

DXXXIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	26051	GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i>	26054
Disegni di legge:		AUDISIO	26054
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26052, 26091	CANESTRARI	26054
(<i>Presentazione</i>)	26089	Commemorazione dell'ex deputato Ernesto Caporali:	
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>):		ZANIBELLI	26052
Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato (1893);		RICCA	26053
BRODOLINI ed altri: Regolamentazione del contratto di lavoro a tempo determinato (132);		AUDISIO	26053
STORTI ad altri: Disciplina del contratto a termine (135)	26055	CRUCIANI	26053
PRESIDENTE	26055, 26079	GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali</i>	26053
BREGANZE, <i>Relatore</i>	26055, 26070, 26075, 26083, 26084, 26086	PRESIDENTE	26053
ZANIBELLI, <i>Relatore</i>	26058, 26071, 26072, 26074, 26076, 26078, 26080, 26084, 26088	Comunicazioni del Presidente	26052
SULLO, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	26064, 26069, 26072, 26074, 26076, 26078, 26081, 26082, 26083, 26085, 26086, 26088	Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
ANDREUCCI	26070, 26072, 26074, 26075, 26076, 26085, 26087	PRESIDENTE	26091, 26102
TROMBETTA	26072, 26081	GUIDI	26102
MAGLIETTA	26073, 26074, 26077, 26080, 26081, 26082, 26083, 26084	BIGI	26102
BETTOLI	26073, 26075, 26076, 26081, 26084, 26086	BOTTONELLI	26102
AZIMONTI	26074	VIDALI	26102
FERIOLI	26077	BERTOLDI	26102
SINESIO	26077, 26081	DIAZ LAURA	26102
COLOMBO VITTORINO	26077, 26081, 26083, 26088	CACCIATORE	26102
COMANDINI	26077	Votazione segreta del disegno di legge n. 1893 e del disegno di legge:	
RAPELLI	26079, 26080, 26082, 26088	Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959. (2405)	26089
PALAZZOLO	26084, 26085		
REPOSSI	26087		
Proposte di legge:		La seduta comincia alle 16,30.	
(<i>Annunzio</i>)	26052	BIASUTTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta di ieri.	
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26052, 26091	(<i>È approvato</i>).	
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):		Congedo.	
PRESIDENTE	26053	PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Negrone.	
CRUCIANI	26053	(<i>È concesso</i>).	

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Informo che nelle riunioni di stamane delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla IX Commissione (Lavori pubblici):

Senatore **CREPELLANI:** « Norma interpretativa dell'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544: " Concentramento nel Ministero dei lavori pubblici di servizi relativi alla esecuzione di lavori pubblici per conto dello Stato " nei riguardi degli edifici universitari ed affini » (*Approvata dalla VII Commissione del Senato*) (3171);

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

PERDONÀ ed altri: « Divieto della propaganda pubblicitaria di prodotti da fumo » (2313), *con modificazioni;*

dalla VIII Commissione (Istruzione):

« Riordinamento dell'amministrazione centrale e di uffici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e revisione dei ruoli organici » (*Approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2889), *con modificazioni e dichiarando nello stesso tempo lo stralcio dell'articolo 3 del disegno di legge e l'assorbimento delle proposte di legge:*

ERMINI: « Ordinamento delle carriere e ruoli organici del personale delle biblioteche pubbliche governative e delle soprintendenze bibliografiche » (1990);

CRUCIANI ed altri: « Norme per la immissione del personale della carriera esecutiva dei provveditorati agli studi nella qualifica iniziale dei ruoli del personale amministrativo della carriera di concetto » (761);

MARANGONE e **MACRELLI:** « Norme sul riordinamento delle carriere e revisione dei ruoli organici delle soprintendenze e degli istituti di antichità e belle arti » (393);

ROMANATO ed altri: « Modifica del ruolo organico dei vice provveditori agli studi » (651).

Queste proposte di legge saranno, pertanto, cancellate dall'ordine del giorno.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

AUDISIO e **BIANCANI:** « Divieto della produzione, commercio e uso di anticrittogamici a base di ditiocarbammati » (3404);

DEGLI OCCHI: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto sulle pene irrogate con l'aggravante dello stato di guerra » (3405);

RUSSO SPENA: « Modifica della composizione del consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti di diritto pubblico » (3406);

BASILE: « La scuola gratuita » (3407);

GRIFONE e **AVOLIO:** « Estensione degli assegni familiari ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti familiari » (3408).

Saranno stampate e distribuite. Le prime tre, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Informo che il deputato Cantalupo ha comunicato di essersi iscritto al gruppo parlamentare del partito liberale italiano.

Commemorazione dell'ex deputato Ernesto Caporali.

ZANIBELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI. Alcuni giorni or sono, nella sua città, che lo vide dirigente sindacale, consigliere comunale e deputato all'Assemblea Costituente, ha cessato di vivere l'onorevole Ernesto Caporali. Molti dei colleghi ora presenti che furono con lui alla Costituente ancora lo ricorderanno per il suo carattere sereno e costantemente disposto alla valutazione appassionata e nel contempo obiettiva dei problemi.

Gli uomini come Ernesto Caporali lasciano un caro ricordo in coloro che lo hanno conosciuto. Egli è morto fra il rimpianto dei suoi elettori, della povera gente della nostra città, che ha avuto per lui momenti di particolare attenzione e simpatia. Egli è stato uno di quegli uomini che emergono per la chiarezza e per la rettitudine dei propositi. Quando il fascismo andò al potere nel nostro paese, egli ben comprese la validità di quanto disse allora Treves, e cioè che non si trattava « del fascismo, dell'interventismo, del nazionalismo, o degli ex combattenti, ma di un'arma dell'espansione agraria con la quale si tentava di sopprimere i movimenti più legittimi del mondo contadino ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Così Caporali, organizzatore del movimento sindacale nella provincia di Cremona, dovette abbandonare l'Italia e fu esule in Francia. Rientrato dopo la guerra, divenne dirigente della camera del lavoro e chi, come me, ebbe modo di conoscerlo, non può dimenticare con quanta passione egli svolse la sua opera nel movimento unitario e con quanto impegno e serietà egli riprese il lavoro interrotto durante il periodo fascista.

Eletto deputato alla Costituente, militò poi nelle file del partito socialdemocratico, operando costantemente nel movimento sindacale. La chiarezza del suo atteggiamento e della sua posizione trovò una conferma quando, nel 1948, partecipò all'organizzazione del movimento sindacale democratico, passando in un primo tempo alla F.I.L. e successivamente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori (C.I.S.L.), in cui, senza avere posizioni di responsabilità, fu consigliere apprezzato e benvenuto.

La morte dell'onorevole Caporali ha suscitato rimpianto in quanti seguirono fin dall'inizio la sua attività. E questo rimpianto è comune certamente, in quest'aula, a tutti coloro che lo ricordano. Ritengo di interpretare il sentimento unanime invitando la Presidenza ad esprimere ai familiari dello scomparso il cordoglio della Camera.

RICCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCA. Nell'associarmi alla commemorazione dell'ex deputato Ernesto Caporali desidero ricordare anch'io le sue doti di combattente antifascista, conseguente nella sua battaglia politica per l'emancipazione delle classi proletarie e contadine delle zone agrarie del cremonese e della bassa lombarda.

L'onorevole Caporali fu dirigente della Confederazione del lavoro anche durante la sua emigrazione all'estero e organizzò il lavoro degli emigrati antifascisti in Francia. Rimpatriato, fu uno dei fondatori, in Lombardia, della rinata organizzazione sindacale, rappresentando poi i lavoratori della provincia di Cremona all'Assemblea Costituente.

Morì povero, in un istituto di assistenza, dopo essere onestamente vissuto di quanto i lavoratori seppero garantirgli come modesta ricompensa per la fedeltà ad essi sempre dimostrata.

Per queste ragioni manifestiamo anche noi vivo cordoglio e ci associamo all'invito rivolto alla Presidenza ad esprimere il compianto della Camera ai familiari dello scomparso.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Il gruppo comunista si associa al cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Caporali. Quanti lo hanno conosciuto lo ricordano come uomo integerrimo, esempio per tutti noi.

CRUCIANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRUCIANI. A nome del gruppo del Movimento sociale, e particolarmente dell'organizzazione sindacale di cui faccio parte, mi associo alle condoglianze espresse dagli altri gruppi. Qualunque sia stata l'ideologia politica dell'onorevole Caporali, noi sentiamo un profondo rispetto per chi, come lui, si è battuto per la difesa dei diritti dei lavoratori.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. A nome del Governo partecipo al cordoglio per la morte dell'onorevole Caporali.

PRESIDENTE. La Presidenza della Camera si associa alle espressioni di cordoglio per la morte dell'onorevole Caporali, che come esponente sindacale, amministratore comunale e deputato alla Costituente operò attivamente per l'elevazione della classe lavoratrice lasciando dietro di sé un nobile esempio di coerenza politica e di assoluta dedizione agli ideali.

La Presidenza si renderà interprete presso la famiglia dello scomparso del cordoglio della Camera. (*Segni di generale consentimento*).

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Cruciani, Almirante, De Michieli Vitturi, Antonio Grilli, Manco, Giuseppe Gonella e Geffer Wondrich:

« Avanzamento, in soprannumero, dei profughi dall'Africa ex italiana impiegati civili dello Stato » (4167).

L'onorevole Cruciani ha facoltà di svolgerla.

CRUCIANI. Il provvedimento si riferisce al personale che negli anni dal 1936 al 1943, indipendentemente — io penso — da quelle che poterono essere le situazioni politiche della nazione, si recò ad espletare la propria attività professionale nell'Africa italiana con il proposito — direi santo — di restarvi, di costituirvi una famiglia e di portarvi il progresso

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

e la civiltà italiana. Ritornati in patria, questi giovani si sono inseriti nella vita, nell'amministrazione dello Stato ed in altri enti e non hanno mai potuto usufruire di alcun beneficio. Non erano combattenti nè profughi. Furono riconosciuti profughi d'Africa in base ad una legge del 1948.

Con questa proposta chiediamo che coloro che furono riconosciuti profughi in base a detta legge (che risale ormai a tredici anni or sono) possano, se assunti quali dipendenti dello Stato, godere di un beneficio di carriera e cioè dell'avanzamento in soprannumero, senza portare alcun documento alla carriera dei colleghi nei ruoli dei quali, non per colpa loro, sono venuti a trovarsi. Per quanto concerne il dettaglio della proposta di legge, mi rimetto alla relazione scritta.

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cruciani.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.
(È approvata).

Segue la proposta di legge d'iniziativa del deputato Audisio:

« Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 8 aprile 1952, n. 212, per i sottufficiali sfollati dalle Forze armate e riassunti in servizio presso altre Amministrazioni statali » (2051).

L'onorevole Audisio ha facoltà di svolgerla.

AUDISIO. Rinunzio allo svolgimento rimettendomi alla relazione scritta.

Dato che sono state emesse una sentenza della Corte dei conti ed un'altra, successiva, del Consiglio di Stato, che danno all'articolo 14 della legge n. 212 l'interpretazione di cui alla mia proposta di legge, ma che tuttavia si applicano soltanto ai ricorrenti e non anche ai numerosi casi analoghi, chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Il Governo, con le con-

suete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Audisio.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.
(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa dei deputati Canestrari, Cengarle, Perdonà, Sammartino, Baccelli, Berry, Armani, Bartole, Vittorino Colombo, Fornale, Toros, Giacomo Corona, Colleselli, Fusaro, Limoni, Prearo, Gerardo Bianchi e Cibotto:

« Soppressione del diritto erariale sul gas metano confezionato in bombole, istituito con legge 27 maggio 1959, n. 360 » (3046).

L'onorevole Canestrari ha facoltà di svolgerla.

CANESTRARI. Mi rimetto alla relazione scritta e chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Canestrari.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta d'urgenza.
(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Paolo Rossi:

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi » (3155).

L'onorevole Paolo Rossi ha fatto sapere che si rimette alla relazione scritta.

Il Governo ha dichiarazioni da fare ?

GATTO, *Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Rossi Paolo.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi prese in considerazione saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Seguito della discussione del disegno di legge (1893) e delle proposte di legge Brodolini (132) e Storti (135) sulla disciplina del contratto di lavoro a termine.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge e delle proposte di legge Brodolini e Storti sulla disciplina del contratto di lavoro a termine.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo relatore, onorevole Breganze.

BREGANZE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'ampia discussione avvenuta sul provvedimento ed il consenso cordialmente espresso, pure con varietà di accenti e con talune riserve, ai principi che hanno ispirato la formulazione proposta, potrebbero forse esonerare il relatore da una vera risposta ai vari interventi; consentono comunque di limitare il nostro discorso ad alcuni punti che mi sembra non inutile sottolineare, salvo ovviamente soffermarci, per quanto sia del caso, sui singoli articoli.

Ed anzitutto, per un debito di colleganza, desidero rendere onore al merito, dando atto cioè che, se pure la ferrea legge alfabetica pone per primo il mio nome, è all'amico Zanibelli che compete il merito preminente dello studio e della promozione del provvedimento in esame.

Ritengo nel contempo opportuno sottolineare — e non lo faccio per la prima volta, confortato in questo dagli apprezzamenti manifestati — come il testo presentato sia frutto di una collaborazione tra le Commissioni giustizia e lavoro. Al riguardo è noto come sia spesso non agevole, nella complessità dell'azione legislativa, organizzare e rendere dinamica l'opera congiunta di più Commissioni permanenti, ciascuna in pienezza di potere: talché normalmente si ricorre al sistema della competenza primaria di una sola, salvo il parere delle altre che, a qualche titolo, pure appaiono competenti.

Ma pur non nascondendomi che il parere, soprattutto se concretamente motivato, può essere assai utile, e mentre rivendico ancora una volta alla Commissione giustizia la competenza primaria laddove si tenda ad innovare nel sistema dei codici, penso che in talune materie realmente provvida sia la competenza congiunta per quello scambio più immediato di diverse esperienze e, vorrei dire, di reciproca conoscenza che essa consente. Di

tale assunto mi pare che la legge in esame possa essere non inutile esempio.

In terzo luogo, e con buona pace dei benpensanti e degli scontenti, mi sembra possa affermarsi che la presente legge non è un fatto isolato nel quadro dell'azione sociale svolta dall'attuale Parlamento. Essa fa seguito infatti e non può disgiungersi da varie altre che, pure con varietà di criteri e di formulazione giuridica e con possibilità di miglioramento, testimoniano appunto un realizzato impegno di socialità. Basterebbe pensare, pur tenendo conto della sua perfeffibilità e dei problemi da essa lasciati aperti, alla cosiddetta legge *erga omnes* ed alla sua proroga; a quella, pur perfeffibile, intesa alla disciplina degli appalti; a quella ancora che ha reso operanti le emigrazioni interne; alle nuove norme sugli assegni familiari e sulle stesse pensioni di guerra; per non dire del « piano verde ». E potremmo ancora ricordare il progetto inteso alla modifica della disciplina degli istituti previdenziali, nonché quello riflettente l'avviamento commerciale, ora in stato di relazione; e vari altri, promossi da singoli parlamentari o dal Governo, che si sono potuti tradurre nella realtà, pur suscettibili, lo ripeto, di miglioramenti.

Non quindi inerzia immobilistica, ma volontà operativa: la quale indubbiamente ha tuttora un vasto campo di oggettiva azione, alla cui disciplina le nostre due Commissioni possono ancora una volta dare un valido apporto.

In quarto luogo, vorrei far presente come la formulazione proposta — e speriamo di esserci riusciti — abbia cercato di porsi sul piano della realtà: si è studiato, cioè, di comporre le diverse esigenze che le due proposte e il disegno di legge avevano posto in evidenza.

La premessa alla nuova disciplina era, infatti, la denunciata insufficienza dell'articolo 2097, che pure guarda con manifesto sfavore la figura del contratto a tempo determinato: e ciò in relazione a gravi abusi che la tentazione di un maggiore profitto aveva fatto frequentemente constatare, con danno pure degli onesti operatori economici.

Ma, come non sarebbe stato conforme a verità accomunare in un'unica condanna l'intero settore imprenditoriale, così era giusto, non certo per amore di compromesso, riconoscere l'esistenza di situazioni obiettive, per le quali l'istituto, pur nella sua eccezionalità e con le debite garanzie, si rivela ancor oggi operante.

Si trattava cioè di individuare tali esigenze con la possibile certezza, di impedire che il

loro reale verificarsi si traducesse tuttavia in un danno economico per i lavoratori, e di fissare garanzie concrete; in altri termini, di assicurare la libertà di iniziativa, bloccandone gli abusi. Appariva, in altri termini, più esatto, e anche più produttivo, evitare ogni soluzione drastica non giustificata, cercare altresì di mantenersi in linea con l'evoluzione giuridica chiaramente manifestatasi (senza rinnegare gli elementi positivi della passata disciplina, ma adoperandosi per renderla più penetrante, più certa e più conforme alla dignità del lavoratore) e di tener conto della realtà sociale ed economica in cui lavoratore ed imprenditore congiuntamente e quotidianamente vanno operando.

Si è cercato altresì di tendere alla maggiore chiarezza possibile nell'enunciazione dei precetti. È vero, infatti, che ogni fattispecie presenta caratteristiche individue cui il magistrato dovrà applicare norme per loro natura generali. Ma è indubbio che alla certezza del diritto largamente concorre la chiarezza delle disposizioni; mentre la dubbiezza, o anche il solo mancato coordinamento attenuano il senso stesso del diritto e ben possono agevolare il sorgere di inutili controversie.

È sembrato, poi, debito di coerenza prevedere che la disciplina, che così si sarebbe venuta ad introdurre nei confronti dei privati, avesse a trovare applicazione anche da parte dello Stato e delle sue aziende autonome, per le quali pure la figura giuridica in esame si presenta talora come la più idonea.

Si è, infine, riconosciuto che a taluni tipi di rapporto o a talune categorie di lavoratori la disciplina stessa non ha obiettivamente la possibilità di essere applicata, o quanto meno di essere applicata nella sua interezza.

Su questa base — e come validamente sta per chiarire il collega Zanibelli — si è articolato il testo delle Commissioni riunite, dopo non breve elaborazione; assumendo, già lo dicevo, elementi contenuti nei tre progetti in esame ed altri aggiungendone in via integrativa. Senza che io qui ripeta quanto già esposto nella relazione e limitandomi, pertanto, ad alcuni punti specifici, ricorderò in specie come l'articolo 1 abbia cura — nel suo proemio — di riconfermare l'assoluta normalità del rapporto a tempo indeterminato e l'eccezionalità di quello a termine, salvo il successivo rinvio a norme di esecuzione per l'esatta elencazione di talune attività pressoché impossibili a descrivere in una legge formale (e con la doverosa cautela di evitare un periodo carente di norme, traverso la transitoria ricezione di specifiche disposizioni già

in atto). L'articolo stesso individua quindi, in modo tassativo, i tipi di lavoro per i quali il rapporto a termine può trovare valida applicazione. Il concreto verificarsi di uno di essi è sembrato elemento inderogabile, ritenendosi che in detti casi — e solo in essi, sulla base di maturate esperienze — l'istituto assolve alla sua utile funzione.

Ulteriore elemento di certezza — sia in ordine alla estensione concreta nel tempo, sia agli effetti della garanzia — si è ravvisato nella forma scritta, necessaria *ad substantiam*: salvo, per evidenti ragioni pratiche non ignorabili e dalle quali non sembra possano derivare inconvenienti apprezzabili, l'ipotesi di rapporti brevissimi, facilmente controllabili.

In relazione a ciò, e innovando rispetto alla vecchia disciplina, la specialità del rapporto e la forma scritta debbono sussistere in modo congiunto e non più soltanto alternativo. Atteso quanto sopra espresso, non sembra che ciò comprima oltre il necessario la libertà contrattuale, restando salva — lo ripeto — la sfera di oggettiva funzionalità dell'istituto.

In ordine al concetto di atto scritto, pur risultando esso dai principi generali, ben potrà studiarsene una precisazione in questa sede. È sembrato poi rispondente ad equità — per il possibile verificarsi di casi degni di rispetto — di ammettere, pur circondandola di particolari cautele, la proroga del termine iniziale. Non escludo che la formula, seppure a lungo studiata, possa pur qui trovare qualche perfezionamento.

Un aspetto che ha suscitato notevole attenzione è quello espresso dall'articolo 3 in ordine all'onere della prova: che è posto a carico dell'imprenditore, sia per quanto concerne l'esistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, sia per l'eventuale proroga. Per vero, ove si ravvisi in ciò un'inversione dell'onere stesso, non potrebbe in ciò vedersi un'assoluta novità nel nostro sistema giuridico: e basterebbe ricordare il notissimo criterio segnato dall'articolo 2054 del codice civile in tema di circolazione di veicoli; per non dire di altri in cui la migliore tutela di apprezzabili interessi lo ha suggerito.

Ma, a ben riconsiderare l'oggetto, si rientra in definitiva nei principi generali, costituendo infatti il rapporto a termine in se stesso e la sua proroga eventuale l'eccezione alla regola: per cui chi la invoca è tenuto a provare di trovarsi nei casi e nei tempi previsti dalla legge.

Coerentemente a quanto più sopra accennavo, gli articoli 4 e 6 — che opportunamente potrebbero essere avvicinati nella disposizione

delle norme, più concretamente invertendosi l'ordine degli attuali articoli 4 e 5 — svincolano poi in parte o del tutto dalla nuova disciplina le posizioni dei dirigenti e dei salariati agricoli. In linea di fatto la prima di tali categorie viene a trovarsi in una situazione del tutto diversa dagli altri prestatori d'opera, e per essa il contratto a termine non ha costituito, nell'esperienza acquisita, motivo di nocumento, salvo contenere l'ampiezza nel tempo del relativo contratto e del termine per poter eventualmente invocare il recesso.

A diverso titolo — e data la particolarità dei rapporti agricoli — si sono esclusi poi quei salariati fissi (non gli altri lavoratori del settore) a cui favore rimane la disciplina già attuata nel 1949, che prevede una durata biennale, disciplina che è apparsa garanzia di una certa stabilità sul fondo; certo potrebbe essere, almeno a mio avviso, in alcune norme, specie processuali, riveduta.

Non contemplato da queste norme si rivela anche il rapporto di lavoro marittimo, che è partitamente regolato dal libro II, titolo IV, del codice della navigazione. Per questo, come per alcuni altri rapporti speciali, non è parso di dover fare espressa esclusione, riflettendo le norme che qui interessano soltanto le ipotesi ora disciplinate dall'articolo 2097 del codice civile (che oggi con l'articolo 9 si abroga); e ad evitare poi che specifiche menzioni possano indurre, per eventuale non completezza, in erronee interpretazioni.

La norma di cui all'articolo 5 rappresenta da un lato, e anzitutto, la garanzia di un trattamento economico e normativo a favore del lavoratore a termine non inferiore a quello dei lavoratori a tempo indeterminato. E, attesa la portata comprensiva del precetto, nulla vieta che si aggiunga qualche ulteriore precisazione a quelle contenute nell'articolo stesso: sempre nel limite della compatibilità con la natura del contratto a termine. Tale non sarebbe, in linea generale, il godimento della casa. Forse a ciò deroga — ed anche di qui la norma espressa — la previsione di una indennità di fine lavoro. Dicevo « forse », perché una indennità siffatta, inizialmente prevista soltanto per il caso di licenziamento, tende sempre più a configurarsi in senso più estensivo, e quindi a sancirsi anche per il caso di dimissioni. Ad ogni modo, la si è qui retamente configurata come premio di fine lavoro, seppur rapportato nell'ammontare alla normale indennità di anzianità. Si è voluto, infatti, assicurare, anche sotto tale non tra-

scurabile profilo, parità con il trattamento dei lavoratori non a termine. La norma, d'altra parte, con la sua estensione di istituti costituisce pure la sostanziale garanzia di natura civile di fronte ai residui possibili tentativi di evasione.

Si è ritenuto tuttavia di prevedere, a maggior richiamo, pure una sanzione contravvenzionale, avendo cura di fissare non una cifra fissa, come riscontriamo in altre norme, ma un massimo ed un minimo, al fine di consentire, con l'esercizio del potere discrezionale, l'adeguamento della pena al caso concreto. E' evidente che una tale previsione, di carattere penale, parallela ad altre contenute nelle varie leggi sul lavoro, attiene all'interesse pubblicistico del rapporto, considerata l'esigenza di garantire più validamente il lavoratore di fronte ad eventuali abusi.

Certo, il problema delle sanzioni nel mondo del lavoro, del loro coordinamento e della loro revisione, resta, a mio avviso, di notevole importanza, e penso sia ormai indifferibile affrontarlo organicamente sotto il profilo della sistematica, dell'impegno processuale e della stessa reale loro efficacia.

Coerentemente a quanto più sopra accennato, si è previsto inoltre l'obbligo dello Stato di adeguarsi, nei rapporti con i propri dipendenti, alla normale disciplina, pur con quelle modalità e con quel termine conseguente che la varietà del fenomeno comporta.

Quanto all'entrata in vigore, ferma l'opportunità di una *vacatio* più larga della usuale, ben è esaminabile la possibilità di una ampiezza diversa da quella additata nell'ultimo articolo. Non si è ritenuto invece di prevedere obblighi di denunce o di richieste agli uffici del lavoro, il che, certo contro gli intendimenti dei proponenti, costituirebbe non piccola complicazione e bardatura ed onere eccessivo per le aziende, senza proporzionata utilità per il lavoratore.

Del pari, confesso che mi parrebbe di difficile attuazione e suscettibile di inconvenienti una richiesta alla commissione interna. (*Interruzione del deputato Rapelli*). D'altra parte, è prevista in modo istituzionale — per cui era forse non necessario menzionarla espressamente anche in questa sede — la vigilanza dell'ispettorato del lavoro.

Onorevoli colleghi, più d'uno tra gli intervenuti nel presente dibattito ha manifestato il convincimento che, seppur suscettibile di miglioramenti, il testo sottoposto al vostro esame meriti approvazione, nello spirito che concordemente lo ha dettato. Sia consentito pure a me, chiudendo questo mio breve inter-

vento, esprimere il voto che, eventualmente perfezionato con rettifiche ed integrazioni ed aperto altresì ai suggerimenti che derivassero dalla prossima esperienza, questo provvedimento possa divenire ad un tempo mezzo valido per la dignità del lavoro e affermazione di sicura e obiettiva giustizia; esprimo altresì il voto che, superandosi in questo settore le contraddizioni delle classi attraverso l'impedimento degli abusi e l'incoraggiamento a chi opera in retta e buona volontà, il provvedimento costituisca uno strumento di effettivo progresso. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'altro relatore, onorevole Zanibelli.

ZANIBELLI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di ringraziare gli oratori che hanno espresso positivi apprezzamenti sulla relazione da me stesa in collaborazione con il collega onorevole Breganze. Mentre li ringrazio, debbo « girare » a mia volta gli apprezzamenti ai colleghi del comitato ristretto, con i quali nel volgere di un paio d'anni abbiamo comunemente lavorato, allo scopo di predisporre nel modo che ormai ognuno ha potuto constatare il testo, fondendo le varie proposte ed il disegno di legge che era stato presentato dal Governo. Trasmetto quindi l'apprezzamento ed il ringraziamento ai componenti del comitato ristretto, che in parecchie sedute hanno avuto modo, mediante il confronto delle varie indicazioni, di trovare questa che è stata a giudizio di tutti una delle migliori risoluzioni che si potevano adottare al momento.

Tra i componenti del comitato ristretto vi è stato anche chi ha avuto la fortuna (che sia di buon auspicio) di essere nominato, come gli onorevoli Delle Fave, Dominedò e Calvi, sottosegretario nell'attuale Gabinetto. Mi auguro che per essi non si pongano... termini. (*Si ride*).

Il lavoro non è stato purtroppo verbalizzato. Come sempre avviene nei comitati ristretti, si lavora con efficacia, ma purtroppo nulla rimane, e questo rende ancora più impegnativa la discussione svolta: pertanto un sincero apprezzamento va a quei colleghi, come gli onorevoli Rapelli e Lizzadri, che non hanno voluto limitarsi ad una valutazione sul piano storico della portata e della necessità di questa nuova disciplina legislativa, ma hanno voluto darne qualche interpretazione. Mi auguro che queste interpretazioni servano al momento opportuno per colmare quelle lacune di cui si è sentito parlare da qualche oratore.

L'opera del comitato ristretto, come ha giustamente sottolineato anche il collega Andreuc-

ci, era rivolta principalmente a dettare una nuova disciplina in modo chiaro, tale che non possa suscitare domani controversie almeno alla luce dell'esperienza e dell'evoluzione giuridica. A questo compito riteniamo di aver corrisposto in modo sufficiente. Ciò è stato possibile per una modalità della preparazione di questo disegno di legge, modalità che voglio sottolineare per l'importanza, la validità e la efficacia che ha spiegato proprio nel caso specifico: il lavoro congiunto delle Commissioni giustizia e lavoro.

Troviamo nella Commissione giustizia maestri del diritto, illustri avvocati che frequentemente danno chiarimenti interpretativi di una profondità e di una finezza alle quali non sempre noi che operiamo nel movimento sindacale possiamo giungere d'intuito e senza una profonda cognizione dei principi giuridici. Perciò è vero che attraverso l'incontro si evitano frequentemente alcune posizioni estreme cui possono giungere in qualche caso i dirigenti sindacali, ma cui ogni tanto, spaziando nel cielo delle formule, possono giungere anche i cultori del diritto.

È importante sottolineare l'efficacia dell'incontro di chi opera nel campo sindacale con chi invece più frequentemente è a contatto con la dottrina e con i principi del diritto per realizzare questa nuova disciplina. A proposito della quale è stato detto da più parti che vi sarebbero alcune lacune; io però non ho colto dalle osservazioni dei colleghi quali esse siano: il che conforta maggiormente nella speranza di ottenere su questo provvedimento un generale consenso.

Il dibattito nel suo complesso ha poi affermato alcuni principi, che non voglio riprendere perché sono stati già sufficientemente sviluppati. Voglio sottolineare soltanto alcuni rilievi principali. Anzitutto mi sembra chiaro (valgano gli interventi dei colleghi Colombo, Vittorino, Comandini, Lizzadri, Rapelli ed altri) che il dibattito nel suo complesso ha confermato l'esigenza di questa nuova disciplina. Era necessario che noi giungessimo a riordinare la materia finora regolata dall'articolo 2097 del codice civile. Lo imponevano ragioni di equità, ragioni di giustizia: giustizia non soltanto rivolta a beneficio di chi lavora, ma intesa anche a regolare la concorrenza tra gli stessi operatori economici. In materia il collega Comandini ha ripreso molto opportunamente qualche brano della relazione.

Nel contempo, recependo la relazione che accompagna il disegno di legge, il dibattito nel suo complesso ha confermato il significato vero di questa nuova disciplina, che si im-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

neva come svolgimento organico del diritto vigente (mi pare che il collega Giuseppe Gonella abbia fatto un accenno in questo senso), e nella quale culmina l'evoluzione della dottrina e della giurisprudenza in materia di contratti a termine, senza accedere a una di quelle drastiche rinnovazioni che possono in qualche caso creare confusione, invece di mettere ordine in una materia di legge.

Non possiamo dimenticare che fin dall'agosto del 1953, a seguito di una indagine effettuata, prima ancora che dalla Commissione parlamentare d'inchiesta, dagli uffici dell'ispettorato del lavoro — ed esprimo qualche riserva sulle osservazioni che da alcuni oratori sono state fatte sull'opera degli uffici stessi — in una relazione presentata al Ministero venivano indicati due principali ordini di motivi che avevano favorito nel tempo l'introduzione del contratto di lavoro a termine. Ragioni di natura economica: la volontà di un certo imprenditorato di sottrarre l'azienda all'osservanza delle norme sul trattamento economico alla risoluzione del rapporto di lavoro; di sottrarla alla disciplina contrattuale dei licenziamenti collettivi, e di spingere indirettamente i pubblici poteri, attraverso la stipulazione di contratti a termine, al rinnovo di commesse e di forniture che in qualche caso venivano sollecitate anche dalle rispettive organizzazioni sindacali nell'intento di scongiurare licenziamenti.

Vi erano poi anche ragioni di altra natura, di natura, direi, sociale, sindacale: l'onorevole Rapelli le ha definite giustamente pratiche antisindacali. Nella stessa relazione degli uffici provinciali del lavoro si parlava infatti della effettiva volontà di un certo imprenditorato di ottenere dalle maestranze vincolate con contratti a termine una maggiore disciplina ed un più alto rendimento, di sottoporre il lavoratore ad un periodo di prova più lungo (e questo, onorevole Rapelli, non è avvenuto solo nel 1923: purtroppo si è ripetuto frequentemente anche dopo il 1945: si tratta quindi di un vecchio abuso) (*Interruzione del deputato Rapelli*); e, infine, di poter disporre di contingenti di lavoratori i quali, pur fruendo di massima delle garanzie economiche dei contratti collettivi, costituiscono però sostanzialmente — si rilevava in quella relazione — gruppi separati i quali, essendo esclusi dalle garanzie sul licenziamento, sono ovviamente riluttanti a partecipare alle agitazioni sindacali.

Queste ed altre osservazioni, espresse a suo tempo nella relazione degli uffici dell'ispettorato del lavoro, mostrano come già da tempo in sostanza si intravedesse la necessità di rin-

novare la materia dei contratti a termine. A conforto di questa rilevazione, sia pure burocratica, con tutti i difetti, direi, delle rilevazioni burocratiche, vi fu un quaderno delle « Acli », il quale denunciava la gravità di una situazione alla quale anche alcuni colleghi della Camera hanno fatto specifico riferimento. Venne poi non ultima, tanto per importanza quanto per validità, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, la quale ha fornito a tutti i colleghi elementi concreti di valutazione che vengono praticamente a confermare come la proposta di legge Pastore della passata legislatura, la proposta di legge Brodolini, quella Storti, le varie proposte che vennero formulate nel corso della passata e dell'attuale legislatura si inserissero efficacemente in una realtà in atto tendendo veramente a sollecitare una modifica e un riordinamento di questa materia, disciplinata sinora soltanto dall'articolo 2097 del codice civile.

E, quindi, fuori dubbio che ci siamo trovati in presenza di una serie di lacune, lacune che la relazione ha indicato nella disciplina vigente, la quale consentiva praticamente di esercitare, attraverso la forma del contratto a termine, tutto quel complesso di privilegi di natura economica oppure di natura sociale e sindacale che frequentemente abbiamo visto attuare in molte aziende.

Io sono d'avviso però che neppure in questo campo si debba generalizzare eccessivamente e presentare la nostra situazione italiana al giorno d'oggi a tinte fosche, che lasciano intravedere all'osservatore superficiale una realtà che invero non è di tutte le fabbriche. Vorrei dire che da alcuni colleghi sono state illustrate certe situazioni a tinte così fosche da falsare la realtà del nostro paese a immagine di quella del Congo. Non siamo in verità in una situazione di quel genere, anche se l'abuso dei contratti a termine rappresenta una realtà. Né, d'altra parte, si può pensare di porre rimedio al fenomeno solo ed esclusivamente con una nuova disciplina e, direi, con mere formule giuridiche. Qui vi è un problema sostanziale, di libertà della circolazione della mano d'opera, di possibilità del lavoratore di trovare impiego ed occupazione nell'una o nell'altra fabbrica, in forza dell'avvenuta evoluzione economica che di per sé rappresenta nel mercato un elemento nuovo e positivo, che di per sé sana più abusi di quanti non ne possano sanare gli interventi di natura giuridica.

Ciò non toglie che la disciplina si sia resa necessaria sia per ragioni di giustizia

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

sia per ragioni di equità. Come abbiamo detto anche nella relazione, essa vuole rappresentare anche un fattore di normalizzazione della concorrenza. Il collega Comandini ha voluto richiamare questo principio. Esiste veramente l'imprenditore che ha pochi scrupoli, che non sta troppo a guardare per il sottile e si mette in una posizione di vantaggio rispetto all'imprenditore corretto, che vuole rispettare sia i contratti di lavoro sia le norme che disciplinano in genere il rapporto di lavoro. Noi innegabilmente quando dettiamo in date materie una disciplina chiara e univoca, che non possa dare luogo a contestazioni, non soltanto ci mettiamo su un piano che da alcuni viene giudicato di classe, quasi che si guardi solo ed esclusivamente al diritto del lavoratore, ma ci poniamo anche in una posizione giusta e corretta che viene a disciplinare la concorrenza fra gli stessi operatori economici.

Ma ho detto pure che è stato accolto lo spirito che ha informato la relazione. È stato sottolineato come invero noi abbiamo formulato alcune riserve all'attuale disciplina dell'articolo 2097; abbiamo praticamente indicato le lacune nell'ordinamento esistente, ma abbiamo altresì sottolineato come sembri inopportuno statuire *sic et simpliciter* l'assoluto divieto di ogni contratto a termine. In altre parole — l'accento è stato fatto anche dal collega Lizzadri, quando ha affermato: « noi saremmo d'avviso che varrebbe la pena di dire: non si facciano più contratti a termine, facciamone divieto in ogni caso » — non escludiamo che, in una prevedibile evoluzione economica e sociale, possa avere fra qualche tempo (magari fra alcuni decenni) anche ragione di essere e possibilità di attuazione un divieto tassativo ed assoluto. Nella situazione attuale, abbiamo ritenuto che la continuità della linea che si era andata gradualmente stabilendo in passato sia nella dottrina sia nella giurisprudenza, fosse la soluzione più equa e quella che meglio si addiceva alle esigenze del mercato del lavoro di oggi.

L'articolo 2097 del codice civile ha avuto una sua genesi storica, passando dalla formulazione del codice napoleonico (che non poteva neppure concepire il contratto a tempo indeterminato, ma soltanto il contratto a termine), fino alla legge sull'impiego privato del 1924 e via via fino alla norma vigente. Abbiamo così assistito, in pratica, ad una evoluzione della dottrina e della giurisprudenza — più coraggiosa la prima, più cauta la seconda — la quale è venuta a confermare che in materia di contratti a termine s'imponeva

la necessità di disciplinare nuovamente la materia dell'articolo 2097 del codice civile affinché le due maggiori lacune (quella della specialità del rapporto e quella della rinnovazione) venissero colmate, come noi proponiamo, con questa nuova disciplina.

Non vogliamo dire che si sia così colmata ogni e qualsiasi lacuna dell'articolo stesso; solo alle principali che nell'elaborazione giurisprudenziale si erano manifestate come le più evidenti, sino a che la norma non ha retto all'urto della situazione che a mano a mano si evolveva nel campo dei rapporti di lavoro; che sono quelle che abbiamo ritenuto di colmare con la disciplina in esame. Disciplina — è stato detto — chiara, ma che non può assolutamente essere interpretata in modo eccessivamente rigido. Nella relazione abbiamo voluto indicare — direi — anche il filo conduttore che ci ha guidato e ha ispirato anche i lavori del comitato ristretto: fra la cosiddetta legislazione d'incentivo, in cui alcuni credono, ritenendo che sia la sola valida per risolvere i vari problemi, e la legislazione di divieto, alla quale alcuni vorrebbero far riferimento pensando che ogni rapporto possa essere regolato solo mediante applicazione di penalità, abbiamo trovato una formula che mi pare opportunamente concili le diverse esigenze: legislazione d'incentivo, assistita però dai giusti divieti che l'esperienza ha dimostrato applicabili.

E qui vorrei demolire un'interpretazione eccessiva, che può essere avanzata da alcune parti. Non è che l'abolizione del contratto a termine, e cioè l'abolizione di questa norma che in pratica veniva a favorire l'imprenditore, abbia come alternativa una stabilità in ruolo. In altre parole, il lavoratore, che oggi ha un contratto a tempo indeterminato, non ha uno stato giuridico che lo renda inamovibile. Soltanto il suo licenziamento è tutelato a norma del codice civile da un obbligo di preavviso e dalla stessa indennità di licenziamento che rappresenta un'onerosità che si impone al momento della rescissione del rapporto; ma altrettanto viene tutelato dalla disciplina che regola il licenziamento individuale e collettivo. Quella profonda differenza che esiste fra il contratto a termine ed il contratto a tempo indeterminato merita, sì, una sottolineatura, che però non può essere ingrandita fino a dimensioni paradossali del tutto improprie.

L'obiettivo al quale ci siamo ispirati è stato quello di determinare una parità di oneri fra il contratto a tempo indeterminato e il contratto a termine. Quando regolassimo le

cose in modo che l'assunzione dei lavoratori a termine venisse a costare quanto l'assunzione a tempo indeterminato, riterremmo di scoraggiare automaticamente l'adozione del contratto a termine. Evidentemente questo non vale in senso assoluto, ma è uno degli elementi determinanti che può facilitare lo scoraggiamento dell'adozione dello stesso contratto a termine.

Ciò vale certamente a cautelarci contro le cosiddette pratiche antisindacali, le quali, ancor più che nelle disposizioni legislative, potranno trovare la loro definitiva eliminazione in un diverso costume nei rapporti fra datori di lavoro e lavoratori.

Alcuni colleghi hanno espresso riserve circa il principio dell'indennità di fine lavoro commisurabile all'indennità di licenziamento. Io mi rifaccio agli accenni fatti in materia dall'onorevole Comandini. Noi l'abbiamo chiamata indennità di fine lavoro, ma in pratica è un'indennità di licenziamento, che viene stabilita nella stessa misura nella quale si stabilirà per i lavoratori che hanno un contratto a tempo indeterminato. Ma poiché l'indennità di licenziamento potrebbe essere invocata come una di quelle clausole contrattuali che sono nettamente incompatibili con la natura del contratto a termine, ecco che abbiamo voluto chiamarla indennità di fine lavoro. L'importante è che i lavoratori sappiano chiaramente che anche con il contratto a termine, quando viene a cessare, hanno diritto ad una indennità, che, tradotta in termini monetari, è uguale all'indennità di licenziamento.

Sono stati fatti anche altri rilievi. L'onorevole Maglietta, per esempio, ha detto che questa legge deve avere una interpretazione univoca. Egli crede evidentemente che i rapporti di lavoro vengano regolati dappertutto come sono regolati nel suo caratteristico ambiente napoletano. Non è così; concordo però con lui nel dire che la legge va interpretata in modo univoco. A questo proposito è bene sottolineare che ogni clausola prevista dalla legge, secondo la quale è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, non ha una interpretazione riferita all'una o all'altra categoria. In altre parole, quando noi parliamo della speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima, non possiamo dire che con questo si intende esclusivamente richiamarci ai contratti in uso nell'agricoltura, ma a tutte quelle ipotesi che nel tempo potranno manifestarsi, in cui, per esigenze di natura stagionale, ricorra il caso di una lavorazione a carattere limitato nel tempo. Evi-

dentemente, di volta in volta, il Ministero potrà con proprio decreto stabilire nella tabella quali sono le lavorazioni che possono essere considerate stagionali, in rapporto alla evoluzione in atto.

Quando parliamo di assunzione di un lavoratore in sostituzione di un altro lavoratore assente, abbiamo voluto riferirci (in ciò ritengo di interpretare fedelmente il pensiero di coloro che hanno collaborato alla stesura del testo) al caso di un lavoratore che per una circostanza eccezionale (ad esempio, il richiamo alle armi) debba lasciare il suo posto. In questo caso il datore di lavoro può ricorrere al contratto a termine, ma all'atto dell'assunzione deve essere precisato il nominativo del lavoratore sostituito senza che il nuovo assunto debba necessariamente svolgerne l'identica mansione; l'importante è che l'assunzione sia a termine perché avviene per l'effettiva sostituzione di un lavoratore assente.

Non dovrebbero sorgere difficoltà di interpretazione nemmeno a proposito della norma che dispone che l'assunzione a termine è consentita — come reca l'articolo 1° — « per l'esecuzione di un'opera o di un esercizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale ». Questi caratteri di straordinarietà o occasionalità, che si andranno chiarendo col tempo, devono essere riferiti all'ordinaria attività dell'azienda o del settore, oppure alla eccezionalità della lavorazione in rapporto al carattere stagionale o alla breve durata di essa.

Supponiamo che in un'industria chimica si verifichi un grave guasto, con minaccia di paralisi di tutto l'impianto; è evidente, in questo caso, la necessità dell'assunzione straordinaria di lavoratori per la riparazione del danno. Si tratterebbe, evidentemente, di un lavoro straordinario, chiaramente differenziato dalla normale produzione, per il quale non sorgerebbero difficoltà all'instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato.

Alla luce di queste considerazioni, ritengo che le norme che stiamo per approvare non siano suscettibili di contrastanti interpretazioni e siano ugualmente valide per tutti i settori dei quali ci stiamo occupando.

È stato osservato da alcuni oratori che dalla nuova disciplina di legge non sono chiaramente escluse le categorie di lavoratori che hanno in materia un trattamento particolare; ma è evidente che la legge si riferisce soltanto ai lavoratori il cui rapporto è disciplinato ora dall'articolo 2097 del codice civile: non cadono pertanto sotto il suo disposto i rapporti

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

che hanno una disciplina giuridica di natura tutta particolare.

Alcuni colleghi hanno prospettato i problemi delle aziende di Stato o a partecipazione statale, manifestando qualche perplessità sull'applicazione nei loro confronti della nuova legge; ma è fuori di dubbio, come già hanno rilevato il relatore onorevole Breganze e altri colleghi, che la disciplina che ci accingiamo ad approvare sia valida anche per queste aziende. In sede di elaborazione del provvedimento presso il comitato ristretto alcuni colleghi hanno chiesto che si facesse esplicito riferimento anche alle aziende a partecipazione statale, ma si è poi convenuto all'unanimità che tale riferimento era superfluo, essendo chiara e indiscussa la portata generale della nuova disciplina.

Per quanto riguarda le amministrazioni statali, non condivido alcuni giudizi espressi in proposito. Noi dobbiamo cercar di risolvere i problemi quando esistono, ma non crearli dove non esistono. Alcuni oratori hanno detto che è un'immoralità che in alcune amministrazioni si debba assumere a termine per due o tre mesi. Però mi pare sia vero che chi, anche per un giorno, per due o tre mesi, entra nell'amministrazione pubblica non trova più la porta d'uscita e ottiene presto il posto di ruolo con anzianità pregressa. Non si pone, praticamente, il problema del rischio della disoccupazione al termine del periodo per il quale sono stati assunti; si tratta semmai di disciplinare il rapporto di lavoro in modo conveniente, e può soccorrere allora la nuova disciplina introdotta anche per i salariati dello Stato. Comunque, per maggior sicurezza e cautela noi abbiamo voluto stabilire nell'articolo 10 che anche nell'amministrazione pubblica si abbia a regolare convenientemente in un congruo periodo di tempo questo rapporto, pur dando atto che il problema non aveva, né sul piano economica, né sul piano sociale, la stessa gravità che nel campo dell'impiego privato.

Dall'onorevole Giuseppe Gonella è stata introdotta una discussione sul concetto giuridico dell'inversione dell'onere della prova. Mi pare che la relazione abbia detto qualcosa di molto chiaro a questo proposito, che è stato accolto. Non ho alcuna ragione particolare per aggiungere altre considerazioni a quelle svolte dagli onorevoli Breganze e Comandini. È fuori di dubbio che la presunzione è che il contratto sia a tempo indeterminato; e se il datore di lavoro assume con contratto a termine, compete allo stesso di dare la prova che ricorrono le condizioni per cui il contratto può esser

fatto eccezionalmente a termine e non, come vogliono la regola e la normalità, a tempo determinato. Comunque mi rimetto all'interpretazione data da colleghi più che competenti in materia giuridica per non creare divergenti interpretazioni nel merito. Concordo perciò con quanto hanno detto gli onorevoli Breganze e Comandini.

Da altri colleghi è stato fatto un accenno al problema dell'esclusione dei lavoratori agricoli. Do atto della validità di alcune sue osservazioni all'onorevole Lizzadri; in materia non vorrei però che restasse la sua interpretazione. Lo dico con molta convinzione, perché non è vero che dei lavoratori siano stati esclusi da questa regolamentazione; ne sono stati esclusi solo quei rapporti di lavoro regolati dalla legge dell'agosto 1949, n. 533, legge che conseguì ad una vasta azione sindacale, per la quale una parte dei lavoratori agricoli domandava che il loro contratto di lavoro avesse una durata minima di due anni.

Orbene, soltanto i salariati fissi sono esclusi da questa nuova disciplina: essi rappresentano poco meno o poco più del 10 per cento dei lavoratori agricoli subordinati. Nella relazione abbiamo espresso le ragioni per le quali i lavoratori agricoli sono stati esclusi. L'alternativa davanti alla quale la nostra Commissione si è trovata è stata questa: non menzionarli; oppure estendere esplicitamente queste norme, abrogando la legge n. 533, anche ai salariati fissi; oppure escluderli dichiaratamente da ogni disciplina.

Non menzionarli avrebbe significato creare un bisticcio tra questa nuova disciplina e quella della legge n. 533. Quale è oggi la posizione dei salariati fissi? Le varie sentenze della magistratura, fino alla Cassazione, sulla natura del contratto dei salariati fissi agricoli, hanno dato interpretazioni diverse. La legge del 1949 è stata successivamente modificata da quella dell'ottobre 1954, e le varie sentenze parlano di contratti a tempo indeterminato aventi durata minima, cioè una natura contrattuale diversa da quella corrente, e che non può essere interpretata come contratto a tempo determinato.

Quando venisse confermato tale principio sarebbe ovvio che una nuova disciplina, come quella che attualmente stiamo esaminando, non dovrebbe assolutamente contemplare la materia relativa ai salariati fissi. Però è certo che sarebbe sorto un contrasto se questa nuova disciplina avesse abrogato la precedente, in forza dell'articolo 7 delle pre-leggi. Questo evidentemente avrebbe creato una serie di contrasti interpretativi in un rapporto di lavoro

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

che ha una sua caratteristica e una sua tipicità.

Estendere invece questa disciplina ai salariati fissi avrebbe, all'opposto, creato obiettive difficoltà, perché sarebbe caduta in un terreno dove non soltanto l'evoluzione giuridica, ma la realtà economica, sta determinando una serie di situazioni del tutto diverse. Ricordo quando nel 1949 i salariati fissi invocavano un contratto avente durata biennale. Ma oggi, là dove i salariati fissi sono in maggioranza, si è determinata una tale mobilità nell'occupazione che, di fatto, noi vediamo che il salariato fisso non chiede neppure la stabilità dell'impiego per due anni, ma la preferisce di un anno, per trovare successivamente occupazione migliore altrove.

Ma anche questa non è una verità assoluta. Esistono situazioni varie, per cui far cadere sotto una nuova disciplina che ha carattere generale un contratto tipico che ha una sua fisionomia del tutto particolare, sarebbe apparso del tutto improprio.

Ecco perché siamo giunti alla loro esclusione, lasciando in vigore per essi la disciplina della legge n. 533. Ciò non vuol dire che in futuro non si debba chiedere una legge adeguata, che non si debba praticamente modificare quella n. 533, adattandola soprattutto all'evoluzione attualmente in atto nel campo dei rapporti di lavoro agricolo.

Un'altra osservazione è stata fatta per quanto riguarda le penalità. Ai giuristi il compito di dare un'interpretazione ed una giustificazione di questa norma ed una spiegazione dell'ammenda stabilita per le infrazioni. Anche se è vero che l'ammenda non riesce ad ovviare totalmente a quel complesso di disfunzioni che si determinano nel campo dei rapporti di lavoro, sarà bene stabilire nella legge una penalità, in quanto ciò può costituire un'arma valida, efficace, positiva, per una prima immediata regolamentazione dei rapporti stessi.

Ritengo così di aver replicato in modo sommario, ma sufficiente, ai vari colleghi intervenuti nel dibattito. Le formule e le definizioni hanno ora un loro preciso significato; esse rimangono, e rimane quanto è scritto nel testo della legge, che mi auguro venga rapidamente approvata anche dal Senato e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale*. Lo spirito che informa la nuova disciplina non dovrà però rimanere ignorato, e dovranno essere tenute quindi presenti la validità e l'importanza di questo dibattito e delle osservazioni che da esso sono emerse. Se pure questo spirito informatore non ha lo stesso valore del testo, e non

ha un suo preciso profilo giuridico, mi sembra ugualmente doveroso ricordarlo e sottolinearlo, poiché esso ha informato il paziente lavoro di stesura del testo e della relazione. Abbiamo voluto evitare la casistica, siamo rifuggiti dall'adozione di principi che sembravano tali da alterare in modo drastico nuove realtà della dottrina e della giurisprudenza in evoluzione; abbiamo di proposito ricercato una soluzione equa ed una via ragionata, ed abbiamo ottenuto un generale consenso. Tutto ciò non può però nascondere che eravamo animati da uno spirito di umana considerazione della realtà attuale e di sociale valutazione della stessa, cosicché possiamo dire che il lavoratore è stato in molti (e purtroppo, in passato, in troppi casi) vittima di un abuso in forza di un puro calcolo speculativo nonché di una volontà di predominio politico e sociale. Al lavoratore, quindi, ed alla sua condizione, ai suoi diritti, la Commissione ha rivolto la sua prevalente attenzione, animata dalla volontà di fissare una nuova disciplina che impedisca anche per il futuro ciò che da più parti era stata autorevolmente e insistentemente denunciato.

Mi si perdoni, ed abbiano in particolare comprensione per questo mio modo di fare i colleghi del mio gruppo, se io non sono portato per temperamento a chiamare in causa nei vari atti legislativi, supremi o superiori insegnamenti. Io penso che essi valgano per l'umanità, per ogni nazione e per ogni classe, e che non dobbiamo sminuire la grandezza e la pienezza di validità in cui si collocano mettendoli nelle varie salse delle più o meno frequenti rivendicazioni sindacali (*Interruzione del deputato Rapelli*) e sociali.

Però, è vero che oggi appare nella sua vera luce la validità dell'inflessibile insegnamento cui si ispira la nostra azione quando — come in parte in questo caso — via via riusciamo a tutelare il lavoro non con una legislazione paternalistica o meramente protettiva, ma con un complesso di discipline che lo pongono veramente al centro della società e lo fanno divenire da oggetto, soggetto della produzione.

Questo è l'insegnamento che sottrae il lavoro a una considerazione puramente economica e di mercato, che lo fa merce oggetto di scambio, per porlo invece in una luce vera e nuova quale espressione, la più qualificata, della complessa personalità del lavoratore.

Per questo l'attuale nuova disciplina può essere vista quale veramente è: misura equa e giusta di regolazione del rapporto di lavoro, disciplina disposta a beneficio del lavoro, tesa a tutelarla contro un abuso instauratosi nel

tempo, nonché a proteggerlo contro il calcolo dell'esclusivo profitto aziendale e delle sole esigenze produttive, perché l'aspirazione ad un lavoro continuo e senza interruzioni trovi piena soddisfazione.

Se dunque dubbi e punti incerti, sussistono, essi vanno interpretati e risolti a beneficio del lavoratore, così come tutta la nuova disciplina è tesa a proteggerlo maggiormente di quanto non sia stabilito dall'ordinamento finora vigente.

Non vanno trascurate le esigenze tecnico-produttive delle aziende; né vogliamo dire che esse debbano essere subordinate a quelle del lavoro; non accettiamo però neppure l'inverso, e cioè che il buon diritto di chi lavora si trovi sempre subordinato a cosiddette esigenze economiche, tecniche e produttive. Il lavoro è il fattore primario della produzione; al lavoratore, che ne è l'artefice, si deve guardare in via prevalente per organizzare e disciplinare attorno alle sue necessità ed ai suoi umani diritti le esigenze della produzione. Diritti che sono di ordine economico e morale, riguardano la sua dignità ed anche la sua salute fisica e morale, nonché la cura della sua famiglia. Per questo debbono trovare giusta considerazione e pienezza di rispetto. Così le reciproche esigenze dovranno trovare comune ed armonica composizione nell'interesse superiore della collettività e nella tutela completa dei diritti di chi lavora. Se alle lacune di cui si è parlato si vorrà nella ricorrente interpretazione della legge guardare con questo spirito e informarsi a questi principi che hanno accompagnato e guidato la preparazione della nuova disciplina, le lacune stesse non potranno essere oggetto di spiacevoli controversie e non consentiranno abusi, ma potranno essere colmate con interpretazioni di tutta garanzia per il lavoratore. Così facendo possiamo avere la certezza di aver scritto una nuova pagina sulla strada del progresso sociale e del miglioramento della posizione giuridica di chi accede a un rapporto di lavoro subordinato. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che ha avuto luogo da venerdì, sul disegno di legge presentato dal Governo e sulle proposte di iniziativa parlamentare avanzate da varie parti della Camera, per una nuova regolamentazione dei contratti a termine è testimonianza dell'attenzione con cui non il solo Parlamento, ma

tutta l'opinione pubblica segue l'evoluzione della legislazione sociale nel paese.

È confortante che questo spirito si sia manifestato su un argomento tanto importante. In realtà, la nuova definizione legislativa dei contratti a termine sarà gravida di conseguenze. Pertanto, va vagliata con ponderatezza, anche se risponde ad esigenze largamente avvertite.

Molte leggi del lavoro sono state in questi anni applicate con difficoltà o persino disapplicate. Altre leggi sono destinate a morire di consunzione per le imperfezioni, per lo scarso coordinamento con il sistema giuridico, per la tendenza che le caratterizza a curare le piaghe in superficie, anziché a individuare le cause profonde del malessere. Non può meravigliare il compiacimento con cui sottolineo che alla conclusione della discussione su questo disegno si sia giunti dopo non breve spazio di tempo.

È stata espressa lagnanza che il disegno di legge è giunto tardi in aula. Non arrivo a sostenere, per paradosso, il contrario: che cioè sia giunto presto; ma non sono affatto rammaricato che la modifica di un articolo del codice civile sia stata preceduta da una elaborazione tormentata, prima fuori del Parlamento e successivamente in Commissione ed in Assemblea, alla Camera dei deputati, per non parlare del Senato, che interverrà dopo. Non dico che il lungo *iter* ci tranquillizzi sugli effetti della riforma. Ci lascia meno preoccupati sulle possibili imperfezioni di ordine tecnico.

Dobbiamo parlare con franchezza: le leggi del lavoro che sono state disapplicate non sempre erano buone leggi. L'intenzione era ottima, ma la formulazione era imperfetta. È accaduto spesso al Governo di non poter essere, come avrebbe voluto, il premuroso interprete dell'intenzione del legislatore. Quanto più approfondiremo anche sul piano tecnico le intenzioni legislative, e ci convinceremo che la legge non può essere una mera manifestazione di buona volontà, ma deve intonarsi all'ambiente in cui si attua, tanto più faremo opera utile ai lavoratori. Vi è una fisiologia unitaria del mondo del lavoro che va rispettata. L'incidenza di nuove norme legislative (come la contrattazione collettiva) non si ferma all'area che il legislatore (o il sindacato) intende delimitare.

Se il malessere non è curato alla radice, gli interessi che la legge non riconosce (e reprime) trovano nuove e più originali forme per farsi vivi e contrattaccare. La legge crea rimedi. La vita, con freschezza, ripropone in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

altra guisa i problemi quasi a gara con il legislatore improvvisato.

Illudersi che una legge cui si contrappone il costume degli interessati, anzi il costume dell'intero paese, possa capovolgere uno stato di fatto è navigare nell'era mitologica, è peccare di semplicismo.

Il ritardo con cui il tema in discussione, sui contratti a termine, viene al vostro esame è più che giustificato. Probabilmente, nonostante l'approfondimento, numerose questioni toccate dalla legge rimarranno successivamente di attualità.

In effetti, la proposta di legge Brodolini risale alla precedente legislatura. Occorre per altro tener conto del vantaggio recato al legislatore dall'aver potuto fruire dei risultati e delle conclusioni presentati alla Camera nel dicembre 1957 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori in Italia, a proposito della quale conviene mantenersi lontani sia da una supervalutazione, da una impostazione encomiastica, sia da facili sottovalutazioni. Convengo con l'onorevole Rapelli che non bisogna farne un mito a cui ricorrere ad ogni piè sospinto. È però giusto — ed è atto di fiducia nello stesso onorevole Rapelli che della Commissione ha fatto parte — riconoscere che la Commissione, almeno da un punto di vista conoscitivo, ha svolto una funzione primaria.

Il disegno di legge governativo e la proposta di legge Storti si riallacciano, come giustamente ricorda la relazione degli onorevoli Breganze e Zanibelli, agli indirizzi di riforma del contratto a termine proposti dalla Commissione parlamentare. Appaiono proprio per questo più analitici, soprattutto nella specificazione delle ipotesi ammesse rispetto alla posizione del termine contenuta nella meno recente proposta di legge Brodolini.

Il vantaggio di aver tenuto conto dell'ambiente nel quale la legge dovrà operare risulta più evidente ove si pensi che sull'articolo 2097 del codice civile si è venuta formando una giurisprudenza progressivamente più rigorosa, il cui svolgimento non va turbato se non presupponendo una disincantata osservazione della realtà. A tal proposito voglio far mia, per accoglierla, la proposta dell'onorevole Vittorino Colombo che gli organi del Ministero provvedano ad aggiornare i dati dell'inchiesta parlamentare o meglio ancora a seguire e controllare il fenomeno dei contratti a termine con ritmo costante.

La nuova disciplina del contratto a termine nasce (voglio tentare di inquadrare il

problema in una prospettiva vasta) da due esigenze che non sono contrastanti ma complementari.

La prima esigenza, la più importante, risponde al bisogno di ridurre l'alea della insicurezza dei lavoratori nell'impiego. Trattiamo ora di un gruppo determinato, anche se proporzionalmente cospicuo, di lavoratori, ma la tendenza è uniforme. I lavoratori aspirano ad ottenere sicurezza nell'impiego. La seconda esigenza è di rafforzare, all'interno dell'azienda, nella vita dell'impresa, la personalità degli stessi lavoratori, attenuando lo stato di inferiorità su cui non di rado si trovano rispetto alla controparte imprenditoriale.

La prima esigenza va vista in un vasto processo che investe settori più ampi dei lavoratori a tempo determinato e che geograficamente riguarda aree di qui e di là della cortina di ferro. Chi ha letto la relazione di quest'anno, del dottor Morse, direttore generale del *B.I.T.*, ricorda che questo aspetto è stato analizzato con acume. La relazione Morse afferma che il rapporto di lavoro tende a trasformarsi ben oltre il carattere di semplice contratto fondato solo su diritti e obblighi reciproci. È una evoluzione — troviamo scritto — che si manifesta con carattere accentuato attraverso l'attuazione recente di progetti relativi alla cessazione di rapporti di lavoro che in particolare prolungano il periodo di preavviso, restringono i motivi di licenziamento, subordinano lo stesso alla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, migliorano i sistemi di riparazione dei torti causati ai lavoratori, prescrivono il versamento di indennità di licenziamento e di sospensione. Questo processo riguarda il mondo occidentale, e non soltanto il nostro paese. È frutto di deformazione psicologica il credere che la richiesta di stabilità del posto sia effetto della disoccupazione italiana, quasi come se la tendenza connessa con il grave stato dell'occupazione mancata spingesse il lavoratore alla morbosa conservazione del posto. La verità è altra: anche in paesi dove la mobilità professionale e territoriale è frequente, vi è una spinta sensibile alla conservazione del posto. Le statistiche dimostrano che nei paesi dove teoricamente si verifica la massima mobilità territoriale, l'aspirazione al salario garantito per un periodo, alla permanenza in una stessa azienda, è incontrovertibile. Non senza significato il tema dei licenziamenti è stato posto all'ordine del giorno della prossima assemblea, che avrà luogo nel 1962, della Organizzazione internazionale del lavoro.

È stato allo scopo inviato dalle organizzazioni e dai governi un questionario — a quest'ora dovrebbe essere giunta risposta (il termine è scaduto il 30 settembre 1961) — che pone i problemi scottanti connessi con la conservazione del posto di lavoro. Ecco le domande più pertinenti: devono essere consultati, in caso di licenziamento individuale, i rappresentanti dei sindacati? Il licenziamento deve fondarsi su un motivo valido, legato all'interesse dell'impresa? Sono motivi validi l'incompetenza del lavoratore, la incapacità fisico-mentale, la negligenza, la violazione del regolamento di azienda od altri attentati alla disciplina del lavoro? Gli accertamenti sulla validità dei motivi devono essere compiuti soltanto dal datore di lavoro, o non piuttosto da un organo imparziale, da un tribunale, da una commissione arbitrale o da altra giuria del genere? Quali consultazioni devono tempestivamente avvenire per prevenire la riduzione del personale, per scaglionarla nel tempo, per attenuare il più possibile gli effetti, per indicare i lavoratori che dovranno essere licenziati e per scegliere i lavoratori destinati a rimanere? Ecco un campionario della complessa problematica che si agita nel desiderio di assicurare al lavoratore stabilità nell'impiego!

Il lavoratore ha un interesse legittimo alla stabilità dell'azienda. Questo interesse viene adeguatamente protetto nei limiti in cui non vi sia contrasto con inoppugnabili situazioni oggettive connesse con l'interesse generale della vita aziendale, e purché non vi sia colpa grave del lavoratore.

Questa concezione è in polemica con molte teorie in passato in voga, ad esempio con quella di chi considera l'azienda alla stregua di un patrimonio privato dell'imprenditore, che sarebbe munito di poteri pressoché quirirari, o di chi attribuisce all'imprenditore, e soltanto a lui, unilateralmente, il potere di giurisdizione sulle esigenze dell'impresa.

L'interesse alla stabilità del lavoratore trova limiti obiettivi nel ben inteso interesse dell'economia nazionale, in primo luogo dei consumatori, e nell'interesse dell'economia aziendale. L'accertamento di questi fattori non può essere frutto di un giudizio unilaterale, inaccettabile senza qualche forma di consultazione e di contraddittorio.

Questa esigenza, anche se in Italia non si è sempre sviluppata attraverso formule legislative, ha condotto ad una serie di accordi interconfederali e ad una prassi, più o meno rispettata, ma sostanzialmente accettata dalle parti, per quanto riguarda i licenziamenti per

riduzione di personale, i licenziamenti per motivi individuali disciplinari o per motivi individuali non disciplinari ed i licenziamenti dei membri di commissione interna.

Si tratta, come potete notare, di una evoluzione verso la stabilità dell'impiego, condizionata solo dal riconoscimento dell'esigenza obiettiva di interessi collettivi che superano il singolo interesse del lavoratore. Essa si è sviluppata attraverso procedimenti di conciliazione e di arbitrato, che non sono nati nel Parlamento, ma fuori di esso.

Non abbiamo alcun motivo per lamentarci se i sindacati giungano a positive conclusioni fuori del Parlamento. Se non vi sono leggi, ma si è instaurata una prassi che trae origine da accordi sindacali, il paese cammina in una buona direzione.

Mi piace portare in Parlamento alcune cifre indicative, che risultano, naturalmente, dalla testimonianza di una sola delle parti — il Ministero non effettua registrazioni dirette — perché può essere interessante conoscere la consistenza numerica di taluni fatti. I licenziamenti per riduzione di personale (per contratti, s'intende, a tempo indeterminato) sono andati diminuendo negli ultimi anni. Nel primo semestre del 1955 i licenziamenti richiesti furono 12.901; oscillarono tra le 9 mila e le 12 mila unità nei semestri successivi fino al 1958, per scendere, dal secondo semestre del 1959 fino al primo semestre 1961, ad una media di 3-4 mila unità. Nel primo semestre del 1961 abbiamo registrato 4.220 unità licenziate per riduzione di personale. Il dato testimonia lo sviluppo dell'economia del paese, e rivela quanto minori siano stati i casi di licenziamento per riduzione di personale. Dei 4.220 licenziamenti richiesti, 1.015 sono stati concordati, 2.357 sono stati attuati unilateralmente, e 848 non sono stati attuati.

I licenziamenti per motivi individuali — è opportuno fornire un'idea completa del fenomeno — sono limitati. Il numero delle procedure esaurite è oscillato tra le 500 e le 600 unità per semestre dal 1955 in avanti. Nel primo semestre del 1961 le procedure di licenziamenti per motivi individuali non disciplinari sono state appena 614. Di queste, sono giunte ad essere esaminate in sede nazionale di conciliazione soltanto 155, e in sede di arbitrato appena 20 (8 licenziamenti giustificati e 20 ingiustificati)!

I licenziamenti per motivi individuali disciplinari in tutto il paese, per il primo semestre 1961 sono stati 210. Ne sono giunti all'arbitrato appena 13 (di cui 11 considerati licenziamenti giustificati).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Infine, i licenziamenti di membri delle commissioni interne sono passati, da un massimo di 73 unità per il primo semestre del 1955, ad un minimo di 21 unità per il primo semestre del 1960 e del 1961. Di queste vertenze, soltanto tre sono giunte in sede di collegio e due sono arrivate in sede di arbitrato.

Le cifre meritano diffusione. Esse provano come il fenomeno dei licenziamenti è ingigantito da una visione polemica. Bisogna però riconoscere che questa è la situazione attuale, dal momento che vigono gli accordi. Le leggi non si commisurano dal numero delle persone punite. Le leggi esplicano tanto più la loro funzione quanto minori sono le evasioni: rimangono strumenti utilizzati per ottenere adesione a norme di carattere generale. Una legge con poche evasioni è una legge più efficace.

Ora, proprio la tendenza alla stabilità dell'impiego, la tendenza del lavoratore a richiedere il contratto a tempo indeterminato, in cui non sia controparte indifesa nei confronti del datore di lavoro, ha forse spinto una aliquota di imprenditori (che non dobbiamo considerare vistosa anche se è importante al punto che ce ne occupiamo, ad utilizzare il contratto a tempo determinato per eludere gli accordi interconfederali sui licenziamenti, per evadere dalle norme dei contratti a tempo indeterminato.

Per questo, gli inconvenienti rilevati dalla Commissione di inchiesta parlamentare sono emersi con maggiore intensità.

Quanto la Commissione ha precisato con lucide fotografie è stato qui richiamato dalle parole, ad esempio, dell'onorevole Lizzadri.

Non bisogna tuttavia generalizzare. La Commissione parlamentare d'inchiesta ha osservato che situazioni patologiche facevano spicco soprattutto nelle zone centro-meridionali. Sono situazioni le quali si vanno gradualmente modificando, a mano a mano che il processo di industrializzazione tocca l'Italia meridionale: a mano a mano che l'Italia meridionale si eleva al livello di altre regioni del nord d'Italia. Nondimeno è bene che sia messo il dito sulla piaga e sia compiuta una azione decisa del Parlamento per migliorare la disciplina del contratto a tempo determinato, eliminando le larghe possibilità di evasione dalle regole del contratto di lavoro comune.

L'onorevole Rapelli ha acutamente posto un interrogativo: se per il lavoratore sia più utile il contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato. Non è questione astratta o giuridica. È questione storica, in relazione

con tutte le altre condizioni di vita del lavoratore.

La Commissione parlamentare d'inchiesta ha osservato che, a suo avviso, il contratto a tempo determinato di durata non inferiore ai tre anni sarebbe un contratto favorevole al lavoratore e, come tale, degno di essere conservato. Questo suggerimento della Commissione non è stato tenuto presente. Non so perché: tuttavia convengo che un contratto a lungo termine può essere preferibile, per il lavoratore, ad un contratto a tempo indeterminato che apra la strada al licenziamento.

Dobbiamo essere onesti. Regole drastiche per il contratto a tempo determinato possono far abbandonare tale sistema, ma non assicurare egualmente la stabilità dell'impiego.

LIZZADRI. È fuori della realtà, perché neppure un contratto a sei o ad otto anni è esistito.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ella ha fatto parte della Commissione d'inchiesta. Le leggerò quanto è scritto a pagina 11 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta e che non risulta abbia avuto il dissenso suo. Esplicitamente è detto: « La Commissione ritiene che la disciplina legislativa in materia, premesso che il contratto è normalmente a tempo indeterminato, dovrebbe consentire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato... a) quando il termine sia convenuto per una durata non inferiore a tre anni ». Dunque l'ipotesi è considerata realistica.

Ma riprendiamo il filo del nostro discorso. Stavo dicendo che nella società moderna vi è la tendenza al salario garantito per un periodo delimitato. Un contratto a tempo determinato con idonee garanzie, che vadano di là del periodo breve, potrebbe essere più gradito del contratto a tempo indeterminato. La realtà italiana dimostra in concreto che il contratto a tempo determinato viene più spesso utilizzato per brevi periodi. Non siamo nell'ipotesi cui la Commissione parlamentare faceva cenno.

È un tema che non mancherà di essere riproposto in avvenire in quanto non esiste una posizione assoluta di predominio e di preferenza per il contratto a tempo determinato sul contratto a tempo indeterminato o viceversa, ma una situazione concreta che storicamente può essere giudicata alla stregua della funzione giuridica assolta dai due contratti. Le evasioni alla legislazione socialmente più avanzata si manifestano dove vi è maggiore debolezza di struttura giuridica.

Accettando, in linea di massima, l'impostazione Rapelli, riconfermo che, nell'attuale momento storico italiano, l'istituto dove le evasioni si manifestano con maggiore intensità è appunto il contratto a tempo determinato, in quanto contratto di breve periodo che serve — almeno per una aliquota di contraenti — allo scopo di elusione e di evasione da leggi più onerose per l'imprenditore.

Voglio ringraziare i colleghi relatori e tutti i componenti del comitato ristretto per il senso di responsabilità con cui hanno affrontato la difficile problematica. Mettere in luce (mi perdoni il collega Bfeganze) non tanto il senso di equilibrio dell'onorevole Breganze, che, essendo giurista ed avendo agito da componente-relatore per conto della Commissione giustizia, era bene atteso (e non può essere elogiato di più per il fatto che è stato pari all'attesa), quanto quello del collega Zanibelli, il quale, pur essendo sindacalista e relatore per conto della Commissione lavoro, ha compreso che forzare i tempi e trascurare eccessivamente la sistematica di carattere giuridico poteva segnare inizialmente una formale vittoria, dal suo punto di vista, ma poi, a lungo andare, si sarebbe trasformato in una genuina sconfitta.

ZANIBELLI, *Relatore*. Non vorrei interpretare le sue parole nel senso che ella considera i sindacalisti normalmente squilibrati.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Credo che i sindacalisti non amino tanto il diritto consolidato quanto la creazione di un nuovo diritto. Eppure bisogna collegare il diritto vigente con quello che ancora deve venire e ricercare l'equilibrio fra vecchio e nuovo nell'ambito di un generale sistema.

Naturalmente, anche se buono, il lavoro compiuto ha lasciato qualche ombra, qualche dubbio. Perplexità nascono dalle sanzioni penali. Come ministro del lavoro, non approvo che in ogni legge del lavoro compaiano sanzioni penali. E credo, così, di difendere il mondo del lavoro. L'eccesso, anzi l'abuso di sanzioni penali svuota l'applicazione delle leggi del lavoro. Le sanzioni penali vanno riservate ai casi gravi: laddove sono indispensabili. Alle sanzioni penali sostituiamo altri tipi di sanzioni, anche a carattere civile. Non è sufficiente minacciare sanzioni penali per ottenere l'applicazione della norma.

Il Governo, perciò, si rimetterà alla Commissione e all'Assemblea per quanto riguarda l'introduzione in genere delle sanzioni penali, non intendendo giungere a prendere posizione contraria su tutto l'articolo, ma, in rappre-

sentanza anche del ministro della giustizia, dichiaro sin d'ora che, se si accetterà quanto meno l'emendamento Andreucci, relativamente alla eliminazione delle sanzioni penali per la mancata consegna dell'atto scritto da parte del datore di lavoro al lavoratore, si farà opera saggia.

Più miti sono le sanzioni, più il magistrato può applicarle senza preoccupazioni di coscienza, più i lavoratori ne trarranno giovamento. Siamo nella patria di Beccaria e sappiamo che le sanzioni eccessive finiscono col non essere applicabili, a differenza di quelle predisposte con giusta moderazione.

L'onorevole Rapelli ha riproposto una istanza di grande validità quale è la partecipazione dei lavoratori, attraverso le commissioni interne, alle consultazioni per le assunzioni e per i licenziamenti dei lavoratori. Vorrei pregare l'onorevole Rapelli di ritirare l'emendamento, in quanto è connesso ad una questione che bisognerà ben decidere prima del 3 gennaio 1962, data di scadenza della legge di delega per la legislazione dei minimi con valore *erga omnes*, cioè il riconoscimento delle commissioni interne. Non posso impegnare il Consiglio dei ministri; posso confermare che personalmente sono favorevole al riconoscimento. Poiché la decisione spetta al Governo nel suo complesso, non potrei accogliere l'inserimento di una norma la quale verrebbe a pregiudicare una decisione che non spetta singolarmente al ministro del lavoro. Al di là del riconoscimento delle commissioni interne, al di là delle esigenze di un disegno di legge eventuale sulla materia delle commissioni interne, ritengo che i lavoratori non si possano difendere solo con la burocrazia, con le sanzioni penali e con le sentenze dei tribunali. Sono necessari organi di rappresentanza diretta dei lavoratori che consentano loro di esprimersi e di autotutelarsi anche a livello delle imprese.

Di varie altre questioni prospettate nella discussione parleremo in sede di emendamenti agli articoli.

Giova ribadire che con la legge non abbiamo innovato nei principi. Nella nostra legislazione, la priorità del contratto a tempo indeterminato rispetto al contratto a termine era sancita dal codice. Abbiamo perfezionato (nell'atto di sostituirlo) l'articolo 2097, eliminando l'alternatività fra la specialità del rapporto e l'atto scritto, che costituiva uno degli elementi che permetteva di sfuggire allo spirito delle norme. Abbiamo introdotto, in luogo di un principio generale, una casistica che potrà presentare qualche difficoltà di ap-

plicazione, ma che si è resa opportuna a causa delle notevoli evasioni riscontrate.

Tutte le volte che si esce dall'indeterminatezza e si entra nella casistica possono riscontrarsi errori per difetto e per eccesso. Può ben darsi quindi che, oltre le quattro ipotesi, si trovi che sarebbe stato opportuno introdurne altre, oppure che le quattro ipotesi si rivelino eccessive. Lo dirà la pratica. Nessuna legge è perfetta. Tuttavia, allo stato, sembra che le ipotesi configurate per il contratto a termine esauriscano tutta la possibile gamma (almeno sulla base dell'esperienza diretta) di contratti a termine, equi e corretti.

In un articolo tecnico comparso su un quotidiano, è stata rilevata una presunta contraddizione del disegno di legge. Se le quattro ipotesi di contratto a termine sono così rigidamente delineate, perché si proibisce il rinnovo? Il rinnovo forse trasforma la natura del rapporto di lavoro?

La risposta è pronta. Non sembra possibile ammettere che il ciclo di stagionalità possa ricominciare riassumendosi dopo appena un mese (o quindici giorni) il lavoratore, né che uno stesso lavoratore possa — con una breve interruzione — sostituire altri lavoratori assenti più di due volte, né, ancora, che, per lavori straordinari ed occasionali, ma intervallati debolmente, si possa, pressoché senza interruzione, utilizzare la stessa manodopera privandola di propri diritti, né che, infine, le fasi specializzate si succedano senza soluzione pratica di continuità solo per eludere la legge. In tutti i casi, un rinnovo entro il mese (o entro quindici giorni per i contratti a termine inferiore al semestre) maschera normalmente un contratto a tempo indeterminato privo di garanzie.

Questa parentesi mi permette di tornare alla seconda esigenza da cui il disegno di legge è ispirato: dare maggiore difesa al lavoratore nei confronti della controparte.

Spesso il contratto a tempo determinato nasconde il desiderio di una piccola parte di datori di lavoro di sottrarsi, nei confronti dei lavoratori, a precisi obblighi, economici, finanziari e sociali.

Il contratto a termine ha rappresentato per alcuni datori di lavoro un comodo usbergo per trattare sul piano sindacale da una posizione di ricatto e per attuare discriminazioni. Per eliminare gli inconvenienti, la legge in discussione vuole dare forza ai lavoratori e liberarli dal « timore reverenziale » nei confronti del « padrone » — così bisogna chiamarlo nel caso in esame — in modo che diventino validi interlocutori.

Il mondo del lavoro italiano attende maggiore giustizia sul piano economico, salariale e previdenziale; ma chiede anzitutto dignità. Sbaglia chi pensa che i problemi del lavoro italiano siano soltanto di ordine economico! Vi è necessità di riconoscimento dei lavoratori, delle loro rappresentanze, delle loro organizzazioni. Non basta offrire graziosamente ed unilateralmente più alti salari di fatto perché l'economia è florida. Occorre riconoscere la funzione e la dignità dei lavoratori, singoli ed associati.

Valga questo disegno di legge a far comprendere queste verità agli italiani. Tutti si rendono conto che il progresso si realizza sul piano della libertà e della dignità dei cittadini delle fabbriche. Se a questo scopo porterà anche parziale concorso la presente legge, il Parlamento potrà essere pago dell'opera sua, nella consapevolezza di aver dato vita ad uno strumento positivo non soltanto per tecnica giuridica ma anche per contenuto politico-sociale. (*Vivi applausi al centro*).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo delle Commissioni?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Copia dell'atto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dieci giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al 2° comma, lettera a), sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferioli, Palazzolo e Trombetta hanno proposto alla lettera a) di sostituire le parole: « dal carattere stagionale della medesima », con le parole: « derivante dalla stagionalità o dalla saltuarietà della medesima »; alla lettera c) di sopprimere le parole: « aventi carattere straordinario od occasionale »; ed alla lettera d) di sopprimere le parole: « per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate ».

Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questi emendamenti.

Gli onorevoli Quintieri e Nucci hanno proposto di aggiungere al secondo comma, lettera c), in fine, le parole: « Tale carattere non è richiesto nella produzione di film ed in genere di spettacoli teatrali e radiotelevisivi ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

Gli onorevoli Azimonti, Galli e Fortunato Bianchi hanno proposto di aggiungere al secondo comma, dopo la lettera d), la seguente: « e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli ».

Poiché non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgere questo emendamento.

L'onorevole Andreucci ha proposto di sostituire il secondo periodo del terzo comma con il seguente:

« È altresì priva di effetto se copia dell'atto non viene consegnata dal datore di lavoro al lavoratore all'inizio del rapporto di lavoro ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANDREUCCI. L'emendamento tende ad evitare un'interpretazione, che ritengo equivoca, del terzo comma dell'articolo 1. Secondo il testo delle Commissioni, « l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto », copia del quale « deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore ». Non è detto, però, che debba trattarsi necessariamente di un contratto, e in effetti la giurisprudenza formata sull'interpretazione dell'articolo 2097 ha considerato atto scritto qualunque atto, proveniente anche da una delle parti, e perciò dallo stesso datore di lavoro. Il datore di lavoro, anche dopo la conclusione del rapporto, potrebbe dunque costituirsi l'atto scritto redigendo una lettera o comunque un qualsiasi documento — non sottoscritto, però, dal lavoratore — dal quale risulti l'apposizione di un certo termine al rapporto di lavoro.

Il mio emendamento mira a rimuovere questo possibile inconveniente, facendo sì che si consideri « atto scritto » soltanto quello consegnato al lavoratore all'inizio del rapporto, e da questi sottoscritto. La mancanza di questo adempimento trasformerebbe automaticamente il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato:

BREGANZE, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE, Relatore. Anche per le conseguenze che l'emendamento Andreucci può avere sull'articolo 7, propongo che la seconda parte di questo comma terzo, che comincia con le parole « copia dell'atto scritto », formi un comma autonomo, cioè il comma quarto. Se ritendiamo conservare l'attuale dizione dell'articolo 7, non possiamo fare riferimento che alla seconda parte di detto comma; e, quindi, è opportuno che questo costituisca una parte autonoma.

Vorrei inoltre suggerire di rettificare l'articolo 1, all'attuale comma quarto, nel senso di sopprimere le parole « puramente occasionale ». E questo non perché non sia convinto che nella fattispecie si tratti sempre di un rapporto a carattere occasionale; ma perché menzionarlo a questo punto, mentre già il concetto risulta ripetuto in commi precedenti, può ingenerare confusione per ipotesi diverse.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, ella propone questi emendamenti a nome della Commissione?

BREGANZE, Relatore. Il primo emendamento è puramente formale. Il secondo tende

ad evitare che possano sorgere equivoci. Comunque, ritengo che la Commissione concordi con questo mio punto di vista. Se vi fosse qualche dubbio, non insisterei sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

ZANIBELLI, Relatore. Sul primo emendamento presentato dal collega Ferioli, che ripete integralmente il testo del disegno di legge n. 1893, esprimo il parere contrario della Commissione. Le ragioni che hanno formato oggetto di una diversa stesura di questo comma sono sostanzialmente ragioni di chiarezza. Se, anziché ricercare la speciale natura dell'attività lavorativa nel concetto di stagionalità o di saltuarietà, la identifichiamo nel carattere stagionale della medesima, noi consentiamo una interpretazione complessivamente più lata e più conforme a quella che è stata la corretta applicazione dello stesso articolo 2097 del codice civile.

La stessa considerazione posso fare in ordine al secondo emendamento, con il quale si propone di sopprimere alla lettera c) le parole «aventi carattere straordinario od occasionale». Anche questo punto del testo del Governo è stato modificato d'accordo con i presentatori delle proposte di legge. Ritengo quindi che l'emendamento non possa essere accettato.

Quanto all'emendamento Quintieri, che pure propone una diversa stesura della stessa lettera c), ugualmente esprimo parere contrario.

Sono anche contrario alla diversa stesura della lettera d) proposta dal terzo emendamento Ferioli. Le modifiche riguardano particolarmente i cantieri navali. Anche se è vero che la lettera a) dell'articolo 1 del disegno di legge non può avere, come ho detto prima, una interpretazione tale per cui valga per uno, e non per un altro settore dell'attività produttiva, fin dalla sua origine questa lettera era stata configurata per la tutela delle maestranze addette ai cantieri navali. Le lavorazioni «a fasi successive» sono una condizione sulla quale la Commissione ha avuto modo di esprimersi con tale proprietà, che non mi è possibile aderire a quanto proposto dal collega Ferioli.

L'emendamento Azimonti pone il problema del personale artistico e tecnico addetto alla produzione di spettacoli. Anzitutto è opportuno sottolineare che la dizione «produzione di spettacoli» è tale da non destare dubbi interpretativi. La natura giuridica

del rapporto del personale addetto è invece controversa, perché queste prestazioni da alcuni vengono intese come prestazioni professionali, mentre da altri vengono interpretate come veri e propri rapporti di lavoro. La magistratura pare che si orienti, seppure gradualmente, a stabilire che si tratti di rapporti di lavoro.

Indubbiamente, non possiamo non tenere conto del fatto che nel caso del personale artistico e tecnico, la durata del contratto (in rapporto a quello che è il tempo necessario per la produzione, sia cinematografica, sia teatrale, sia delle trasmissioni) rappresenta una condizione invocata dalle due parti contemporaneamente. Questo non dovrebbe creare difficoltà, né determinare sortite dal campo di applicazione qui chiaramente determinato.

Per queste ragioni, ritengo che si possa accettare l'emendamento proposto dal collega Azimonti. Questi nel suo intervento aveva messo in evidenza che poteva essere chiamato in causa anche personale non propriamente artistico o tecnico, come quello della cosiddetta manovalanza generica che viene frequentemente ingaggiata per spettacoli di breve durata. Ora, nella ipotesi, noi riteniamo che tutto il personale non propriamente tecnico od artistico (che tuttavia è sempre regolato dalla stessa disciplina per la quale non si fa obbligo all'impresa di versare i contributi per la disoccupazione, ed è ingaggiato insieme con quello artistico e tecnico) possa essere contemplato senza apposita menzione nella lettera c) che contempla il caso in cui l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo ed aventi carattere straordinario. Evidentemente, non straordinario rispetto alla normale produzione — perché in questo caso non vi sarebbe straordinarietà — bensì alla brevità della durata del servizio e alla eccezionalità della prestazione che si prevede al momento dell'ingaggio. Con questa interpretazione, sono d'avviso che si possa approvare l'emendamento Azimonti.

Quanto all'emendamento Andreucci, debbo dire che quando in Commissione abbiamo esaminato il provvedimento, questo emendamento non era stato proposto: quindi non conosco con precisione il parere dei colleghi componenti la Commissione.

Ritengo che quando nella legge è stabilito che è necessaria la scrittura, e che l'apposizione del termine è priva di effetti se non risulti da atto scritto, ne deriva conseguentemente, se non l'obbligo, nella pratica il fatto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

che tanto il datore di lavoro quanto il lavoratore conoscano e diano atto dell'esistenza di questo contratto scritto.

Non dimentichiamo che, ponendo il problema della consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore, possiamo determinare una casistica varia: quando deve essere consegnato? Immediatamente all'atto della costituzione del rapporto? Prima dell'interruzione del contratto di lavoro? Prima del termine?

Ritengo che praticamente arriveremmo a complicare la situazione. La regola, perciò, dovrebbe limitarsi a fissare il principio fondamentale, che il termine deve risultare dall'atto scritto. Spero che dopo questi chiarimenti il collega Andreucci ritirerà il suo emendamento, altrimenti mi dovrei dichiarare contrario.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per quanto riguarda gli emendamenti Ferioli e l'emendamento Quintieri, il Governo concorda con il relatore.

Il Governo è pure d'accordo con il relatore sull'accettazione dell'emendamento Azimonti. Tuttavia, quanto alla tesi del relatore a proposito del personale non tecnico e non artistico, il Governo non può accogliere una interpretazione di massima come la sua. In questo momento si discute solo dell'emendamento riguardante il personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli. L'amministrazione non si ritiene legata ad una valutazione che potrebbe essere un tantino indulgente.

Circa l'emendamento Andreucci, avrei bisogno di chiedere un'informazione all'onorevole presentatore. Non capisco che cosa avverrebbe se, per esempio, l'atto venisse consegnato dal datore di lavoro non all'inizio del periodo di attività lavorativa, ma successivamente. E mi spiego. Questo emendamento vuole obbligare il datore di lavoro ad adempiere l'obbligo di consegnare la copia dell'atto scritto (obbligo previsto nell'articolo in discussione senza predeterminazione del tempo del suo adempimento) prima che abbia inizio la prestazione d'opera, oppure vuole stabilire le modalità e l'efficacia della consegna? Vorrei una precisazione.

ANDREUCCI. Il mio emendamento mira a stabilire se la mancata consegna della copia dell'atto scritto sia tale da privare o meno di effetto l'apposizione del termine. In altre parole, si vuole stabilire se il fatto di non aver consegnato l'atto scritto, nel quale sia

stato apposto un termine, trasformi l'atto da contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

SULLO, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Se così fosse, si tratterebbe di un miglioramento della legge a vantaggio dei lavoratori. Vorrei allora sapere dal relatore se egli conferma il suo parere negativo.

In altri termini, se accettassimo l'emendamento la copia dell'atto dovrebbe essere consegnata prima dell'inizio del rapporto di lavoro; mentre il testo al nostro esame tace su questo punto, sicché il documento potrebbe anche essere consegnato nel corso, e perfino dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Nell'emendamento è sancita specificamente l'inefficacia dell'apposizione del termine qualora l'atto non sia consegnato.

Mi rimetto all'Assemblea, se il relatore conferma il suo parere contrario. Mi auguro tuttavia che egli, dopo i chiarimenti dell'onorevole Andreucci, riesamini il suo avviso.

ZANIBELLI, Relatore. Non è che il relatore sia testardo per natura, ma qui valuta le cose nella logica del lavoro già fatto.

Possiamo inserire una serie di piccoli emendamenti che apparentemente modificano il testo, ma possiamo giungere così a quelle complicazioni che abbiamo voluto evitare.

La sostanza dell'emendamento Andreucci non risiede nell'obbligo di consegnare il contratto all'inizio, o meno, del contratto di lavoro a termine; sta nella sanzione, nel senso che dichiara privo di effetto il contratto nel suo complesso anche se non viene consegnata la copia dell'atto scritto, e non — come dice il testo della Commissione — soltanto nel caso in cui l'atto scritto non esista.

Sul punto che debba essere privo di effetto un contratto quando non vi sia un atto scritto, vi è unanime consenso, ed io sono qui a confermarlo. Ma che poi si arrivi ad annullare un atto solo perché il contratto scritto non viene consegnato, e per giunta all'inizio del rapporto di lavoro, mi sembra una sottigliezza veramente eccessiva.

CACCIATORE. Sono d'accordo. Non vale la pena di modificare il testo delle Commissioni riunite.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Trombetta, mantiene i tre emendamenti Ferioli, di cui ella è cofirmataria, e che non sono stati accettati dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA. Sì, signor Presidente. Questi emendamenti hanno lo scopo di dare alla legge una fisionomia più elastica ed

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

estensiva agli effetti di una sua più precisa e sicura interpretazione. È stato citato qui il settore dei cantieri navali, per il quale non sembra sufficiente, ai fini della esatta interpretazione di questa legge, il criterio della stagionalità, in quanto non si tratta di lavoratori che intervengano stagionalmente, ma che intervengono appunto saltuariamente. Nei loro riguardi è difficile fissare il rapporto di lavoro, se non in quanto la nave giunga in porto in avaria ed entri nei bacini per le necessarie riparazioni: è in quel momento che l'impresa accende il suo rapporto di lavoro, e si tratta di un rapporto che trova la sua natura particolare in questa saltuarietà. Altrettanto dicasi per quanto riguarda l'emendamento alla lettera *d*), per il quale un po' impropriamente il relatore ha parlato di una analogia con i cantieri di riparazioni navali, mentre l'emendamento interessa soprattutto i cantieri edili, nei quali si richiede appunto, senza lo specifico ricorso a specializzazioni, un impiego successivo e temporaneo per completare determinati lavori. Proprio per tali motivi insisto per la votazione di questi emendamenti.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Il colore politico dei firmatari di questi emendamenti caratterizza senza possibilità di equivoco il fine degli emendamenti stessi. Abbiamo discusso per due anni e più in Commissione, ed ultimamente per due intere sedute in aula, al fine di far intendere che bisognava compiere uno sforzo, attraverso la collaborazione di tutti, per arrivare alla formulazione di norme che fossero chiare e precise.

Ad esempio, quanto alla stagionalità abbiamo riconosciuto, pur lamentando l'insufficienza dell'attuale regolamentazione, che era opportuno richiamarsi ad un regolamento allo scopo di evitare che si potesse eludere la norma. Ora, è evidente che qui, attraverso un emendamento che sembra di ben lieve portata, si vuole mantenere l'indeterminatezza: perché vi rendete perfettamente conto che mentre vi è già un regolamento, ed uno ulteriore sarà emanato per stabilire la stagionalità, la saltuarietà implica una valutazione assolutamente soggettiva. Noi non possiamo dunque, proprio per tutto quello che abbiamo detto a proposito di questa legge e di questo comma in particolare, accettare il primo emendamento Ferioli che svuota praticamente la legge del

suo contenuto e toglie ad essa tutto il suo mordente.

Siamo anche contrari all'altro emendamento Ferioli, alla lettera *c*), con il quale si chiede la soppressione delle parole « aventi carattere straordinario od occasionale », giacché noi vogliamo proprio stabilire che il contratto a termine è consentito per lavori occasionali o straordinari, mentre non è consentito per quelli che non sono occasionali o straordinari. Su questo punto la Commissione si è pronunciata all'unanimità; e teniamo a ribadire che, ove dovesse essere approvato un emendamento di questo genere — mi pare per altro che lo schieramento dei gruppi in aula renda ciò impossibile — tanto varrebbe non fare una legge come quella che abbiamo auspicato.

BETTOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Riteniamo che anche il terzo emendamento Ferioli sia stato presentato dai colleghi liberali per svuotare completamente la legge. La Commissione ha già fatto uno sforzo notevole per quelle lavorazioni, soprattutto cantieristiche, che prevedono la collaborazione di centinaia di imprese per la costruzione di un piroscampo; ma arrivare al punto di sopprimere le parole « per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate », vorrebbe dire, nel caso dei cantieri navali, ampliare l'uso indiscriminato dei rapporti di lavoro con contratto a termine.

Questo concetto lo abbiamo respinto nella legge sugli appalti di mano d'opera e lo respingiamo in questa legge per analogia. Per questa ragione invitiamo la Camera a votare contro il terzo emendamento Ferioli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento Ferioli, inteso a sostituire le parole « dal carattere stagionale della medesima », con le altre: « derivante dalla stagionalità o dalla saltuarietà della medesima ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Ferioli, diretto a sopprimere, alla lettera *c*), le parole « aventi carattere straordinario od occasionale ».

(Non è approvato).

Poiché gli onorevoli Quintieri e Nucci non sono presenti, si intende che abbiano ritirato il loro emendamento.

Pongo in votazione il terzo emendamento Ferioli inteso a sopprimere le parole: « per

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

specializzazioni, da quelle normalmente impiegate ».

(*Non è approvato*).

Onorevole Azimonti, mantiene il suo emendamento ?

AZIMONTI. Sì, signor Presidente.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Il gruppo comunista voterà a favore di questo emendamento, sottolineando l'interpretazione data dal relatore. Infatti, a mio giudizio, si potrebbe persino fare a meno dell'emendamento in quanto sarebbe sufficiente una corretta interpretazione dell'alinea *d*), come ha detto appunto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Azimonti, diretto ad aggiungere, al secondo comma, dopo la lettera *d*), la seguente: « *e*) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli ».

(*È approvato*).

Onorevole Andreucci, insiste per la votazione del suo emendamento, dopo le dichiarazioni del relatore ?

ANDREUCCI. Il relatore ha dichiarato che non è contrario in sostanza all'emendamento.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Confesso che non ho capito esattamente: perciò vorrei conoscere il parere del relatore su due interrogativi precisi.

Vi è un primo problema. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. Respingendo l'emendamento dell'onorevole Andreucci si lascerebbe credere che la mancata consegna dell'atto non influenzi invece la validità dell'apposizione del termine. Quando si respinge un emendamento, il quale precisa che la mancata consegna dell'atto scritto trasforma il contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, logicamente si approva il principio che l'atto scritto si deve consegnare, ma che la mancata consegna non porta assolutamente a conseguenze di inefficacia.

Il secondo problema è il seguente. Mentre l'onorevole Andreucci propone che la consegna dell'atto si faccia prima dell'inizio del rapporto di lavoro, nel caso di repulsa dell'emendamento Andreucci la consegna potrà avvenire anche dopo.

Avevo già manifestato le mie perplessità, pur ritenendo di poter esprimere un avviso di neutralità su questo emendamento per non dissentire dal relatore. Ora però vorrei conoscere con sicurezza che cosa significa respingere l'emendamento Andreucci.

ZANIBELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Relatore*. L'articolo reca: « L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto »; e inoltre: « Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore ». Noi, cioè, abbiamo accettato il principio che l'atto deve essere scritto e deve essere consegnato al lavoratore. Poi abbiamo stabilito che l'apposizione del termine è priva di effetto se l'atto scritto viene a mancare; ma non abbiamo stabilito che l'apposizione del termine sia altresì priva di effetto se l'atto non viene consegnato. In altre parole, mentre invalidiamo la fissazione del termine ove non vi sia contratto scritto, non la invalidiamo quando l'atto scritto non fosse consegnato al lavoratore, pur avendone previsto l'obbligo. Si potrebbe osservare che abbiamo stabilito un obbligo sprovvisto di sanzione. Però, a rigore, la sanzione in questo caso sarebbe l'annullamento di un intero contratto quando all'inizio del rapporto di lavoro l'atto scritto non fosse consegnato al lavoratore, e questo è apparso eccessivo. Ora, nell'ipotesi dovremmo arrivare alla prova della consegna, dovremmo stabilire se la consegna si deve fare all'inizio o durante il rapporto di lavoro. Ma evidentemente si tratta di un perfezionamento formale rispetto alla sostanza della disciplina che abbiamo fissato. Pertanto riteniamo che con tale interpretazione e con queste precisazioni, stabilito che rimane l'obbligo della consegna del contratto al lavoratore, noi abbiamo chiarito la materia senza arrivare a troppe precisazioni e ad eccessive e controproducenti sanzioni.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei chiedere al relatore quale significato abbia affermare l'esistenza di un obbligo da parte del datore di lavoro, di consegnare la copia dell'atto scritto al lavoratore, se poi non è precisato quando tale consegna debba avvenire, e se non è prevista alcuna sanzione.

Facciamo il caso di un datore di lavoro che esibisca copia del contratto solo nel momento in cui si discute la causa: ciò sa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

rebbe perfettamente legale, dato che la legge non prevede quando deve essere effettuata la consegna dell'atto. Se vogliamo assicurare al lavoratore una vera tutela, dobbiamo prescrivere che la consegna del contratto debba avvenire in un ben determinato momento.

Sentita dunque l'opinione del relatore, il Governo si dichiara favorevole all'emendamento Andreucci.

BETTOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. A nostro avviso, l'emendamento Andreucci all'articolo 1 è collegato all'altro emendamento Andreucci all'articolo 7. In effetti, se la Camera approvasse l'emendamento Andreucci all'articolo 1, dovrebbe poi modificare la formulazione dell'emendamento Andreucci all'articolo 7, in quanto secondo il proponente, diventa logico che, se l'atto scritto non venisse consegnato al momento in cui si accende il rapporto di lavoro, il contratto diventerebbe a tempo indeterminato e sarebbe regolato dalle apposite norme. Diverrebbe necessario quindi eliminare la sanzione prevista nel testo della Commissione all'articolo 7.

Onorevoli colleghi, il testo previsto dalla Commissione afferma che l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto; inoltre, su proposta dell'onorevole Breganze, copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore, pena un'ammenda da 5 mila a 100 mila lire. Il datore di lavoro, se vuole evitare che il rapporto si trasformi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, deve consegnare al lavoratore l'atto scritto prima della cessazione del rapporto stesso, per non incorrere nella sanzione pecuniaria di cui alla proposta della Commissione.

Ecco perché, nonostante tutte le obiezioni e le perplessità che sono sorte, e che a nostro avviso non hanno ragione di esistere, riteniamo che sia da respingere l'emendamento Andreucci, anche se apparentemente la formulazione proposta dal collega sembra migliore e più precisa rispetto alla dizione del testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Andreucci, mantiene il suo emendamento?

ANDREUCCI. Poiché quanto è stato detto chiarisce la legge ai fini interpretativi, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, insiste sulla sua proposta di scindere il terzo comma in due commi distinti, nonché sulla

proposta di sopprimere al quarto comma le parole: « puramente occasionale »?

BREGANZE, *Relatore*. Non insisto sulla seconda proposta; quanto alla prima, parimenti non insisto: di essa si potrà eventualmente tenere conto in sede di coordinamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'intero articolo 1 nel suo complesso, con l'emendamento Azimonti:

Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate.

È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di spettacoli.

L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.

Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore.

La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.

L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge. L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiori a sei mesi.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Si dia lettura dell'articolo 2.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente.

Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni della presente legge ».

PRESIDENTE. L'onorevole Andreucci ha proposto di sostituire, al secondo comma, il primo periodo con il seguente:

« Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato, o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ».

L'onorevole Andreucci ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANDREUCCI. Nell'ultima parte dell'articolo 2 vengono praticamente prospettate tre ipotesi per le quali il contratto si considera a tempo indeterminato. La prima ipotesi è che un contratto sia stato inizialmente fissato a tempo determinato, successivamente sia stato prorogato e sia continuato oltre la proroga. La seconda ipotesi è che un contratto sia stato iniziato a tempo determinato e, dopo breve tempo (quindici o trenta giorni), ripreso ancora a tempo determinato. La terza ipotesi è che, in elusione alle disposizioni della legge sui contratti a tempo determinato, vengano stipulati contratti a tempo determinato che tali non siano.

Propongo, con il mio emendamento, che, nel primo caso, essendovi un'obbligazione che praticamente viene rinnovata a tempo indeterminato, il decorso di quest'obbliga-

zione cominci dal momento in cui sia cessato il termine fissato inizialmente e si sia addivenuti al rinnovo: ciò in base al principio generale delle obbligazioni secondo cui il contratto tacitamente rinnovato assume la data dal tacito rinnovo. Anche qui, e solo in questo caso, viene considerato il termine per il contratto a tempo indeterminato dal momento in cui il contratto è stato rinnovato o è cessato il periodo di proroga ed il lavoro è continuato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

ZANIBELLI, *Relatore*. La Commissione non accetta l'emendamento. Nelle ipotesi configurate nell'articolo 2 abbiamo voluto stabilire che, quando per qualsiasi ragione vi sia una prosecuzione di un contratto a tempo determinato, la quale avvenga entro certi limiti di tempo, la decorrenza (l'anzianità, diciamo) viene a maturare dall'inizio del primo contratto, cioè dalla prima stipulazione. La proposta Andreucci (della quale pur apprezzo lo spirito e le motivazioni) è peggiorativa di un testo sul quale la Commissione si è trovata unanime e che mantengo.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Concordo con il relatore.

ANDREUCCI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della Commissione, di cui è già stata data lettura.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

L'onere della prova relativa alla obiettiva esistenza delle condizioni che giustificano sia l'apposizione di un termine al contratto di lavoro sia l'eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4, al quale non sono stati presentati emendamenti.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« È consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti amministrativi e tecnici, i quali possono, comunque, recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del Codice civile ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 5.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, in proporzione al periodo lavorativo prestato e nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro di categoria, dagli usi o secondo equità, nonché ogni altro diritto previsto dai contratti collettivi per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.

Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Maglietta, Bettoli, Brodolini e Raffaele Franco hanno proposto di sostituire il primo comma con il seguente:

« Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, le gratifiche e le mensilità aggiunte ed ogni altra condizione di miglior favore attribuita ai dipendenti dell'azienda od impresa a contratto a tempo indeterminato ».

L'onorevole Maglietta ha facoltà di svolgere questo emendamento.

MAGLIETTA. Signor Presidente, nel mio intervento avevo già fatto presente che non si trattava di una modifica sostanziale a questo articolo, in quanto l'emendamento risponde soltanto all'opportunità di trovare formulazioni più corrette e che eliminassero parole idonee ad ingenerare equivoci. Ora, poiché l'onorevole Vittorino Colombo ha presentato analogo emendamento, riterrei che si debba esaminare la possibilità di coordinarlo con il mio.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ferioli, Pallazolo e Trombetta hanno proposto, al primo comma, di sostituire le parole: « le ferie e la gratifica natalizia e la 13ª mensilità, in proporzione al periodo lavorativo prestato e nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro di categoria, dagli usi o secondo equità, nonché ogni altro diritto previsto », con le altre: « tutti i diritti previsti dai contratti collettivi per il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ».

L'onorevole Ferioli ha facoltà di svolgere questo emendamento.

FERIOLI. Abbiamo proposto l'emendamento perché abbiamo ritenuto superfluo elencare esplicitamente tutti i diritti del lavoratore, che possono essere invece contenuti in una formulazione generale. Si eviterebbero così equivoci interpretativi sulla natura contrattuale, e non di legge, che differenzia taluni di questi diritti.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sinesio, Pavan, Scalia, Vincenzo Marotta, Caiazza, Sabatini, Gagliardi, Giglia, Valiante e Sammartino hanno proposto di aggiungere, all'emendamento Maglietta, dopo le parole: « con contratto a tempo determinato », le parole: « anche se detto contratto sia stipulato a norma dell'articolo 325 del codice della navigazione ».

L'onorevole Sinesio ha facoltà di illustrare questo subemendamento.

SINESIO. Poiché il disegno di legge modifica la disciplina dei rapporti di lavoro correggendone le deviazioni, sarebbe assurdo non procedere ad una tale correzione anche per quanto riguarda le contrattazioni dei marittimi. Sarei grato alla Commissione e al ministro se da essi venisse un chiarimento al riguardo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Vittorino Colombo, Buttè, Gerbino, Isgrò, Gerardo Bianchi e Fortunato Bianchi hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « tredicesima mensilità », di aggiungere le parole: « e le altre condizioni di maggior favore in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato ».

L'onorevole Vittorino Colombo ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COLOMBO VITTORINO. L'emendamento vuole estendere ai lavoratori con contratto a tempo determinato tutti i diritti a contenuto economico di cui godono i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Comandini, Bettoli, Ivano Curti, Brodolini e Maglietta hanno proposto, al primo comma, dopo le parole: « la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità », di aggiungere le parole: « e le altre mensilità aggiuntive ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

COMANDINI. Il mio emendamento si riferisce soltanto alla quattordicesima mensilità ed alle altre mensilità aggiuntive. Se però verranno accettati gli emendamenti di portata più ampia degli onorevoli Vittorino Colombo e Maglietta, il mio emendamento è da intendersi senz'altro assorbito.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

ZANIBELLI, *Relatore*. La Commissione accetta i concetti espressi nell'emendamento Maglietta. Siamo d'accordo sull'opportunità di cautelarci nei confronti di una probabile evoluzione contrattuale; il collega Maglietta prevede, come d'altra parte è facile intuire, che alla tredicesima mensilità possano aggiungersi la quattordicesima, la quindicesima, le gratifiche di bilancio e così via, istituti del resto già previsti da taluni contratti di lavoro. Si tratta quindi di fare in modo che tali benefici siano estesi ai lavoratori con contratto a termine.

Se la Commissione concorda sulla sostanza dell'emendamento Maglietta, ritiene tuttavia che l'analogo emendamento Vittorino Colombo sia tecnicamente più rispondente agli scopi che si vuol raggiungere. Questo emendamento, infatti, intende fare riferimento non solo alle norme contrattuali vigenti nei singoli settori ma anche ad eventuali condizioni di favore in atto in determinate imprese; in altri termini, i lavoratori assunti temporaneamente godrebbero dello stesso trattamento previsto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato non soltanto per quanto definito dal contratto di categoria, provinciale o nazionale, ma anche per quanto stabilito da un'eventuale contrattazione aziendale.

Invito pertanto la Camera ad approvare l'emendamento Vittorino Colombo, comprensivo anche degli emendamenti Maglietta e Comandini, con la riserva del coordinamento, ad evitare che una stesura troppo affrettata, quale quella cui siamo ora costretti, ci faccia incorrere in qualche imperfezione di carattere tecnico.

Per quanto riguarda l'emendamento Ferioli, devo precisare che abbiamo voluto inserire espressamente nell'articolo 5 il riferimento alle ferie ed alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità per richiamare i più controversi istituti contrattuali. In linea di massima, lo spirito che informa l'emendamento Ferioli è implicitamente accolto dalla Commissione; ritengo, però, che il testo in discussione sia più completo e più chiaro e tale da rimuovere eventuali dubbi interpretativi. Infatti, poiché alla fine del primo comma dell'articolo 5 si fa riferimento all'estensione dei sopra menzionati istituti sempre che ciò « non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine », si potrebbe da taluno sostenere l'in-

compatibilità delle ferie e della tredicesima mensilità con il rapporto di lavoro a tempo determinato, ove questi non fossero esplicitamente citati.

Il testo elaborato dalle Commissioni giustizia e lavoro dovrebbe consentire di eliminare, dunque, in radice tali dubbi interpretativi.

Dopo questo chiarimento, mi auguro che l'onorevole Ferioli e gli altri presentatori dell'emendamento lo ritirino.

Quanto al subemendamento Sinesio, esso crea in me ed anche in altri colleghi della Commissione una certa perplessità, poiché una materia di tanta importanza e delicatezza quale è la disciplina del lavoro marittimo, regolata dal codice della navigazione, purtroppo non ci è stata presentata in tempo, così da poterne fare una valutazione sufficientemente approfondita.

In linea di massima, però, ritengo che, quando si è nel dubbio circa l'efficacia o meno di una proposta avanzata all'ultimo momento, la cosa migliore sia quella di non pregiudicare con dichiarazioni o prese di posizione quanto può formare oggetto di legittime rivendicazioni.

Praticamente non vedo come si possa oggi, senza un'opportuna elaborazione ed un approfondimento del problema, giungere ad introdurre modifiche in un rapporto speciale, disciplinato da un codice particolare, per una parte che può essere marginale o sostanziale. Non credo che noi siamo oggi in grado di potere esprimere un giudizio sulle conseguenze che ne deriverebbero, dal momento che il nostro esame si è unicamente riferito a quanto forma oggetto dell'articolo 2097 del codice civile e non di codici speciali.

Per questa ragione ritengo che l'onorevole Sinesio abbia fatto bene ad avanzare la sua proposta. Si tratta di un argomento sul quale il proponente, particolarmente specializzato, potrà avviare opportune iniziative legislative, che potranno formare oggetto di attento esame.

Vorrei, per queste considerazioni, chiedere all'onorevole Sinesio di non insistere sulla sua proposta.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei richiamare l'attenzione del relatore su una questione un po' delicata che si presenta per effetto dell'articolo 5.

In esso si afferma che al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tre-

dicesima mensilità, « nonché ogni altro diritto previsto dai contratti collettivi », nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro della categoria.

Consideriamo un'azienda che appartenga ad un imprenditore che non faccia parte di associazioni sindacali e che non abbia da rispettare un contratto recepito per legge. Come possiamo obbligare l'azienda a rispettare, per i contratti a tempo determinato, i contratti collettivi che non sono vincolanti per l'imprenditore a proposito del contratto a tempo indeterminato? Non vorrei che saltassero fuori questioni di natura costituzionale. Ci tengo a non predisporre leggi all'atto pratico inapplicabili.

Al contratto collettivo, oggi, non sono assoggettate le imprese le quali o non siano vincolate per effetto della legge n. 741 *erga omnes*, o non siano vincolate da norme di diritto privato.

Se usiamo invece la formula suggerita dall'onorevole Vittorino Colombo, la situazione diventa chiara. Si viene ad equiparare il trattamento dei lavoratori a termine al trattamento di fatto stabilito per i lavoratori a tempo indeterminato all'interno dell'azienda. Pertanto la formula Colombo è accettabile ed elimina ogni preoccupazione. Se viene citato, insomma, il contratto collettivo senza aggiungere « il contratto collettivo ai sensi della legge n. 741 », oppure « vigente nell'azienda per effetto della partecipazione ad un'associazione », si genera un equivoco perché per legge si obbliga l'azienda a rispettare il contratto collettivo per i lavoratori a termine, mentre essa può essere al di fuori del vincolo del contratto collettivo per i lavoratori a tempo indeterminato. E questo è assurdo.

Si può superare questo problema di delicata natura giuridica e costituzionale se si accetta la formula Vittorino Colombo, se cioè si postula una equiparazione non al contratto collettivo (che potrebbe anche non esservi), ma al trattamento fatto nell'azienda ai lavoratori vincolati da un contratto a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda il subemendamento Sinesio, concordo con il relatore.

RAPELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPELLI. Mi rendo pienamente conto, rileggendo il testo della Commissione, che vi è stata una grave omissione alla quale con gli emendamenti Maglietta e Vittorino Colombo si intende ovviare. In effetti, soprattutto nelle maggiori imprese, abbiamo

condizioni aziendali di sopraminimi, di premi di interessamento, di premi di collaborazione, di gratifiche, cioè tutto un insieme che completa la retribuzione del lavoratore a tempo indeterminato, quello che potremo in certo qual modo considerare, secondo l'interpretazione del ministro, assunto in pianta stabile. In quella celebre visita di cui abbiamo parlato in tre (gli onorevoli Vittorino Colombo, Lizzadri ed io) a Colferro, sentimmo che una delle lamentele fatte da un componente la commissione interna della parte dell'onorevole Lizzadri era questa: il lavoratore assunto a contratto a tempo determinato non osa solidarizzare con noi in caso di sciopero, anche quando questo è dovuto puramente a motivi economici, e non osa scioperare unicamente perché teme di non vedersi più rinnovato il contratto ed anche perché, non usufruendo di quelle maggiorazioni che spesse volte può ottenere il lavoratore in pianta stabile (soprattutto premi di carattere annuale, di collaborazione, di interessamento), ha un relativo interesse alla questione.

Perciò sarei favorevole all'emendamento Vittorino Colombo a condizione che si aggiungessero le parole: « soprattutto se i lavoratori a tempo determinato hanno scioperato per solidarietà con gli altri lavoratori ». Già ho detto ieri che questo è l'elemento vero della pratica antisindacale, se si intende — come l'intende la nostra Costituzione alla formulazione della quale ho collaborato — per arma sindacale un diritto legittimo, sia pure di *extrema ratio*, che i lavoratori hanno per ottenere condizioni migliori.

Pregherei il collega Vittorino Colombo di mantenere il suo emendamento e la Camera di accogliere il mio subemendamento, che, qualora non piacesse la formula, potrebbe anche concentrarsi nell'aggiunta delle parole: « anche se hanno svolto attività sindacale ». Ciò cementerebbe nell'azienda quella maggiore comunità che vogliamo sia cristiana (l'onorevole Zanibelli forse non vorrebbe che parlassi di queste cose), quella comunità di persone, che, in sostanza, vuole l'insegnamento che a noi dà la Chiesa per trasformare in senso cristiano le imprese, le aziende.

PRESIDENTE. Onorevole Rapelli, mi corre l'obbligo di ricordarle che il suo subemendamento, per essere presentato in questa sede, deve essere corredato del numero di firme previsto dall'articolo 86 del regolamento.

RAPELLI. Ella, signor Presidente, mi pone una grossa difficoltà sia pure in forza del regolamento: sarebbe, cioè, per me necessario ricorrere a solidarietà che mi potrebbero essere rimproverate, per cui io posso anche rinunciare al mio subemendamento, accontentandomi di illustrarne il significato.

È chiaro che il lavoratore a tempo determinato ha sempre dovuto accettare condizioni di inferiorità. I lavoratori hanno il pieno diritto di svolgere quelle che una legge, che è stata annunciata dal giornale *24 Ore*, chiama attività sindacali, legge che dovrebbe impedire eventuali rappresaglie. Ripeto: al fine di evitare ogni imbarazzo, mi limiterò a fare una dichiarazione, perché si tratta di un problema di chiarezza e per non sentirsi mortificati dinanzi a lezioni che si intende dare su questa questione. Infatti, voi tendete con questa legge a raggiungere una parificazione assoluta di tutti i lavoratori nelle aziende. Non esistono nelle aziende due qualità di lavoratori: tutti devono godere la pienezza dei loro diritti. È evidente che il mio subemendamento avrebbe ancor più chiarito il concetto dell'esercizio della pienezza di diritti da parte dei lavoratori. Se, poi, non si ritiene di voler accettare questa interpretazione, vuol dire che vi provvederanno coloro che eventualmente ci seguiranno su questi banchi.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Maglietta, insiste sul suo emendamento, i cui concetti informativi sono stati accettati dalla Commissione, la quale, per altro, ha affermato di preferire la formulazione di cui all'emendamento Vittorino Colombo?

MAGLIETTA. Mi trovo in questo momento di fronte al rilievo del collega onorevole Zanibelli, secondo il quale approvando l'emendamento Vittorino Colombo si vengono a soddisfare anche le esigenze prospettate nel mio emendamento ed in quello Comandini.

Non ho alcuna difficoltà ad aderire alla proposta Zanibelli. Vorrei soltanto rilevare che l'emendamento dell'onorevole Vittorino Colombo lascia in piedi l'espressione: «sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine», cioè le ultime parole del primo comma dell'articolo 5. Io sono preoccupato in proposito, perché il collega Zanibelli a pagina 14 della sua relazione, proprio a proposito dell'articolo 5, scrive esattamente: «Non si è potuto mantenere una disciplina del tutto rigida, senza consentire la previsione che alcuni istituti contrattuali non si adattino obiettivamente alla natura dei contratti a termine». Ora.

questo è inaccettabile, in quanto si afferma che non è possibile che vi siano istituti contrattuali, cioè principi contenuti nei contratti di lavoro, che non debbano essere applicati anche ai contratti a termine. Quando noi ci siamo richiamati a questa espressione infelice — dobbiamo dirlo — intendevamo riferirci a qualcosa che risultasse vantaggiosa e strettamente legata alla continuità di lavoro, e l'unico caso sollevato fu quello della casa. Cioè se un lavoratore viene assunto per tre mesi in sostituzione di un altro assente, il quale aveva diritto all'abitazione, certamente non si può far traslocare quest'ultimo per far posto al primo.

Prego perciò il collega Zanibelli di voler cortesemente precisare il suo pensiero in modo da lasciarci tranquilli sulla interpretazione che sarà data su questo punto.

ZANIBELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Relatore*. I chiarimenti richiesti dal collega Maglietta hanno una ragion d'essere. Infatti, nelle ultime parole del primo comma si dice: «sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Nell'illustrazione di questo articolo fatta nella relazione è stata usata una terminologia che al collega Maglietta lascia qualche dubbio e qualche incertezza. Noi abbiamo voluto inserire questa cautela perché, in linea di massima, estendiamo a questi contratti tutte le norme ed ogni istituto dei contratti collettivi. Nasce qui la questione impostata dal ministro circa il possibile riferimento ai contratti collettivi. Ora, noi abbiamo voluto cautelarci perché non abbiamo la visione esatta dei confini di questa dichiarazione e potremmo veramente trovarci a confondere istituti contrattuali. Ne ha citato ad esempio uno l'onorevole Maglietta. Se un lavoratore viene assunto per tre o quattro mesi in sostituzione di un altro assente, il quale aveva diritto all'abitazione, è fuori di dubbio che non possiamo far traslocare il primo per dare l'identico beneficio a chi viene assunto con contratto a tempo determinato. Questo della casa è l'esempio più chiaro che precisa come debbano esservi delle incompatibilità obiettive.

Ricordo che in Commissione, quando si formulò il primo emendamento: «sempre che non sia incompatibile con la natura del contratto a termine», proprio l'onorevole Comandini propose di aggiungere il termine «obiettivamente» prima della parola «incompatibili». È fuori di dubbio che l'inter-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

pretazione di questa formula da parte della magistratura potrà essere ampia e forse controversa, ma mi auguro che essa non contrasti con lo spirito con il quale abbiamo formulato questo testo. La ricerca delle condizioni obiettivamente incompatibili dovrà essere oggetto di un giudizio.

In questo senso aderisco alle indicazioni espresse dal collega Maglietta, confermando per il resto l'utilità che si abbia ad utilizzare la formula del collega Vittorino Colombo che dovrà essere con opportuna opera di coordinamento inserita nell'articolo 5.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Su questa questione è bene chiarire ancora le posizioni, anche perché rimangano agli atti ai fini dell'interpretazione.

Devo riconoscere che la formula « sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine » si presta a critiche. Vediamo che cosa vogliamo stabilire. Il contratto a tempo indeterminato prevede nella formulazione del codice alcuni istituti caratteristici, tra i quali il preavviso e l'indennità di preavviso. Ora, mi pare che si voglia, e giustamente, escludere soltanto questi istituti, che il codice ritiene legati al contratto a tempo indeterminato.

Abbiamo fatto un sola eccezione, sostanziale e non formale, per l'indennità di anzianità. L'articolo 2120 afferma che anche l'indennità di anzianità è legata al contratto a tempo indeterminato. All'indennità di anzianità abbiamo tuttavia cambiato nome per il contratto a termine. Teniamo presenti l'articolo 2118 (recesso del contratto e preavviso), l'articolo 2119 (recesso per giusta causa) e l'articolo 2120 (indennità di anzianità). L'incompatibilità è per istituti che trovano esplicazione nei contratti collettivi, ma che sono connessi esclusivamente con il contratto a tempo indeterminato e non riguardano il contratto a tempo determinato.

Si può anche lasciare la formula, purché sia chiaro che cosa essa significa. Ogni altro diritto, che non sia espressamente escluso dal codice purché collegato solo con il contratto a tempo indeterminato, è ammissibile.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta, credo di poter ritenere che ella aderisca all'emendamento Vittorino Colombo, rinunciando al suo.

MAGLIETTA. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Trombetta, mantiene l'emendamento Ferioli, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TROMBETTA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Sinesio, mantiene il suo subemendamento, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SINESIO. No, signor Presidente. Mi rendo perfettamente conto delle difficoltà di cui ha parlato l'onorevole Zanibelli, ma penso che il ministro debba al più presto esaminare la possibilità di presentare, di concerto con il ministro della marina mercantile, un disegno di legge che disciplini la posizione dei lavoratori vincolati da contratti di lavoro marittimi.

PRESIDENTE. Onorevole Vittorino Colombo, mantiene il suo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo?

COLOMBO VITTORINO. Lo mantengo. Però mi pare che questo emendamento obblighi a procedere alla soppressione delle parole « nella misura determinata dai contratti collettivi di lavoro di categoria, dagli usi o secondo equità », perché le condizioni di maggior favore possono essere previste non solo dai contratti collettivi ma anche da norme integrative o aziendali.

BETTOLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Vittorino Colombo. Questo mi obbliga però anche a dire perché non possiamo essere d'accordo sull'aggiunta che intendeva proporre il collega Rapelli, anche se formalmente la proposta non è stata presentata, perché il collega ha diritto di conoscere quale è il nostro pensiero sul problema da lui sollevato.

Con la materia dell'articolo 5 è logico che noi andiamo a toccare problemi molto delicati: problemi che riguardano il diritto del lavoratore all'interno dell'azienda e problemi che riguardano i rapporti tra le diverse qualifiche dei lavoratori nell'azienda con la direzione aziendale; nonché il problema dei rapporti sindacali all'interno dell'azienda.

Esistono ragioni per essere preoccupati per la situazione all'interno delle aziende in tutto il mondo del lavoro. Ma vi sono anche ragioni di opportunità che debbono ispirarci; e, secondo noi, non è giusto [in questa sede porre il problema, che è molto grave.

Abbiamo un altro problema che dobbiamo affrontare al più presto, ed è quello del riconoscimento con obbligatorietà *erga omnes* dell'accordo interconfederale sulle commissioni

interne: ma tale questione fuoriesce chiaramente dell'attuale sede e non può risolversi in via incidentale bensì attraverso uno specifico provvedimento.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. I termini del problema sono estremamente chiari. Se si fosse trattato di discutere la questione del diritto di sciopero, della tutela del lavoratore il quale partecipa allo sciopero, del rispetto dei diritti dei lavoratori nelle aziende, noi avremmo dovuto fare un discorso molto, ma molto lungo. La limitatezza del provvedimento che stiamo esaminando purtroppo pone dei confini alla discussione generale ed alla stessa della legge.

Non vorrei che, attraverso una impostazione estemporanea, un problema di così vasta portata, qual è quello del rispetto degli articoli 39 e 40 della Costituzione, fosse minimizzato o, attraverso un voto improvvisato, non avesse quella importanza che il Parlamento deve attribuirgli.

Però, onorevole Presidente, mi consenta di raccogliere l'appello contenuto nell'invocazione del collega Rapelli, che ha voluto, se ho capito bene, richiamare l'attenzione del Parlamento e del paese su una permanente e pervicace violazione dei diritti dei lavoratori in troppe aziende italiane.

Voglio augurarmi che il richiamo che viene fatto votando questa legge, che cerca di porre un freno all'arbitrio padronale nelle aziende, voglia significare anche monito di tutta la democrazia italiana al padronato italiano, perché il cittadino lavoratore si senta cittadino democratico e responsabile nel luogo di lavoro e nel momento in cui adempie la grande funzione di produrre col suo lavoro la ricchezza nazionale.

Onorevole Presidente, quel richiamo deve significare anche che il Parlamento si impegna moralmente di fronte alla classe lavoratrice italiana ad una serie di provvedimenti, come quelli che sono giacenti davanti alla Commissione sulla giusta causa, sul rispetto del diritto di sciopero, sulle garanzie che devono esser date in materia di licenziamento, in modo che il lavoratore possa beneficiare come cittadino della libertà anche nell'azienda italiana. Se questo era lo spirito che il collega Rapelli poneva nella sua invocazione, noi aderiamo con entusiasmo e con slancio, e con la forza possente delle nostre organizzazioni democratiche e della nostra lotta.

RAPELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAPELLI. Ho chiesto la parola solo per confermare che il collega Maglietta ha esattamente interpretato lo spirito delle mie proposte. Io non sono di quei sindacalisti che sono diventati giuristi: sono rimasto della vecchia scuola. Il problema va oltre l'ambito formale di un regolamento, è un problema che si trascina da anni; esso va sotto il nome di libertà sindacale ed è questione assai grossa: perché libertà sindacale va intesa come libertà di associazione, libertà di azione, libertà di scelta o non scelta di un sindacato. Evidentemente, è anche un problema che nel nostro paese ha avuto vicissitudini legate ad una posizione ambientale ed anche ad una determinata posizione politica.

Ringrazio i colleghi, i quali, se non altro per stima alla mia persona, hanno appoggiato la mia proposta. Io non intendo violare alcuna disciplina, perché evidentemente mi rendo conto che vi può ancora essere una sede, anche dopo quella legislativa: si è ancora in tempo, per quanto di tempo se ne sia già perso troppo relativamente all'attuazione della nostra Costituzione. Certo non è garanzia di attuazione sapere che nello stesso Consiglio dei ministri vi sono persone che si oppongono alla realizzazione di dettati costituzionali. Meglio sarebbe che costoro affrontassero la strada del rinnovamento, della modifica della Costituzione, anziché continuare con questo sistema: si giura fedeltà alla Costituzione e poi si fa di tutto per impedire l'attuazione di precisi dettati costituzionali.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei che venisse meglio chiarita la questione. Desidero ripetere qui le preoccupazioni del Governo, che è nettamente contrario all'inserimento dell'obbligo relativo ai contratti collettivi di lavoro, perché ci porremmo in una posizione falsa e probabilmente incostituzionale. Affermare che le aziende devono rispettare contratti collettivi per i lavoratori a tempo determinato, quando potrebbero non essere tenute al rispetto di un contratto collettivo per i lavoratori a tempo indeterminato, è una stortura giuridica.

A noi interessa che nell'azienda non vi siano discriminazioni tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato. Purché si affermi che il trattamento

economico deve essere identico, non importa la fonte in base a cui il trattamento dei lavoratori a tempo determinato nasce. Importa che il trattamento sia identico. Non ci si deve quindi riferire ad una fonte « contratto collettivo », che potrebbe non essere una fonte vincolante per l'azienda.

Per questo il Governo accetta l'emendamento Vittorino Colombo che mira a stabilire che non vi può essere un trattamento discriminante.

BREGANZE, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BREGANZE, *Relatore*. L'onorevole ministro ha espresso preoccupazioni degne di ogni rispetto, affermando che preferirebbe non vi fossero le parole « contratti collettivi » nell'articolo 5 del testo delle Commissioni. Per altro queste parole « contratti collettivi » ricorrono due volte nel testo: il ministro vorrebbe che fossero abolite entrambe le volte o solo la prima volta? Questo chiedo per evitare dubbi che creerebbero serie difficoltà in sede di applicazione della norma.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sarei favorevole ad un articolo che suonasse così:

« Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, in proporzione al periodo lavorativo prestato, nonché » (qui si inserisce l'emendamento Vittorino Colombo) « ogni altra condizione di maggior favore in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato », soggiungendo ancora: « sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine ». Abbiamo già illustrato tale dizione.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Come vede, signor Presidente, il parto di questo articolo è abbastanza laborioso, ma vorrei, pur aderendo a malincuore al testo proposto dal ministro, che non restasse acquisita agli atti della Camera un'affermazione che, a mio avviso, modestissimamente, è inesatta.

Noi abbiamo delle leggi, anche precedenti alla *erga omnes*, nelle quali è scritto esplicitamente che non si può ottenere un appalto dallo Stato se non inserendo obbligatoriamente nel contratto una clausola che vincoli l'appaltatore al rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Un tale obbligo è, per esempio, previsto pure dalla legge per i finanziamenti della Cassa per il mezzogiorno.

Se la mia memoria non falla, la legge degli appalti che abbiamo già approvato, e che è un po' gemella prematura di questa sui contratti a termine, fa, essa pure, riferimento ai contratti collettivi di lavoro, così come la proposta governativa sulla quale abbiamo lavorato per il provvedimento in esame.

Ora non vorrei che, ad un bel momento, questa interpretazione che il ministro suggerisce dell'articolo 5, sia pure per un eccesso di sensibilità e di cautela, pregiudicasse istituti ormai acquisiti alla legislazione ed alla dottrina giuridica del nostro paese.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La differenza rispetto alle ipotesi avanzate dall'onorevole Maglietta è questa: che nei casi da lui citati si trattava di determinate condizioni che si imponevano ad aziende perché i lavoratori potessero ottenere alcuni benefici, che comunque riguardavano sia i lavoratori a tempo indeterminato, sia quelli a tempo determinato. Attraverso, invece, la formula della Commissione, si obbligherebbe al rispetto dei contratti collettivi per i lavoratori a tempo determinato una azienda che, poniamo, non ha l'obbligo di rispettare i contratti collettivi per i lavoratori a tempo indeterminato. E questo mi pare, sinceramente, assurdo, a parte ogni questione di costituzionalità.

Né la legge n. 741 è invocabile perché essa vuole stabilire solo i minimi. I contratti collettivi, oggi, anche nei settori in cui opera l'*erga omnes* superano i livelli minimi dell'*erga omnes*. Ad ogni modo, le mie dichiarazioni restano acquisite al resoconto stenografico. Voi, onorevoli colleghi, voterete poi come crederete.

COLOMBO VITTORINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO. Sono d'accordo con il testo del ministro, ma vorrei fare una piccola correzione. Pur comprendendo il pensiero del ministro, mi pare che la dizione migliore sarebbe:

« Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro trattamento (e qui propongo di sopprimere le parole: « di maggior favore ») in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo indeterminato ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Poi aggiungerei: «in proporzione al periodo lavorativo prestato e sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine».

Dicendo «ogni altro trattamento in atto nell'impresa», si comprendono anche «quelle di maggiore favore».

BETTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. Signor Presidente, poiché abbiamo altra volta discusso sul valore giuridico del termine «impresa» e per evitare interpretazioni interessate, vorrei pregare i colleghi della Commissione di indicare specificatamente «azienda o impresa».

PRESIDENTE. Onorevole Breganze, è d'accordo?

BREGANZE, *Relatore*. No, signor Presidente.

ZANIBELLI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, *Relatore*. Signor Presidente, la discussione su questo articolo, per il quale si continua a proporre nuove formulazioni, sta diventando assai poco chiara, anche perché gli emendamenti si accavallano. Proporrei, quindi, di accantonare questo articolo per dar modo ai presentatori dei nuovi testi o degli emendamenti di tentare di formulare un testo concordato.

PRESIDENTE. Sta bene. Si dia lettura dell'articolo 6.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

«Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e salariati fissi comunque denominati, regolati dalla legge 15 agosto 1949, n. 533, e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Palazzolo e Trombetta hanno proposto di aggiungere, in fine, le parole: «nonché quelli relativi all'attività delle riparazioni navali».

L'onorevole Palazzolo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

PALAZZOLO. Signor Presidente questo emendamento ha il merito di essere il solo all'articolo 6 e di essere composto di sette parole. Ha poi un terzo merito: quello di tutelare gli interessi sia dei lavoratori sia degli industriali. Molti o tutti hanno parlato stasera soltanto degli interessi dei lavoratori, senza considerare che avvilire gli interessi degli industriali non significa affatto fare gli interessi dei lavoratori. Occorre invece cercare un equilibrio fra le due parti.

Se, quando arriva in un porto una nave avariata, un cantiere fosse costretto ad assumere nuovo personale a tempo indeterminato, è evidente che, con tutti gli oneri che un tale contratto comporta, il cantiere si limiterebbe fare le riparazioni con il vecchio personale. In tal modo, aumenterebbe il tempo necessario per eseguire le riparazioni, costringendo gli armatori a preferire i più solleciti cantieri spagnoli o i cantieri francesi. E, quindi, in definitiva, a rimetterci sarebbero i lavoratori e particolarmente quelli dei cantieri del Mezzogiorno, che si trovano sulla rotta delle navi che vanno da oriente ad occidente e viceversa e che, oltretutto, hanno poco lavoro. Se ad essi togliamo anche le riparazioni, li ridurremo addirittura alla fame. Senza contare che con le riparazioni lo Stato verrebbe ad incassare valuta pregiata che, nonostante il miracolo economico, non è da disprezzare.

MAGLIETTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGLIETTA. Se l'onorevole Palazzolo insisterà sul suo emendamento, io voterò contro. Se egli avesse consultato i precedenti che stanno alla base di questo provvedimento, non avrebbe presentato il suo emendamento.

La Commissione ha adottato all'unanimità il testo della Commissione parlamentare d'inchiesta per designare le attività cantieristiche e di riparazioni navali. Esse sono contenute nella lettera d) dell'articolo 1. Identica formulazione abbiamo usato anche per la legge sugli appalti. Le organizzazioni sindacali si rendono giustamente conto che qualche cosa non va. Comunque, il testo esatto della Commissione parlamentare d'inchiesta prevede proprio il caso di «lavorazioni a fase successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda». Poiché questa formulazione si riferisce proprio all'attività dei cantieri ed a quella delle riparazioni navali, credo che l'onorevole Palazzolo possa risparmiarci la fatica di votare contro il suo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere delle Commissioni sull'emendamento Palazzolo?

ZANIBELLI, *Relatore*. L'emendamento configura una situazione non disciplinata da leggi speciali e che non si trova regolata da particolari discipline per la specialità del rap-

porto. In altri termini, il caso degli addetti alle riparazioni navali non può assimilarsi a quello dei salariati fissi in agricoltura, che hanno una particolare disciplina giuridica.

D'altra parte la preoccupazione espressa dal collega Palazzolo ritengo possa essere dissipata da un attento esame della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 1, dove è espressamente contemplato, sia pure senza uno specifico riferimento ai dipendenti dei cantieri navali, il caso delle lavorazioni per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda. Tale dizione si adatta perfettamente agli addetti ai cantieri navali ed è stata formulata per l'esigenza prospettata dall'onorevole Palazzolo cui si è ritenuto di dare quella regolamentazione.

Prego pertanto l'onorevole Palazzolo di non insistere per la votazione del suo emendamento, per non pregiudicare con un voto contrario l'accoglimento della sua richiesta.

PRESIDENTE. Il Governo ?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Comprendo la preoccupazione dell'onorevole Palazzolo, ma la sua proposta relativa ai cantieri navali non può essere accettata perché la stessa esigenza si pone per altri settori produttivi e finiremmo di conseguenza con l'addentrarci in una casistica che svuoterebbe di contenuto la legge.

Non do assicurazioni di alcun genere. Se i cantieri navali rientrano tra le aziende previste dalla lettera *d*), per essi si provvederà. Non posso pronunziarmi preventivamente, in quanto occorrerà procedere ad un'analisi dei settori e delle situazioni.

L'approvazione dell'emendamento Palazzolo creerebbe problemi nei confronti di categorie che versano in analoghe condizioni. Per ragioni di equità, lo stesso criterio dovrebbe essere adottato per tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Palazzolo, mantiene il suo emendamento ?

• PALAZZOLO. Non insisto, signor Presidente. Invero la lettera *d*) dell'articolo 1 (il cui testo non mi era certamente ignoto) si presta ad interpretazioni contrastanti. Prendo comunque atto delle dichiarazioni del relatore e del ministro e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 5, testè accantonato.

Pongo in votazione il nuovo testo del primo comma, risultante dalla fusione degli emendamenti Vittorino Colombo, Ma-

glietta e Comandini e concordato tra Governo e Commissioni:

« Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità ed ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori regolamentati con contratto a tempo determinato, in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

« Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 7.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 1, terzo comma, e dall'articolo 5 della presente legge il datore di lavoro è punito con una ammenda da lire 1.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa ».

PRESIDENTE. L'onorevole Andreucci ha proposto di sostituire le parole: « Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 1, terzo comma, e dall'articolo 5 della presente legge », con le parole: « Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

ANDREUCCI. Non mi ritengo soddisfatto dei chiarimenti forniti da una parte della Commissione, poiché essi non appagano quell'esigenza di chiarezza della norma cui ho fatto riferimento.

Ritengo che, secondo il testo già approvato dell'articolo 1, la mancanza di comunicazione dell'atto scritto al lavoratore comporti l'impossibilità di far valere la clausola del contratto a tempo determinato; mentre altri ritengono il contrario.

Ora, nel caso in cui la mancata consegna della copia dell'atto scritto da parte del datore di lavoro entro il termine previsto sia causa di decadenza di quel tipo di contratto, e della sua trasformazione in contratto a tempo indeterminato, stante che nessun danno ne deriva al lavoratore e poiché nes-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

suna altra ragione di tutela pubblica o privata consiglia di comminare una pena, la pena è inutile.

Se invece si accoglie l'interpretazione data dal relatore, cioè che la mancata consegna della copia dell'atto non sia di per sé tale da trasformare un contratto a tempo determinato regolarmente costituito in un contratto a tempo indeterminato, siccome da quell'atto non deriva alcun effetto negativo al lavoratore e siccome, per quanto riguarda il datore di lavoro, sarebbe ben strana una norma che lo avvertisse che lo si punisce se non fa qualcosa che è nel suo interesse, ritengo tale norma ugualmente inutile.

Per queste ragioni alternative, perché alternativa è stata l'interpretazione data dalla Commissione alla norma dell'articolo 1, insisto per la votazione del mio emendamento.

BETTOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTOLI. A mio parere l'emendamento Andreucci all'articolo 7 non ha ragione di sussistere dopo che l'onorevole Andreucci ha ritirato il suo emendamento all'articolo 1.

Il testo della Commissione prevede la seguente procedura: in base alla legge sul collocamento il datore di lavoro fa la richiesta di nulla osta all'ufficio del lavoro, richiesta che può essere avanzata per un contratto a termine o per un contratto a tempo indeterminato. L'ufficio del lavoro rilascia il nulla osta al datore di lavoro per l'assunzione del lavoratore a tempo determinato (un mese, due mesi, un anno, ecc.). Ora, l'emendamento Andreucci che cosa si proporrebbe? Che l'atto scritto fosse depositato, magari insieme con la richiesta di nulla osta, all'ufficio del lavoro. Mi sembra questa una bardatura eccessiva.

In ogni caso il lavoratore sa che è assunto con contratto a termine in quanto esiste una dichiarazione pubblica. È l'ufficio incaricato della vigilanza che chiama il datore di lavoro e gli comunica l'obbligo di consegnare l'atto scritto al lavoratore. L'onorevole Andreucci chiede: quando tale atto deve essere consegnato? Secondo me esso deve essere consegnato durante il periodo lavorativo, perché il lavoratore deve conoscere ufficialmente qual è il suo trattamento, essendo stato egli assunto a termine.

Perciò è pacifico che il lavoratore è assunto con contratto a termine; è pacifico anche il termine entro il quale il datore di lavoro deve consegnare la copia del contratto. Se, spirato il termine, il datore di lavoro licenzia

il lavoratore dall'azienda senza avergli consegnato l'atto scritto, il lavoratore ricorre all'organizzazione sindacale, la quale chiede al datore di lavoro quale sia l'esatta natura giuridica del rapporto di lavoro in questione. Il datore di lavoro risponderà che trattasi di un lavoratore assunto con contratto a termine. Ebbene, poiché il datore di lavoro non ha consegnato al lavoratore l'atto scritto, egli viene multato in ogni caso, ed è obbligato a mantenere in essere il rapporto di lavoro come se si trattasse di un rapporto a tempo indeterminato.

Questa è la situazione. Se l'onorevole Andreucci insiste sul suo emendamento, questo sistema salta in aria, e allora bisognerebbe tornare alla formulazione dell'articolo 1 che è stata respinta dalla Camera, secondo la quale il datore di lavoro è obbligato, per legge, a riconoscere che in mancanza di consegna di quell'atto scritto nasce un contratto a tempo indeterminato, per cui l'ammenda può scomparire. Ma sopprimere in questa sede l'ammenda vuol dire lasciare il datore di lavoro arbitro di fare ciò che meglio vuole senza alcuna paura di sanzioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

BREGANZE, *Relatore*. Mi dispiace di non poter concordare con l'onorevole Andreucci. Francamente mi sembra che, stante l'avvenuta mancata approvazione del suo precedente emendamento, non sia agevole eliminare la sanzione penale, salva, evidentemente, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 1, la necessità di sostituire nell'articolo 7 le parole « terzo comma » con le parole « quarto comma ». È impossibile, infatti, non prevedere che la mancata stesura dell'atto comporti una sanzione penale. Certo, è il caso di rivedere globalmente il sistema delle sanzioni in tema di rapporti di lavoro, come giustamente rilevava anche l'onorevole Comandini. A mio avviso, proprio perché non esiste qui una sanzione civile, occorre mantenere la dizione prevista nell'articolo 7, salvo la modifica nell'indicazione dei commi dell'articolo 1 cui ho accennato all'inizio.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già dichiarato che il Governo non è favorevole alla introduzione di sanzioni penali per ogni obbligo nascente dalle leggi sul lavoro. Quando si stabiliscono sanzioni, occorre ci si trovi in presenza di infrazioni serie. Francamente non sento di condividere, nonostante il mio rispetto per lui, il giudizio del relatore, secondo cui si

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

può ravvisare un reato contravvenzionale nel comportamento del datore di lavoro che non consegna al lavoratore il contratto.

La mancata consegna, da parte del datore di lavoro e nei confronti del lavoratore, dell'atto di cui si discute, potrebbe portare, secondo una certa interpretazione, a trasformare il contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

E se ciò fosse esatto, noi puniremmo il datore di lavoro per una omissione che egli commetterebbe ai suoi stessi danni. Questa omissione non può essere considerata obiettivamente (secondo equità) come reato contravvenzionale. La mancata consegna della copia al lavoratore è comunque del tutto ininfluenza nei confronti dell'efficacia del contratto. In caso di controversia l'atto scritto verrà portato in giudizio e si vedrà in quella sede se si tratti di contratto a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Pertanto, accetto l'emendamento Andreucci.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Andreucci, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione ed accettato dal Governo?

ANDREUCCI. Sì, signor Presidente.

REPOSSI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REPOSSI. Concordo con l'emendamento Andreucci e, conseguentemente, sono pienamente d'accordo con quanto ha detto l'onorevole ministro. La legge che andiamo ad approvare vuol fissare i termini di un atto che noi riteniamo vada a favore dei prestatori d'opera a tempo determinato, ai quali si vuole assicurare lo stesso trattamento goduto nell'azienda dai lavoratori a tempo indeterminato. A queste disposizioni si è pervenuti perché la formulazione contenuta nel codice è sembrata inadeguata a proteggere il lavoratore e ad evitare gli abusi che si commettevano. La legge ora in causa che cosa dispone? Che si ammette il contratto a tempo determinato solo in casi prefissati e con il rispetto di certe formalità: il che vuol dire che se questi casi non esistono e se certe formalità non sono rispettate, l'assunzione si intende avvenuta a tempo indeterminato, con immediato vantaggio del lavoratore e svantaggio del datore di lavoro: al quale ultimo, pertanto, non si vede perché dovrebbe addossarsi anche una sanzione penale.

Quanto poi al rilievo che il secondo emendamento Andreucci (all'articolo 7) sarebbe in stretto collegamento con il primo (all'arti-

colo 1), osservo che quest'ultimo riguardava certi termini in relazione all'anzianità di servizio, alla carriera, ecc., mentre l'emendamento all'articolo 7 contempla una serie di adempimenti da compiersi da parte del datore di lavoro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Andreucci all'articolo 7, diretto a sostituire le parole: « Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 1, terzo comma, e dall'articolo 5 della presente legge », con le parole: « Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 5 della presente legge ».

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 7:

« Il datore di lavoro è punito con una ammenda da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni lavoratore cui si riferisce la inosservanza stessa ».

(È approvata).

Si dia lettura dell'articolo 8.

BIASUTTI, Segretario legge:

« La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita attraverso l'Ispettorato del lavoro ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

BIASUTTI, Segretario, legge:

« L'articolo 2097 del codice civile è abrogato ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Rapelli ha proposto il seguente articolo aggiuntivo 9-bis:

« Ogni volta che il datore di lavoro si propone di fare una nuova assunzione dovrà notificarla, in tempo utile, alla commissione interna e dovrà indicare se si tratta di contratto di lavoro a tempo determinato: quando si tratta di contratto di lavoro a tempo determinato quali ne sono le ragioni ed ottenerne l'assenso entro una settimana.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Quando manca la commissione interna sarà il delegato del personale a cui il datore di lavoro si dovrà rivolgere.

Sia i membri di commissione interna sia i delegati del personale possono farsi assistere dai sindacati o dai sindacalisti di loro fiducia in caso di mancato accordo con i datori di lavoro, nel qual caso la controversia sarà decisa dal direttore dell'ufficio provinciale o regionale del lavoro che giudicherà, inappellabilmente, sentite le parti ».

L'onorevole Rapelli ha facoltà di svolgerlo.

RAPELLI. Ho già illustrato nel mio intervento questo articolo aggiuntivo e l'onorevole ministro mi ha chiesto di ritirarlo per una sostanziale ragione. È quella stessa sostanziale ragione che è emersa anche dalle dichiarazioni dell'onorevole Maglietta in sede di esame dell'articolo 5.

Il ministro ritiene che non sia il caso di sollevare in questa sede il grosso problema che è indicato in un documento che non nomino per non offendere le... delicate suscettibilità dell'onorevole Zanibelli, che è di Cremona, la patria della mostarda, e per non trascinare nelle... salse un nome a me tanto caro. Ho già presentato un'interpellanza sulla questione delle commissioni interne.

Vi è però un grosso guaio che indico alla attenzione della Camera. Se non erro, abbiamo un Governo a termine. Infatti, dopo la decisione del partito repubblicano, questo Governo avrebbe come termine il 27 gennaio; questo è un termine sufficiente per eludere la questione delle commissioni interne, dato che la delega ad esse relativa scade alla fine dell'anno. Vorrei porre solo una domanda all'onorevole ministro: perché, dopo aver sentito il Presidente del Consiglio, al quale ho anche rivolto l'interpellanza di parecchi mesi fa, non crede di venire a rispondere? È un grosso problema: abbiamo un Governo a termine, che rischia di andare a termine senza darci una risposta sulla questione delle commissioni interne.

Non citerò più la parola del Papa, per non offendere l'onorevole Zanibelli.

Tuttavia ritiro questo articolo aggiuntivo, che involge una questione di principio non affrontabile in questa sede. Chiedo a lei, come Presidente dell'Assemblea, se non ritenga di intervenire presso il Governo affinché una interpellanza così importante, che implica in Italia anche il problema della libertà sindacale, come essa è intesa anche in seno al Ministero del lavoro, possa essere svolta al più presto. Non bisogna sopravvalutare l'ispet-

torato del lavoro, che sarà indubbiamente valido, ma non ha sempre forza sufficiente a far rispettare le leggi sul lavoro. Basti pensare alle disavventure cui sta andando incontro la legge sugli appalti di mano d'opera, basti vedere come negli stessi uffici governativi si violino anche le leggi (e mi riferisco ad una notte famosa in cui, come il ministro ricorda, per i corridoi del Ministero si aggirava un ragazzino, commesso di un bar, a portare delle bevande; io stesso in quella occasione invitai un carabiniere di servizio a far rispettare la legge almeno presso un ufficio governativo).

Ho interpellato il presidente del mio gruppo, che mi ha dato assicurazioni di far discutere in seno al gruppo stesso la questione. Per il momento mi limito a rinunciare al mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 10.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dei ministri competenti, di concerto con il Ministro per la riforma burocratica, saranno emanate le norme per adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a termine dalle Amministrazioni statali e dalle aziende autonome dello Stato alle disposizioni di cui alla presente legge ».

PRESIDENTE. Gli onorevoli Colombo Vittorino, Buttè, Gerbino, Isgrò, Bianchi Gerardo e Bianchi Fortunato hanno proposto di sostituire le parole: « Entro un anno dalla pubblicazione », con le parole: « Entro 180 giorni dalla pubblicazione ».

L'onorevole Vittorino Colombo ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COLOMBO VITTORINO. Rinuncio allo svolgimento, perché ritengo che la importanza ed il significato dell'emendamento siano abbastanza chiari.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento Colombo Vittorino?

ZANIBELLI, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10 integrato dall'emendamento Vittorino Colombo.

(È approvato).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Si dia lettura dell'articolo 11.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Ricordo che il titolo del provvedimento è quello del disegno di legge: « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ».

Dichiaro assorbite le proposte di legge Brodolini ed altri (132) e Storti ed altri (135).

Chiedo alla Camera che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà tra poco votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dei lavori pubblici, il disegno di legge:

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Votazione segreta di disegni di leggi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 » (2405).

Sarà votato per scrutinio segreto anche il disegno di legge n. 1893, oggi esaminato.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Accettazione ed esecuzione dell'accordo internazionale del grano 1959, adottato a Ginevra il 10 marzo 1959 » (Approvato dal Senato) (2405):

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	232
Voti contrari	87

(La Camera approva).

« Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » (1893):

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli	298
Voti contrari	21

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Ballesi
Agosta	Barbaccia
Aicardi	Barberi Salvatore
Aimi	Barbi Paolo
Alba	Bardini
Albarelo	Baroni
Albertini	Bartole
Aldisio	Basso
Alessandrini	Battistini Giulio
Amadei Giuseppe	Beccastrini Ezio
Amatucci	Belotti
Ambrosini	Béry
Amiconi	Bersani
Amodio	Bertè
Anderlini	Bertoldi
Andreucci	Béttoli
Angelini Ludovico	Biaggi Nullo
Angelino Paolo	Biagioni
Angelucci	Biancani
Antoniozzi	Bianchi Fortunato
Arenella	Bianchi Gerardo
Armani	Biasutti
Armato	Rigi
Avolio	Bima
Azimonti	Bisantis
Babbi	Bóidi
Baccelli	Bolla
Badaloni Maria	Bologna
Baldelli	Bontade Margherita
Baldi Carlo	Borellini Gina

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Borghese	Daniele	Gui	Paván
Borin	Dante	Guidi	Pedini
Bottonelli	D'Arezzo	Gullo	Pellegrino
Bovetti	De Capua	Gullotti	Pennacchini
Breganze	De' Cocci	Invernizzi	Perdonà
Brighenti	Degli Esposti	Iozzelli	Petrucchi
Brodolini	Del Bo	Isgrò	Pezzino
Brusasca	De Leonardis	Jacometti	Piccoli
Bufardeci	Delfino	Jervolino Maria	Pigni
Buffone	Del Vecchio Guelfi	Kuntze	Pintus
Busetto	Ada	La Penna	Pirastu
Buttè	De Maria	Larussa	Preziosi Costantino
Buzzelli Aldo	De Martino Carmine	Lattanzio	Pucci Anselmo
Cacciatore	De Meo	Leone Raffaele	Radi
Caiati	De Michieli Vitturi	Limoni	Raffaelli
Caiazza	De Pasquale	Lizzadri	Rapelli
Calasso	Diaz Laura	Lombardi Giovanni	Ravagnán
Calvaresi	Di Benedetto	Lucchesi	Re Giuseppina
Calvi	Di Luzio	Lucifredi	Reale Giuseppe
Canestrari	Di Nardo	Lupis	Reposi
Caponi	Di Piazza	Maglietta	Resta
Cappugi	Elkan	Magno Michele	Ricca
Caprara	Ermini	Magri	Ripamonti
Carcatera	Failla	Malagugini	Rivera
Carra	Faletra	Marconi	Roberti
Carrassi	Ferrara	Marenghi	Rocchetti
Casati	Ferrari Aggradi	Mariconda	Romanato
Cassiani	Ferrari Francesco	Marotta Vincenzo	Romano Bartolomeo
Castelli	Ferrari Giovanni	Martina Michele	Rossi Paolo Mario
Castellucci	Ferrarotti	Martino Edoardo	Russo Salvatore
Cavazzini	Foderaro	Mattarella Bernardo	Russo Spena Raf faello
Cavéri	Fogliazza	Mattarelli Gino	Russo Vincenzo
Ceravolo Domenico	Fornale	Mazza	Sabatini
Ceravolo Mario	Fracassi	Mazzoni	Salutari
Cerreti Alfonso	Franceschini	Mello Grand	Sammartino
Cervone	Franco Raffaele	Merlin Angelina	Sangalli
Chiatante	Franzo Renzo	Messinetti	Sannicolò
Cianca	Frunzio	Miccolis Maria	Santarelli Enzo
Cibotto	Fusaro	Miceli	Santarelli Ezio
Cinciari Rodano Ma- ria Lisa	Gagliardi	Migliori	Sartor
Cocco Maria	Galli	Minella Molinari An- giola	Savoldi
Colasanto	Gaspari	Misasi Riccardo	Scalia Vito
Colleoni	Gatto Eugenio	Misefari	Scarascia
Colombi Arturo Raf- faello	Gaudioso	Montanari Otello	Scarlato
Colombo Vittorino	Geffer Wondrich	Montanari Silvano	Scarongella
Comandini	Gerbino	Monte	Scarpa
Conci Elisabetta	Germani	Montini	Schiano
Conte	Gioia	Nanni Rino	Schiavon
Corona Achille	Giorgi	Nannuzzi	Sciolis
Corona Giacomo	Gitti	Napolitano Francesco	Sciorilli Borrelli
Cotellessa	Gonella Giuseppe	Napolitano Giorgio	Simonacci
Curti Aurelio	Gorreri Dante	Nicosia	Sinesio
Curti Ivano	Gotelli Angela	Nucci	Sodano
Dal Falco	Grasso Nicolosi Anna	Origlia	Soliano
D'Ambrosio	Grilli Antonio	Paolucci	Sorgi
Dami	Grilli Giovanni	Passoni	Speciale
	Guerrieri Emanuele	Patrini Narciso	Storchi Ferdinando
	Guerrieri Filippo		

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

Sullo	Valsecchi
Tantalo	Venegoni
Terragni	Vestri
Terranova	Vetrone
Titomanlio Vittoria	Viale
Togni Giulio Bruno	Vicentini
Tognoni	Vidali
Tóros	Villa
Tozzi Condivi	Vincelli
Trebbi	Volpe
Turnaturi	Zanibelli
Vacchetta	Zoboli
Valiante	Zugno

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Alpino	Lucifero
Berloffo	Martinelli
Bertinelli	Martino Gaetano
Cortese Giuseppe	Maxia
Di Giannantonio	Merenda
Di Leo	Rumor
Durand de la Penne	Sarti
Gennai Tonietti	Semeraro
Erisia	Vedovato
Lombardi Ruggero	Veronesi

(concesso nella seduta odierna):

Negrone

Approvazioni in Commissione.

PRESIDENTE. Nelle riunioni delle Commissioni in sede legislativa sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Cessione in favore del comune di Como dell'immobile patrimoniale dello Stato denominato « Caserma Zucchi », sito in detta città, a titolo di permuta alla pari con un nuovo edificio da destinarsi a sede del distretto militare, e da costruirsi a cura e spese dell'ente cessionario, su terreno di proprietà comunale da trasferirsi in proprietà dello Stato » (*Approvato dalla V Commissione del Senato*) (3329).

IOZZELLI: « Nuova integrazione della legge 15 dicembre 1959, n. 1089, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (2678);

dalla X Commissione (Trasporti):

TROISI: « Modifiche alla legge 26 marzo 1958, n. 245, relativa allo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (688), *con modificazioni.*

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della interpellanza pervenute alla Presidenza.

BIASUTTI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« Le sottoscritte chiedono d'interrogare il ministro degli affari esteri, per sapere quali iniziative il Governo italiano intenda assumere con urgenza nelle assisi internazionali a favore del ministro Ben Bella, degli altri ministri d'Algeria e dei 20.000 detenuti politici algerini e francesi che conducono una eroica lotta per l'indipendenza del loro paese e per la difesa dei diritti dell'uomo.

(4378) « DIAZ LAURA, IOTTI LEONILDE, VIVIANI LUCIANA, BORELLINI GINA, GRASSO NICOLOSI ANNA, RE GIUSEPPINA, CINCIARI RODANO MARIA LISA, ROSSI MARIA MADDALENA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, MINELLA MOLINARI ANGIOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quale sia l'atteggiamento del Governo nei confronti dell'assurda situazione determinatasi nel consiglio comunale di Napoli, ove, dopo che erasi svolta e conclusa la seduta consiliare straordinaria indetta su decreto del prefetto e dopo che il sindaco aveva, sia pure affrettatamente, tolto la seduta ed era uscito dall'aula con tutti gli assessori in carica e con notevole numero di consiglieri, la seduta stessa è stata riaperta su iniziativa di taluni gruppi consiliari e sotto la presidenza del consigliere onorevole Muscariello (già assessore dimissionario da oltre un mese), il quale, dopo aver fatto ripetere l'appello dei presenti, ha ritenuto di sottoporre al voto dell'improvvisata assemblea un cosiddetto bilancio che l'amministrazione in carica non aveva mai presentato al consiglio comunale; per cui la sedicente assemblea comunale — che potrebbe paragonarsi soltanto ad un *soviet* — bocciando tale sedicente bilancio, ha posto la città di Napoli nella incresciosa ed inverosimile situazione di non conoscere più quale sia il suo consiglio comunale, quali siano i suoi amministratori e se e quali erogazioni di spese, indispensabili per la vita della metropoli, possano essere validamente disposte e da chi.

(4379)

« ROBERTI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per individuare e tradurre davanti alla giustizia coloro che a Bologna hanno collocato ordigni esplosivi presso le sedi di due sezioni e della federazione provinciale del P.C.I.;

per conoscere, inoltre, quello che è stato fatto e si intende fare per eliminare i centri italiani dell'organizzazione terroristica fascista, che agisce in dispregio di ogni principio democratico di convivenza, distruggendo con la dinamite anche i monumenti che eternano i valori ideali della Resistenza, sui quali si fonda la convivenza civile della Repubblica italiana.

(4380) « **BOTTONELLI, BORGHESE, NANNI, ARMAROLI, DEGLI ESPOSTI, IOTTI LEONILDE, COLOMBI** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere:

quali accertamenti sono stati effettuati per individuare i responsabili diretti e indiretti degli attentati che sono stati compiuti a Genova contro le sedi di organizzazioni democratiche;

se risultano esatte le notizie pubblicate dalla stampa per cui il ripetersi di tali atti criminali in diverse città italiane deriva dall'azione che l'organizzazione terroristica francese O.A.S. va svolgendo in Italia in collegamento con gruppi fascisti locali;

e quali misure sono state prese per la difesa dei beni e del funzionamento delle organizzazioni democratiche e antifasciste, sinora troppo impunemente colpite dalle aggressioni terroristiche.

(4381) « **ADAMOLI, BARONTINI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, NATTA** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere in base a quali considerazioni nel pomeriggio del 10 novembre 1961 decine di carabinieri e di agenti di pubblica sicurezza, al comando del vice questore dottor Guasti, con numerose camionette hanno scortato alcune autobotti da Frosinone a Ceccano per farle entrare nello stabilimento dell'industriale Annunziata;

per sapere, inoltre, se non ritengano necessario intervenire urgentemente per ritirare le forze di polizia dal suddetto stabilimento, anche per dimostrare che gli organi

dello Stato non si pongono al servizio di chi viene meno ai più elementari doveri verso i lavoratori.

(4382)

« **COMPAGNONI** ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, di fronte al nuovo e vile attentato fascista perpetrato contro una sede del partito comunista italiano a Trieste la sera del 14 novembre 1961, intenda prendere finalmente adeguati provvedimenti al fine di porre termine a tutta una lunga serie di atti terroristici avvenuti a Trieste e rimasti tutti impuniti per mancato accertamento dei responsabili, esecutori e mandanti.

« Gli interroganti rilevano la profonda indignazione esistente nella città, medaglia d'oro della Resistenza, ed espressa con vigore da tutti i settori politici antifascisti, dai lavoratori e dalle popolazioni italiana e slovena, che sollecitano adeguati provvedimenti per la definitiva messa al bando e punizione delle organizzazioni ed elementi responsabili degli atti teppisti di marca fascista.

(4383) « **VIDALI, BRIGHENTI, MINELLA MOLINARI ANGIOLA, TOGNONI, D'ONOFRIO, NATOLI, LACONI, FRANCO RAFFAELE, SULOTTO, BELTRAME, ADAMOLI, TREBBI, ROSSI PAOLO MARIO, VESTRI, SANNICOLÒ, CALVARESI, BIGI, PEZZINO, SOLIANO, BARONTINI, MAZZONI, CARRASSI, ARENELLA** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che in provincia di Bergamo, anche con il benessere dei rappresentanti degli uffici del lavoro e dell'ispettorato del lavoro in seno alla commissione provinciale di recente nomina, tutte le aziende che ne fanno richiesta vengono autorizzate a far eseguire ore straordinarie addirittura in continuità;

e cosa intende fare per far rispettare maggiormente la legge che regola questo problema, in modo da recare un contributo maggiore all'incremento dell'occupazione; e se intende provvedere a far applicare la legge sul collocamento della manodopera nella parte che riguarda l'istituzione delle commissioni comunali di collocamento.

(4384)

« **BRIGHENTI** ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri, al fine di conoscere se, in doverosa esecuzione della legge 4 ago-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

sto 1955, il Governo italiano abbia provveduto a depositare a Strasburgo gli strumenti, di cui agli articoli 25 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952; a ciò avendo provveduto da tempo Austria, Belgio, Danimarca, Germania occidentale, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Svezia e non ritenendosi comprensibile che alla partecipazione dell'Italia alla Corte Europea nella persona di Giorgio Balladore Pallieri non corrispondano le facoltà giurisdizionali di cui godono nei loro paesi austriaci, belgi, danesi, tedeschi, irlandesi, islandesi, lussemburghesi, norvegesi, olandesi e svedesi.

(4385)

« DEGLI OCCHI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia informato che il prefetto di Foggia, con nota del 20 settembre 1961 n. 28547, a distanza di oltre cinque mesi, invitava l'amministrazione comunale di Castelnuovo della Daunia (Foggia) a revocare la deliberazione n. 33 del 27 marzo 1961 della giunta municipale di quel comune, ratificata dal consiglio comunale il 17 aprile successivo, con la quale veniva conferito incarico ad un tecnico per predisporre gli atti occorrenti per la espropriazione di un terreno da servire per la costruzione della strada di circonvallazione di detto comune;

se ritenga che sia conforme a legge l'operato di quel prefetto, cui la legge conferisce, nella subietta materia, il potere di annullamento per illegittimità delle deliberazioni assunte dagli organi collegiali del comune, ma non quello d'interferire indebitamente nel merito della legittima attività delle amministrazioni comunali, in modo da destare il sospetto che l'intervento prefettizio, più che a tutelare il pubblico interesse, sia diretto a proteggere e difendere interessi privati;

se e quali provvedimenti intenda adottare in merito.

(4386)

« KUNTZE, CONTE, MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia al corrente di quanto accade a Milano, ove, al fine di occupare dei locali compresi nel complesso monumentale della galleria Vittorio Emanuele di proprietà del comune, una industria dolciaria ha offerto a titolo di "buonuscita" cifre astronomiche, superiori al miliardo di lire, agli attuali affittuari di alcuni

negozi che dovrebbero essere destinati ad una colossale mostra e vendita, con intenti pubblicitari, dei prodotti di fabbricazione della stessa ditta.

« Poiché la legge non consente il subaffitto di locali che siano di proprietà delle amministrazioni civiche, l'interrogante chiede se non si ritenga urgente ed opportuno un intervento delle autorità tutorie al fine di stabilire:

1°) sotto quale forma e veste la ditta dolciaria in questione subentrerebbe nella pratica occupazione dei locali;

2°) per quali ragioni, indipendentemente da un giudizio di merito sull'iniziativa, l'amministrazione civica milanese non abbia provveduto, nell'ambito dei suoi poteri di affittante, a stroncare l'illecito traffico delle "buonuscite", con una doverosa difesa dell'interesse pubblico.

(4387)

« LECCISI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sia a loro conoscenza l'aggressione perpetrata stamane da un gruppo di 50 carabinieri, al comando del capitano La Spia Pasquale, contro i lavoratori della fabbrica D'Agostino di Valdina (Messina) e contro le loro donne, due delle quali, Grasso Vittoria e Centorrino Antonina, sono state ferite e giudicate guaribili in 4 giorni;

per sapere se sia a loro conoscenza che i predetti lavoratori sono da tempo in sciopero perché il proprietario della fabbrica, signor Lamberti, nega loro il diritto di costituire la commissione interna;

se ritengano giustificabile l'atteggiamento delle locali autorità, le quali invece di indurre il Lamberti a rispettare l'accordo interconfederale sulle commissioni interne, inferiscono contro i lavoratori.

(4388) « DE PASQUALE, GATTO VINCENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza che gli ufficiali della guardia di finanza collocati a riposo non sono ammessi ad esercitare la rappresentanza tributaria a termini dell'articolo 34 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, mentre ad esercitare tale attività possono essere autorizzati i funzionari civili di pari carriera collocati a riposo. Chiede, inoltre, se sia noto al ministro il disagio che comporta tale differenza di trattamento per ufficiali che, appartenenti alla stessa amministrazione da cui provengono i funzionari civili, sono spesso costretti ad ar-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

rotondare le modeste pensioni esercitando mestieri o professioni di poca dignità.

« Alla luce di quanto sopra esposto, l'interrogante desidera sapere se il ministro non ritenga doveroso estendere agli ufficiali della guardia di finanza, collocati a riposo, la possibilità di esercitare la rappresentanza tributaria, subordinando, se è il caso, la concessione di detta facoltà a requisiti limitativi quali, per esempio:

l'avere prestato, l'ufficiale, almeno 20 anni di servizio effettivo o essere stato collocato a riposo per malattia contratta in servizio o dipendente da causa di servizio, con almeno 15 anni di servizio effettivo;

l'avere, lo stesso, superato con buon esito (almeno con 15 punti su 20) un corso di specializzazione nelle materie professionali.

(4389)

« ALESSANDRINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e dei lavori pubblici, al fine di conoscere quali provvedimenti intendano assumere in favore delle popolazioni, delle culture e del patrimonio in genere, gravemente colpite dal violento nubifragio abbattutosi il 12-13 novembre 1961 sulle provincie di Venezia e Treviso e, in particolare, sui comuni di San Donà di Piave, Ceggia, Noventa di Piave, Eraclea, Caorle, Torre di Mosto, Quarto di Altino, Musile di Piave, Cessalto, Preganzio e Sile.

« In particolare, di fronte agli ingenti danni ammontanti a varie centinaia di milioni, l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga:

a) che venga disposta, con il tramite degli E.C.A., l'erogazione di congrui sussidi straordinari per tutto il periodo necessario a consentire la ripresa delle attività economiche;

b) che vengano forniti agli Ispettorati agrari provinciali, ai Provveditorati alle opere pubbliche e ai consorzi di bonifica gli idonei finanziamenti per il ripristino delle opere distrutte;

c) che vengano disposti stanziamenti pluriennali sui bilanci dei lavori pubblici e dell'agricoltura al fine di garantire la definitiva sistemazione idraulica delle zone colpite.

(4390)

« GAGLIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1°) quale valore applicativo occorre dare alle circolari del 26 ottobre 1960, n. 30657,

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del 27 ottobre 1960, n. 12/260508, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in relazione allo spirito del legislatore, che, nell'approvazione della legge 4 luglio 1959, n. 463, intese riconoscere il diritto alla liquidazione della pensione al maggior numero degli artigiani di età pensionabile;

2°) se non ritiene opportuno e doveroso che, gli accertamenti relativi all'esercizio dell'attività artigiana nell'anno 1957, da parte degli iscritti nei ruoli delle Casse mutue negli anni 1958-59, siano suffragati dalle commissioni provinciali, di cui la legge del 25 luglio 1956, n. 860, prima della definizione delle pratiche stesse.

(4391) « TITOMANLIO VITTORIA, DE MARZI FERNANDO, NEGRONI, RUSSO VINCENZO ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che ancora ritardano — od eventualmente sconsigliano — l'emanazione di un provvedimento diretto a permettere la costituzione di un Istituto centrale di credito delle casse rurali ed artigiane, da tempo richiesta e sollecitata dai rappresentanti del settore ai fini del potenziamento e del coordinamento, sul piano nazionale, dell'attività creditizia della cooperazione di credito a favore delle categorie minori dell'agricoltura e dell'artigianato.

« L'interrogante ricorda che, su detta richiesta, aveva già espresso parere favorevole il Comitato interministeriale del credito e che l'auspicata costituzione dell'Istituto contribuirebbe a rendere sempre più ampia ed efficace la già tanto apprezzata azione delle casse rurali ed artigiane.

(20842)

« DOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se corrisponde a verità che i giovani richiamati in servizio straordinario di addestramento non hanno diritto al mantenimento del salario da parte della ditta, presso la quale lavorano.

« In caso affermativo, l'interrogante chiede al ministro come intenda ovviare al gravissimo inconveniente che si verifica, specie nel caso in cui i richiamati siano padri di famiglia e quindi praticamente non in grado di assistere i loro cari, se viene meno il loro modesto reddito mensile.

(20843)

« GAGLIARDI ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per conoscere se e come ritengano di dover dirimere le modeste difficoltà che si oppongono al completamento delle opere relative alla variante alla strada statale n. 13 a Codroipo con relativa eliminazione del passaggio a livello, che snellirebbe notevolmente il traffico, in considerazione dal fatto che la strada è stata ultimata e manca soltanto il cavalcavia, la cui esecuzione pare sia ritardata dalla mancata soluzione di problema di modestissimo aspetto e di carattere burocratico. (20844) « DE MICHELI VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, anche in relazione a recenti impegnative dichiarazioni concernenti l'imminente raddoppio delle carreggiate delle autostrade padane, quando, presumibilmente, avranno inizio i lavori per la costruzione dell'autostrada Bologna-Ancona-Pescara-Canosa e quali siano, eventualmente, le cause che hanno ritardato e ritardano l'inizio della realizzazione di una arteria tanto importante ai fini dell'incremento economico e turistico delle province del litorale adriatico, dello sviluppo del porto di Ancona, del rapido congiungimento delle regioni sud-orientali della nostra penisola con la pianura padana.

« A giudizio dell'interrogante ogni ritardo nell'attuazione dell'autostrada predetta, indicata tra le preminenti sin dalla stesura del piano iniziale di costruzioni di nuove arterie nazionali, arrecherebbe sensibili danni all'economia delle regioni adriatiche sulle quali già pesa la tendenza allo spostamento dei traffici verso le regioni tirreniche caratterizzate da un più alto indice di incremento dello sviluppo economico; le eventuali discussioni ed incertezze concernenti il tracciato, determinate dalla mancata definizione di piani regolatori locali, non possano costituire motivo atto a giustificare il ritardo nella realizzazione dell'autostrada di cui potrebbe essere, comunque, iniziata la costruzione nei tratti già definiti. (20845) « ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile, al fine di conoscere se, in considerazione del continuo incremento di traffico, soprattutto di passeggeri, con la Grecia, con l'altra costa adriatica e coi paesi del Mediterraneo orientale e in considerazione delle indecorose condizioni in cui si svolgono le

operazioni di imbarco e di sbarco di persone e di cose e quelle di controllo e doganali, non intendano impartire le necessarie disposizioni, e assumere i conseguenti oneri, per la costruzione, in Ancona, di una stazione marittima. (20846) « ORLANDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere i suoi intendimenti circa una sollecita demanializzazione dello stabilimento termale di Bagno di Romagna (Forlì), gestito dall'Opera pia « Terme di Sant'Agnes », premesso che l'Ente terme demaniali è sorto per valorizzare tutto il patrimonio termale nazionale.

« L'interrogante fa presente che il paese di Bagno di Romagna vive quasi esclusivamente sull'attività stagionale di suddetto stabilimento le cui condizioni economiche sono invece tutt'altro che floride e in ogni caso inidonee al suo adeguato potenziamento così come esigerebbero le caratteristiche terapeutiche veramente eccezionali dei suoi fanghi e delle sue acque. (20847) « MAGNANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendono adottare per evitare che l'Ente nazionale di prevenzione infortuni continui ad esorbitare dai compiti e funzioni che, per legge, sono di propria competenza.

« L'E.N.P.I., infatti, ha predisposto uno schema di convenzione-tipo per appaltare con criteri monopolistici l'assistenza sanitaria delle aziende industriali e ciò nell'intento di assumere in forma esclusiva il servizio medico di fabbrica.

« E poiché per disciplinare tale servizio il Ministero del lavoro aveva predisposto uno speciale progetto di legge, sottoposto qualche anno fa all'approvazione di una speciale commissione ministeriale di studio, l'interrogante gradirebbe conoscere anche i motivi perché il predetto progetto di legge non ha avuto più seguito e se, in modo particolare, esiste una diretta relazione tra il blocco del progetto di legge e l'azione che l'E.N.P.I. sta svolgendo per monopolizzare il servizio medico di fabbrica. (20848) « CHIAROLANZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri della difesa e del tesoro, per conoscere

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

se, a coronamento delle manifestazioni di « Italia '61 », non sia ritenuta doverosa e urgente la concessione della tredicesima mensilità anche alle vedove di guerra, tenendo conto sia delle miserrime condizioni in cui versa gran parte di queste nobilissime creditrici della patria, sia della esiguità della pensione da loro percepita.

(20849)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere perché, pur essendo ormai trascorse alcune settimane dall'aumento della imposta di bollo sulle cambiali, ancora siano in vendita cambiali di vecchio tipo, con grave imbarazzo di chi, in mancanza della pezzatura prescritta, è non di rado costretto ad acquistare cambiali di taglio superiore. L'interrogante ben comprende la esigenza di adoperare, sino ad esaurimento, le vecchie scorte: ma debbono altresì, e soprattutto, essere salvaguardate le superiori esigenze della esatta giustizia tributaria in una con gli interessi del pubblico, eventualmente con opportuni stampigliamenti sulle vecchie cambiali ancora in vendita.

(20850)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza che il Liceo artistico presso la scuola Fantoni di Bergamo, che ospiterà 25 allievi, non ha ancora iniziate le lezioni perché le aule occorrenti devono essere riparate e approntate alla bisogna; per sapere il motivo per il quale non si è provveduto in tempo per le riparazioni necessarie e l'impianto dei servizi; e cosa intende fare perché i 25 allievi, che hanno già perso un mese di scuola, siano messi in condizioni di iniziare subito l'anno scolastico.

(20851)

« BRIGHENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se e quali provvedimenti di urgenza verranno presi in favore delle insegnanti coniugate e con figli in tenera età, ad evitare che siano assegnate — allorché non ricorrano gravissime e insormontabili esigenze didattiche — in sedi lontane dalla loro abituale residenza.

« A questo proposito, soprattutto in regioni mal servite da mezzi di pubblica comunicazione, quali la Lucania, innumerevoli sono le legittime lamentele sollevate dalle insegnanti interessate. Si verificano, anzi, casi

limite come quello di coniugi, entrambi insegnanti elementari, che hanno fatto senza successo istanza per sostituirsi a vicenda in scuole lontane parecchi chilometri l'una dall'altra: senza che, nel rifiuto di tali istanze, si sia, ad esempio, tenuto conto del fatto che la moglie insegnante, ove acccontentata, avrebbe finalmente il modo di allattare personalmente il proprio figlio.

(20852)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non intenda dare urgenti disposizioni affinché, accogliendo i voti unanimi dei sindaci dei comuni dell'entroterra genovese, la strada statale n. 225 (Fontanabuona) venga portata alla giusta efficienza, sia in relazione alla manutenzione del fondo che alla ristrettezza della carreggiata.

« Il decreto del prefetto di Genova con il quale, allo scopo di alleggerire il traffico sull'Aurelia, è stato dirottato sulla strada statale n. 225 il traffico pesante fra Genova e Chiavari, avrebbe dovuto essere accompagnato da opportuni interventi tecnici per migliorare il tracciato e il fondo della importante arteria.

« I modesti lavori sinora effettuati si sono dimostrati assolutamente inadeguati, gli incidenti, purtroppo spesso mortali, si sono moltiplicati, le condizioni del fondo stradale sono diventate veramente deplorable, per cui appare oggi improrogabile una razionale sistemazione, che tenga conto anche del crescente aumento del traffico.

(20853)

« ADAMOLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, al fine di conoscere se non intendono soccorrere gli agricoltori, in ispecie i piccoli ed i diretti coltivatori, che per la tromba d'aria del 20 ottobre 1961, hanno avuto devastati gli uliveti nella zona di Nucera Terinese, Cleto ed Amantea; se intendono accordare l'esenzione a favore dei danneggiati delle imposte dirette ed indirette.

(20854)

« MINASI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se rispondono a verità le notizie pubblicate recentemente dalla stampa, secondo le quali, in questi giorni verrebbe soppressa la linea ferroviaria Civitavecchia-Orte; e ciò in contrasto con le assicurazioni date al riguardo dal ministro; se non ritenga, dato l'allarme che

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

regna tra le popolazioni interessate per il grave danno economico che la soppressione del tronco ferroviario apporterebbe ai paesi da esso serviti, non voglia dare esplicite assicurazioni circa il mantenimento e soprattutto il ripristino e il potenziamento della linea in questione.

(20855) « CINCIARI RODANO MARIA LISA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ritiene opportuno intervenire perché sia presa in tempestiva considerazione la legittima esigenza e la relativa richiesta di quasi un centinaio di insegnanti, che da Reggio Calabria e centri vicini quotidianamente si portano a Nicotera, ed oltre, per l'insegnamento.

« Essi da tempo invocano che il treno 243, in partenza dallo scalo di Gioia Tauro per Reggio Calabria, sia fatto partire per Nicotera (e ciò per non essere costretti a rientrare a casa nel tardo pomeriggio), o, per lo meno, sia istituita una corsa di autobus da Nicotera a Gioia Tauro, in coincidenza con la partenza del predetto treno.

« Se il capo divisione competente del compartimento delle ferrovie dello Stato di Reggio aveva opposto un categorico rifiuto, motivandolo con insuperabili difficoltà tecniche, allo spostamento della partenza del treno da Nicotera, aveva aderito alla proposta della istituzione di una linea di autobus, ma, ad oggi, nulla è stato fatto e l'inizio del nuovo anno scolastico è alquanto inoltrato.

(20856)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio, della pubblica istruzione e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengano necessario, tenuto conto delle gloriose tradizioni e delle benemerienze costantemente acquisite dall'Istituto veneto per il lavoro, provvedere rispettivamente:

1° affinché in base al *memorandum* sottoposto dallo stesso istituto il contributo statale destinato all'ente, per l'assistenza all'artigianato e alle piccole industrie, venga elevato da lire 15.000.000 a lire 50.000.000 annui;

2° sia aumentato da lire 1.500.000 a lire 3.000.000 il contributo erogato all'istituto, attraverso la direzione generale istruzione tecnica, per l'istruzione professionale impartita a mezzo dei corsi « liberi » di addestramento e di promozione;

3° affinché si voglia porre l'istituto sullo stesso piano degli enti nazionali I.N.A.P.L.I. e E.N.A.L.C., ai fini del godimento dei con-

tributi annui erogati, a termini del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla Cassa unica assegni familiari, o quanto meno, si assegni una sovvenzione continuativa di lire 20.000.000 annui, pari cioè a quella concessa per quattro esercizi, ma negatagli dal 1960-61, oltre al contributo di lire 60.000.000 *una tantum* per l'ampliamento di alcuni suoi laboratori-scuola.

(20857)

« DE MARZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere lo stato di applicazione della legge 19 gennaio 1955, n. 25, sulla disciplina dell'apprendistato, per quanto si riferisce al titolo quinto che detta precise disposizioni per la formazione professionale dell'apprendista;

in modo particolare, intende conoscere i motivi per i quali non viene impartito l'insegnamento complementare in provincia di Brescia nell'esercizio finanziario 1961-62.

(20858)

« SAVOLDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se e perché il cartellone della imminente stagione lirica del teatro comunale di Bologna, ente autonomo sovvenzionato, comprenda in preponderanza repertorio straniero eseguito da scritturati stranieri. Tale notizia, riportata con aspri e giustificati commenti dalla stampa nazionale, avrebbe provocato le legittime proteste del mondo musicale italiano, e soprattutto dei lavoratori dello spettacolo, che vedono così ulteriormente ridursi l'area delle loro occasioni di lavoro. Se da una parte, in casi eccezionali, e data la universalità dell'arte musicale, sembra infatti lecito giovare dell'opera (sovvenzionata) di complessi stranieri, dall'altra le sovvenzioni agli enti autonomi dovrebbero perseguire soprattutto lo scopo di sostenere il prezioso patrimonio della musica nazionale, e di lenire la disoccupazione del settore.

(20859)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere le misure adottate per rendere possibile che il teatro San Carlo inauguri e porti avanti la stagione lirica.

(20860) « MAGLIETTA, VIVIANI LUCIANA, CAPRARA, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

per il Mezzogiorno ed il ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere se intendono intervenire sollecitamente ed energicamente al fine di impedire che ancora una volta l'interferenza od il favoritismo personale passi su un interesse vitale della collettività e, pertanto, per rimuovere l'ostacolo che blocca il completamento della costruzione della strada di bonifica Gioiosa Ionica-Fonti conformemente al progetto che la fa sboccare al mercato ortofrutticolo, proprio per servire l'esigenza degli assegnatari dell'Opera Sila, che di quella strada dovranno servirsi per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli al mercato per la vendita.

« Proprio nel tratto finale la strada deve passare per la proprietà della ditta Murdocca Francesco e Mario (e per circa 200 metri) e già, con nota n. 27788 del 26 dicembre 1960, l'Opera Sila aveva chiesto al prefetto di Reggio Calabria il decreto di occupazione di urgenza del suolo predetto.

« Purtroppo, a questo punto, la ditta Murdocca impegna il suo protettore politico e da quel momento la questione resta bloccata.

« Né si ha scrupoli di deturpare e lasciare interrotta un'opera che è costata centinaia di milioni e si supera un progetto approvato dal servizio tecnico dell'Opera Sila, dal consiglio dell'Opera Sila, dal consiglio provinciale dei consorzi di bonifica raggruppati, dal genio civile, dal consiglio superiore dei lavori pubblici, dal Consiglio dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.
(20861) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi per cui, nonostante che il consiglio comunale di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, abbia proceduto da circa quattro mesi alla nomina del consiglio d'amministrazione dell'ospedale civile, la prefettura non ha ancora provveduto alla nomina del presidente e all'insediamento del suddetto consiglio d'amministrazione.

« L'interrogante, nel sottolineare il carattere profondamente antidemocratico dell'attuale ingiustificata gestione commissariale, rileva che sono stati compiuti atti di particolare gravità dal commissario dottor Granato in ordine all'andamento amministrativo e alla sistemazione del personale.

« Infatti in data 9 ottobre 1960 veniva pubblicato il bando di concorso per il posto di primario radiologo. Successivamente, con delibera del 12 maggio 1961 il concorso veniva revocato poiché « non era stato possibile otte-

nere i finanziamenti necessari per l'acquisto dell'attrezzatura del gabinetto radiologico-diagnostico e terapia e in considerazione del fatto che l'attrezzatura in uso nell'istituto era di proprietà privata del radiologo ». Si aggiunga inoltre che erano in corso gli atti per la formazione del regolamento e della pianta organica del personale dipendente.

« L'interrogante ritiene che i motivi addotti per la revoca del concorso sono pretestuosi in quanto il commissario sapeva perfettamente, prima della emanazione del bando di concorso, che l'attrezzatura non era dell'ente amministrato e che, d'altra parte, desta notevole perplessità il fatto che con delibera in data 9 ottobre 1961 è stato deciso l'acquisto, a trattativa privata, dell'apparecchio radiologico intestato al nome della signora Toni Lori, consorte del radiologo incaricato presso l'ospedale civile.

« In seguito alla vivace protesta e al generale malcontento diffusi nell'opinione pubblica della suddetta località, sembrerebbe che la detta delibera di acquisto dell'apparecchio radiologico sia stata annullata, ma sino ad ora non si conoscono informazioni precise ed ufficiali.

« L'interrogante chiede che vengano prese le misure più opportune ed immediate per la cessazione di tale deplorabile andazzo nell'amministrazione della cosa pubblica.
(20862) « CALVARESÌ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali difficoltà ancora si oppongono alla sollecita definizione della pratica di pensione in favore del signor Degano Umberto fu Giuseppe da Udine, padre della ausiliaria caduta Degano Gina (posizione n. 293355).
(20863) « DE MICHIELI VITTURI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri del tesoro e dell'interno, per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora disposta l'assunzione da parte dello Stato dell'onere di ammortamento del mutuo di lire 3.610.027, che il comune di Taviano (Lecce) intende assumere con la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 luglio 1960, n. 739, al fine di sopperire alla perdita di eguale somma per i rimborsi disposti sulle imposte e sovrimezzate a beneficio degli agricoltori danneggiati dalla inelmenza del tempo e dalle condizioni meteoriche nell'esercizio 1960.

« Si fa presente che, a suo tempo, con nota n. 74353, del 27 marzo 1961, la direzione ge-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

nerale della Cassa depositi e prestiti chiese al comune interessato la copia del decreto del Ministero del tesoro di assunzione dell'onere a carico dello Stato, sicché il comune di Taviano provvide ad avanzare regolare e tempestiva richiesta per il rilascio di detto decreto ministeriale alla ragioneria generale dello Stato I.G.B. Divisione VII in data 3 maggio 1961.

« Risulta, infine, che il Ministero del tesoro, con sua nota n. 12.07917 del 7 giugno 1961, sinora inevasa, ha richiesto al Ministero dell'interno di far conoscere se per detto comune sussitano o meno le condizioni previste dalla sopra richiamata legge n. 739. Gli interroganti fanno presente, da ultimo, che le condizioni finanziarie e di cassa del comune di Taviano, tra i più depressi del Salento, reclamano per il buon andamento di ogni servizio comunale, la pronta erogazione del richiesto mutuo a pareggio del bilancio del suddetto comune.

(20864)

« GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere quali siano i motivi che per ben due volte hanno portato alla revisione della graduatoria dei vincitori del concorso n. 2 per insegnanti di educazione fisica, bandito nell'ormai lontano 30 marzo 1960; graduatoria che pare non abbia ancora ottenuto la necessaria approvazione della Corte dei conti, che, nella migliore delle ipotesi, dovrebbe ancora tardare;

per conoscere quali provvedimenti intende prendere per accertare la responsabilità del grave ritardo nell'espletamento di questo concorso, che si sarebbe dovuto portare a termine unitamente al concorso n. 1;

per conoscere infine quali provvedimenti intende prendere per garantire che non siano lesi i diritti dei partecipanti, anche in ordine alla decorrenza che deve comunque rimanere quella del 1° ottobre 1961.

(20865)

« DE MICHELI VITTURI, CRUCIANI, GRILLI ANTONIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga di estendere anche al personale di concetto ed esecutivo del ruolo dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena la cosiddetta indennità penitenziaria, già concessa al personale del ruolo direttivo; se e quali provvedimenti intenda adottare

per eliminare ingiuste discriminazioni fra il personale dipendente dalla stessa amministrazione.

(20866)

« KUNTZE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non ritenga opportuno concedere, a partire dal corrente anno scolastico 1961, il distacco, previsto dal provvedimento di legge sulla istituzione della scuola media unificata, presso le scuole secondarie, ai maestri di ruolo laureati e abilitati, in sostituzione degli studenti universitari, matricole comprese, come già avviene per i direttori didattici incaricati, i quali, distaccati dall'insegnamento elementare a tale incarico, non sono, attualmente, costretti a rassegnare le dimissioni.

(20867)

« SABATINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in considerazione dei nuovi orientamenti tecnici emersi in sede internazionale sulle caratteristiche di larghezza delle strade di grande interesse, non ritenga opportuno disporre perché i programmi esecutivi del tracciato della E. 7 d'importanza internazionale, vengano immediatamente adeguati, prevedendo la costruzione della suddetta strada a quattro corsie.

(20868)

« BALDELLI, MALFATTI, RADI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quando la gestione governativa delle Ferrovie meridionali sarde intenda regolarizzare la posizione dei propri assuntori ai sensi della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.

(20869)

« PINNA, BERLINGUER, CONCAS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale, dei trasporti e della marina mercantile, per sapere se non ritengano equo che la Cassa marittima applichi interamente la legge 25 luglio 1952, n. 915, ai marittimi delle ferrovie dello Stato, senza pretendere di detrarre la rendita vitalizia dalla pensione delle ferrovie.

« Infatti la previdenza sociale, all'atto del loro collocamento in quiescenza, ha provveduto a versare al fondo pensioni delle ferrovie l'ammontare del contributo sulla rendita vitalizia.

« Non si capisce perché si debbano obbligare gli interessati a rivolgersi all'autorità giudiziaria che si è già pronunciata sulla que-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

stione, dando ragione a due pensionati nelle stesse condizioni che ottennero il riconoscimento del loro diritto, facendo condannare la Cassa marittima, né può comprendersi a chi gioverà far condannare ancora la Cassa marittima per ottenere il riconoscimento di un tale diritto nascente dalla legge.

(20870)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere se non ritenga opportuno, a seguito delle assicurazioni verbali date all'interrogante dopo la presentazione e la risposta della precedente interrogazione n. 17417, di revocare l'autorizzazione al Consorzio dei magazzini generali per la costruzione del magazzino per deposito merci sulla calata Marconi a Messina, davanti l'I.N.A. Non solo esiste altra area idonea allo scopo, di estensione maggiore, ma è più vicina alla dogana di quella sulla calata Marconi.

« Non si tratta di consentire un vincolo panoramico nel porto, ma di evitare un danno al sotto della città, senza nessun pregiudizio pel deposito merci, che può costruirsi dove fu destinata l'area (che è inedificata per la costruzione del deposito merci) senza deturpare uno dei panorami più incantevoli di Italia.

(20871)

« BASILE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del turismo e dello spettacolo, per conoscere se sia al corrente della prossima demolizione del Teatro Odeon di Milano, particolarmente caro, per le sue nobili tradizioni, alla cittadinanza ed alla grande famiglia degli attori italiani.

« L'interrogante chiede quali iniziative si intendono prendere per promuovere od agevolare la degna sostituzione del vecchio teatro con una nuova sala, che ne raccolga il ricordo e sia civile testimonianza della invocata difesa dei valori della cultura e dell'arte.

(20872)

« LECCISI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso gli uffici competenti affinché venga disposto che in favore degli insegnanti combattenti e reduci, i quali abbiano richiesto tempestivamente ai competenti uffici il rilascio del documento comprovante la loro condizione e qualifica militare e non ottengono il documento stesso entro il giorno

30 novembre 1961 per difficoltà burocratiche non dipendenti dalla volontà dei richiedenti, venga disposta l'accettazione delle domande di sistemazione nei ruoli della scuola secondaria ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, e l'iscrizione « con riserva » nelle relative graduatorie di merito, ovviamente purché esistano e siano regolarmente documentati tutti gli altri requisiti prescritti.

« Gli interroganti fanno presente che già in altre occasioni le amministrazioni dello Stato hanno accettato la presentazione di documenti comprovanti la condizione di combattente o reduce dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande, disponendo l'iscrizione in graduatoria « con riserva », con validità massima fino alla data della eventuale nomina in ruolo, data in cui naturalmente il candidato che non avesse ancora presentato la regolare documentazione dovrà essere definitivamente escluso.

(20873)

« LEONE RAFFAELE, DE CAPUA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quali motivi ostano a che siano disposte delle provvidenze per i danni causati dalle avversità atmosferiche nel comune di Miciano (Rieti).

« I danneggiati hanno avanzato, tramite la prefettura e l'ispettorato provinciale della agricoltura, numerose richieste.

(20874)

« CRUCIANI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere, in relazione alla recente riduzione da lui disposta di contributi ad istituti di istruzione professionale ed alla conseguente soppressione di determinati corsi, se e quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di evitare che gli allievi così esclusi rimangano privi di ogni preparazione professionale.

(20875)

« RAVAGNAN, SANNICOLÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del turismo e dello spettacolo per conoscere se, in relazione alla caduta in pubblico dominio — con il 1° gennaio 1962 — delle opere di Giuseppe Verdi ed al conseguente assoggettamento delle esecuzioni e rappresentazioni delle opere stesse al pagamento del diritto demaniale, non ritengano opportuno disporre per la devoluzione di una quota del nuovo provento tributario in fa-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

vore della casa di riposo per musicisti « Giuseppe Verdi » in Milano, alla quale, come è noto, viene attualmente versata, per disposizione testamentaria, una parte dei diritti di autore sulle opere del grande musicista.

(20876)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della sanità, dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza, al fine di conoscere in quale modo intendano ovviare al gravissimo disagio nel quale è venuta a trovarsi la benemerita categoria dei lavoratori ospedalieri scesa in sciopero al fine di ottenere l'applicazione dell'accordo stipulato il 10 settembre 1961 con la F.I.A.R.O.

« Di fronte all'aumento del costo della vita (che incide gravemente sui loro salari e stipendi, di molto inferiori a quelli di numerose categorie) l'interrogante auspica che vengano poste in atto tutte le misure necessarie a consentire l'accoglimento delle richieste dei lavoratori del settore.

(20877)

« GAGLIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sul grave problema della riliquidazione delle pensioni agli insegnanti elementari.

« Sono oltre 35 mila i vecchi insegnanti in pensione aventi diritto a tale riliquidazione, di essi a tutt'oggi, solo all'incirca quattromila sono stati soddisfatti e le riliquidazioni avvenute non rispettano sempre l'ordine di anzianità.

« In tale situazione l'attesa di 31 mila insegnanti, che spesso non dispongono del minimo vitale, diventa drammatica e se l'andamento attuale delle riliquidazioni dovesse proseguire la gran parte dei pensionati perderebbe ogni speranza di sopravvivere alla riliquidazione. L'origine di tale situazione deve ricercarsi nel fatto che le operazioni di riliquidazione per tutta Italia sono demandate al Ministero della pubblica istruzione e dipendono da un unico ispettore presso il ministero citato.

« Ad aggravare la situazione sta il fatto che, essendo stata sospesa la corresponsione dei compensi per cottimi, i funzionari del ministero addetto alle riliquidazioni non possono dedicare alle relative operazioni il tempo straordinario necessario ad assicurare alla esecuzione un ritmo soddisfacente.

« In tale situazione si impone un urgente provvedimento che affronti la questione di fondo, affidando ai singoli provveditorati agli

studi il computo degli insegnanti pensionati da essi dipendenti, e sintantoché tale provvedimento sia approvato urge assicurare il finanziamento per il normale pagamento dei cottimi ai funzionari ministeriali addetti alle riliquidazioni.

« Altro problema che occorre affrontare è quello di migliorare le buonuscite agli insegnanti che vanno in pensione ed equiparare le buonuscite già corrisposte ai pensionati a quelle più giuste da corrispondere ai pensionandi.

« Tutto ciò è reso possibile dalla disponibilità dei fondi previdenziali che solo in minima parte sono devoluti al fine per il quale sono costituiti e che dall'istituto di previdenza vengono impiegati per altre destinazioni.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non intendano sollecitamente intervenire perché giustizia sia resa ad una benemerita e diseredata categoria di educatori che ha ben meritato della nazione contribuendo, specie nelle condizioni più difficili, alla prima formazione culturale di milioni di cittadini italiani.

(20878)

« MICELI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere:

le ragioni che hanno ritardata l'istituzione nel comune di Conversano (Bari) di un istituto magistrale, nonostante che l'esigenza della sua istituzione anche allo stesso Ministero per l'istruzione risulti vivamente sentita in tutta la zona del sud-est della provincia di Bari;

le ragioni per le quali non ancora sia stata autorizzata, nonostante l'unanimità dei consensi ed autorevoli sollecitazioni, l'istituzione di una sezione distaccata dell'istituto magistrale di Bari.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere se il Governo non intenda prendere premurosa iniziativa per far porre nel nulla l'antidemocratica, illegittima e anticostituzionale deliberazione del comune di Conversano, che ha vietato ad elementi di sesso femminile la frequenza dell'istituto magistrale di recente istituito dal comune, pervenendo a far scacciare dalle aule e non consentire l'ingresso in aula delle studentesse già iscritte e, vietando altre iscrizioni.

« Gli interroganti chiedono ancora al Governo di conoscere se non intende prendere una ferma ed aperta iniziativa per porre argine all'interferenza del Vescovo di Conversano che con la citata deliberazione ha ottenuto di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

assicurare un privilegio ideologico ed economico a favore dell'istituto magistrale gestito dalle suore di Sant'Anna, con pregiudizio della libertà di pensiero e di formazione ideologica riguardante le famiglie interessate, e con notevole danno economico di queste ultime per la maggiore spesa occorrente per l'iscrizione e frequenza dell'istituto magistrale di Sant'Anna.

(20879) « ASSENNATO, FRANCAVILLA, DEL VECCHIO GUELFI ADA, SFORZA ».

Interpellanza.

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, per conoscere l'atteggiamento del Governo nei confronti della grottesca, oltre che antidemocratica situazione determinatasi nel consiglio comunale di Napoli, dove, ad iniziativa di taluni gruppi consiliari, dopo che la seduta era stata regolarmente tolta dal sindaco e questi era uscito dall'aula insieme con tutti gli assessori ed a notevole parte di consiglieri, in una improvvisata assemblea e con procedura ridicola e farsesca si è proceduto a delle votazioni che, sebbene prive di ogni efficacia giuridica, hanno determinato nella cittadinanza confusioni e reazioni pericolosissime.

(1019)

« COVELLI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

GUIDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sull'inserzione della « circoscrizione parrocchiale » nei moduli del censimento.

PRESIDENTE. La sua interrogazione sarà svolta nella prima seduta dedicata alle interrogazioni.

BIGI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGI. Sollecito lo svolgimento di una mia interrogazione sull'attentato al monumento al partigiano in Parma.

BOTTONELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTONELLI. Desidero sollecitare lo svolgimento della mia interrogazione su-

gli attentati dinamitardi a sezioni del partito comunista italiano a Bologna.

VIDALI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIDALI. Sollecito lo svolgimento di una mia interrogazione sull'attentato dinamitando contro una sede del partito comunista italiano a Trieste.

BERTOLDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sullo sciopero della fame attuato da Ben Bella e da altri patrioti algerini nelle carceri francesi.

DIAZ LAURA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ LAURA. Anch'io desidero sollecitare lo svolgimento di una mia interrogazione sullo stesso oggetto.

PRESIDENTE. Interesserò i ministri competenti.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Sollecito la discussione, da parte della Commissione agricoltura, del disegno e delle proposte di legge recanti provvidenze a favore della tabacchicoltura colpita dalla peronospora; nonché la discussione, in Assemblea, di una mozione sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Assicuro il mio interesse.

La seduta termina alle 21,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

CAPPUGI e ZANIBELLI: Modifica degli articoli 2 e 4 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, relativa all'estensione del trattamento di reversibilità ed altre provvidenze in favore dei pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (2803);

PITZALIS ed altri: Norme concernenti lo statuto dei funzionari delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato (2967);

ORLANDI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per agenti e rappresentanti di commercio (3283).

2. — Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (547) — *Relatore:* Ripamonti;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

e del disegno di legge:

Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 (589);

e delle proposte di legge:

CURTI AURELIO ed altri: Modificazioni al testo unico delle leggi sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, per l'applicazione dei contributi di miglioria; alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani regolatori particolareggiati e nuove norme per gli indennizzi ai proprietari soggetti ad esproprio per l'attuazione dei piani medesimi (98);

NATOLI ed altri: Istituzione di una imposta annua sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento dell'edilizia popolare (212);

TERRAGNI: Istituzione di una imposta comunale sulle aree per il finanziamento di lavori pubblici (429);

PIERACCINI ed altri: Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili (1516);

— *Relatore:* Zugno.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960 (*Urgenza*) (3090) — *Relatore:* Pintus.

4. — *Discussione delle proposte di legge:*

RICCIO: Tutela giuridica dell'avviamento commerciale (198);

FODERARO ed altri: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (240);

ANGIOY e ROBERTI: Riconoscimento giuridico dell'avviamento commerciale (1308);

— *Relatore:* Migliori.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Piano di attuazione per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua naturali (2863) — *Relatori:* Ripamonti e Bignardi, *per la maggioranza;* Busetto, *di minoranza;*

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi tra l'Italia e la Somalia conclusi a Mogadiscio il 1° luglio 1960: *a)* Trattato di amicizia con annesso Scambio di Note; *b)* Convenzione consolare; *c)* Accordo commerciale, di pagamento e di collaborazione economica e tecnica con annesso Scambio di Note; *d)* Accordo sui servizi aerei (*Approvato dal Senato*) (3107) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi conclusi a Roma tra l'Italia e San Marino il 20 dicembre 1960: *a)* Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 e Scambio di Note; *b)* Convenzione finanziaria; *c)* Accordo in materia di risarcimento di danni di guerra (*Approvato dal Senato*) (3151) — *Relatore:* Vedovato;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per il miglioramento delle comunicazioni stradali tra i due Paesi, conclusa a San Marino il 20 novembre 1958 (*Approvato dal Senato*) (2870) — *Relatore:* Togni Giuseppe.

6. — *Votazione per la nomina di:*

un membro effettivo in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa;

sei membri supplenti in rappresentanza della Camera all'Assemblea consultiva del Consiglio di Europa.

7. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme per la disciplina dei contributi e delle prestazioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura (E.N.P.A.I.A.) (*Approvato dal Senato*) (2909) — *Relatore:* Bianchi Fortunato;

Assunzione a carico dello Stato di oneri derivanti dalle gestioni di ammasso e di distribuzione del grano di produzione nazionale delle campagne 1954-55, 1955-56, 1956-57 e 1957-58, nonché dalla gestione di due milioni di quintali di risone accantonati per conto dello Stato nella campagna 1954-55 (*Approvato dal Senato*) (632) — *Relatore:* Vicentini;

Nuova autorizzazione di spesa per la concessione di sussidi statali per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario (1222) — *Relatore:* Franzo;

Modifiche all'ordinamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (253) — *Relatore:* Lucifredi.

8. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatore MENGHI: Modifiche alla legge 15 febbraio 1949, n. 33, per agevolazioni tributarie a favore di cooperative agricole ed edilizie (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (1926) — *Relatore:* Patrini;

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 NOVEMBRE 1961

TROMBETTA e ALPINO: Valore della merce esportata ai fini del calcolo dell'imposta sulla entrata, da restituire ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570 (979) — *Relatore*: Vicentini;

PENAZZATO ed altri: Istituzione di un congedo non retribuito a scopo culturale (237) — *Relatore*: Buttè;

CERRETI ALFONSO ed altri: Adeguamento della carriera dei provveditori agli studi a quella degli ispettori centrali (1054) — *Relatore*: Bertè;

SERVELLO ed altri: Corruzione nell'esercizio della professione sportiva (178) — *Relatore*: Pennacchini;

TOZZI CONDIVI: Modifica dell'articolo 8 del testo unico delle leggi per la composizione ed elezione dei Consigli comunali e dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1951, n. 122,

per la elezione dei Consigli provinciali, concernenti la durata in carica dei Consigli stessi (52) — *Relatore*: Bisantis.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

IOZZELLI: Modifica alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali (1274) — *Relatore*: Bisantis.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI